

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

12/2025

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Dario Albanese, Alberto Alessandri, Silvia Allegranza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andreatza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Tommaso Trinchera, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Uberty, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Ilaria Giugni, Elisa Grisonich, Francesco Lazzarini, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Ponteprino, Sara Prandi, Valentina Vasta.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

INDICE DEI CONTRIBUTI

PAPER

S. FINOCCHIARO, <i>Reati di “lieve entità” in materia di stupefacenti (73 c. 5) e confisca allargata a seguito del “decreto Caivano”: una recente, importante sentenza della Corte costituzionale.....</i>	5
N. M. MAIELLO, <i>Prime riflessioni sulla delega al governo nella l. 23 settembre 2025, n. 132. Verso una responsabilità penale per fatto artificiale?.....</i>	27
L. TURCHETTI, <i>I limiti del reato complesso: il caso delle lesioni dolose aggravate dallo stalking.....</i>	45

SCHEDE

G. L. GATTA, <i>Su cinque provvedimenti di clemenza individuale adottati dal Presidente della Repubblica, all’insegna dei principi costituzionali.....</i>	65
E. ZUFFADA, <i>Misure di prevenzione e revoca della patente: quale sorte per i provvedimenti disposti in via automatica dal prefetto prima della dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 120 co. 2 cod. strada, e per la connessa responsabilità penale ai sensi dell’art. 73 cod. antimafia?.....</i>	71
G. PONTEPRINO, <i>Furto con strappo: non è costituzionalmente illegittima la mancata previsione dell’attenuante della lieve entità.....</i>	79
F. LAZZERI, <i>In G.U. la l. 2 dicembre 2025, n. 181 (c.d. legge sul femminicidio): una panoramica dei profili penalistici sostanziali e processuali.....</i>	89

REATI DI “LIEVE ENTITÀ” IN MATERIA DI STUPEFACENTI (73 C. 5) E CONFISCA ALLARGATA A SEGUITO DEL “DECRETO CAIVANO”: UNA RECENTE, IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Corte cost. sent. 22 settembre 2025 (dep. 7 novembre 2025), n. 166, Pres. Amoroso, red. Viganò

di Stefano Finocchiaro

Con la sentenza n. 166 del 2025, la Corte costituzionale si è pronunciata su due rilevanti questioni che attengono all'applicabilità della confisca allargata di cui all'art. 240-bis c.p. in relazione ai delitti in materia di stupefacenti “di lieve entità” di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. n. 309/1990 (T.U. stup.). Si tratta di una pronuncia, in parte di rigetto e in parte interpretativa di rigetto, che delinea principi generali in tema di confisca destinati a operare ben oltre la sola materia degli stupefacenti e in relazione a tutti i casi nei quali è prevista la confisca allargata. In primo luogo, si afferma che, se – da una parte – non è in astratto costituzionalmente illegittimo aver esteso (attraverso la modifica dell'art. 85-bis T.U. stup. ad opera del c.d. “decreto Caivano” del 2023) tale confisca anche a “delitti-presupposto” di modesta gravità e offensività, come quelli di cui all'art. 73 c. 5 T.U. stup., è però doveroso – d'altra parte – non ricorrere in concreto ad alcun automatismo applicativo, disponendo tale misura ablatoria solo a determinate condizioni, che si traggono da un'interpretazione restrittiva e secondo la ratio (ripristinatoria) dell'istituto e che vengono precisate nella sentenza. In secondo luogo, si esclude l'illegittimità costituzionale del diritto vivente secondo cui tale misura (in quanto non punitiva) può essere disposta anche in caso di condanna o patteggiamento per reati-spia commessi prima dell'entrata in vigore della legge che preveda la confisca allargata in tali ipotesi, a condizione che i fatti da cui si ritiene provenga l'arricchimento illecito fossero già previsti come reato all'epoca e per questi fosse già prevista dalla legge la confiscabilità del profitto delittuoso.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I fatti oggetto dei giudizi *a quibus*. – 3. Le questioni di costituzionalità sollevate. – 4. Gli argomenti a sostegno del primo nucleo di questioni (“ragionevolezza” della confisca). – 5. La decisione della Corte sulla “ragionevolezza” della norma censurata. – 6. Gli argomenti a sostegno della seconda questione (“retroattività” della confisca). – 7. La decisione della Corte sulla “retroattività” della confisca allargata. – 8. Note conclusive a margine della pronuncia.

1. Premessa.

Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale è recentemente tornata ad occuparsi del controverso istituto della confisca allargata, con particolare riferimento

alla legittimità della sua applicazione in relazione ai delitti in materia di stupefacenti “di lieve entità” di cui all’art. 73, comma 5 D.P.R. n. 309/1990 (T.U. stup.), cogliendo l’occasione per svolgere rilevanti considerazioni di ordine generale su tale peculiare misura ablatoria patrimoniale.

Come noto, la confisca allargata è disciplinata in via generale dall’art. 240-*bis* c.p. (in cui è confluita la disposizione dell’originario art. 12-*sexies* d.l. n. 306/1992), il quale prevede che *«Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo [medesimo] è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica».*

A tale previsione generale, inoltre, rinviano ulteriori norme speciali, con l’effetto di estendere le ipotesi delittuose alle quali tale misura ablatoria è applicabile. Ne sono esempio l’art. 12-*ter* d.lgs 74/2000 in materia di delitti tributari e – per ciò che rileva in questa sede – l’art. 85-*bis* T.U. stup., che rende applicabile ai delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 73 T.U. stup. la confisca allargata di cui all’art. 240-*bis* c.p.

L’art. 85-*bis* T.U. stup., introdotto dal d.lgs. 21/2018, prevedeva originariamente che *«Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l’articolo 240-*bis* del codice penale».*

L’inciso *«esclusa la fattispecie di cui al comma 5»* è stato soppresso dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, anche noto come “decreto Caivano”.

L’effetto di questa modifica è stato, dunque, quello di rendere applicabile la confisca allargata di cui all’art. 240-*bis* c.p. anche alle ipotesi delittuose di “lieve entità” di cui all’art. 73 c. 5 T.U. stup. Norma, quest’ultima, che è stata al contempo novellata dallo stesso “decreto Caivano”, che vi ha aggiunto un secondo periodo a tenore del quale: *«Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità»*: si è dunque previsto un minimo edittale più elevato per le ipotesi che, pur rimanendo di “lieve entità”, risultino “non occasionali”.

Il Tribunale di Firenze, con le due distinte ordinanze di rimessione da cui origina la pronuncia in commento, ha censurato la legittimità costituzionale del novellato art. 85-*bis* T.U. stup. sotto due principali profili, che possono così sintetizzarsi:

a. anzitutto, se ne denuncia l’irragionevolezza – al metro degli artt. 3 e 42 Cost. – nella parte in cui prevede oggi l’applicazione della confisca allargata ai delitti “di lieve entità” di cui all’art. 73 c. 5 T.U. stup.;

b. in secondo luogo si denuncia – al metro degli artt. 42 e 117 c. 1 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. Add. CEDU – l’illegittimità del diritto vivente in virtù del quale la confisca allargata di cui al novellato art. 85-*bis* T.U. stup. sarebbe applicabile (retroattivamente) anche a fatti di reato di cui all’art. 73 c. 5 commessi prima che questa disposizione fosse modificata.

La Corte costituzionale ha pronunciato una sentenza interpretativa di rigetto in relazione alla prima questione e ha dichiarato non fondata la seconda.

Ripercorreremo di seguito più nel dettaglio le questioni sollevate, le ragioni adottate nelle ordinanze di rimessione e le motivazioni della sentenza della Corte, svolgendo infine alcune sintetiche riflessioni a margine della pronuncia.

2. I fatti oggetto dei giudizi a quibus.

Entrambi i casi concreti nel cui ambito sono state sollevate le questioni incidentali di costituzionalità sono espressivi di una casistica assai diffusa nella prassi quotidiana di qualsiasi ufficio giudiziario.

La prima delle due ordinanze di rimessione origina da un giudizio direttissimo ove è contestato il delitto di cui all'art. 73 c. 5 T.U. stup. per detenzione ai fini di spaccio di 0,2 gr. di cocaina e 57 gr di hashish a un imputato trovato contestualmente in possesso di 3.050 euro in contanti, altro materiale da confezionamento, un bilancio e un coltello. L'imputato non ha fornito nessuna giustificazione circa la provenienza del denaro ed è privo di occupazione lavorativa o comunque di attività economiche lecite, oltre ad essere "irregolare" sul territorio italiano. Non si ricade peraltro – osserva il rimettente – nell'ipotesi di cui al secondo periodo dell'art. 73 c. 5 T.U. stup. (introdotto dallo stesso "decreto Caivano"), per cui è prevista una comminatoria edittale più elevata nel caso in cui "la condotta assume caratteri di non occasionalità".

La seconda ordinanza scaturisce da un giudizio abbreviato per il delitto di cui all'art. 73 c. 5 T.U. stup. relativo alla detenzione di 30,18 gr di hashish, 0,19 gr. di marijuana e 7,34 gr. di MDMA da parte di un imputato trovato altresì in possesso di 750 euro in contanti. Anche in questo caso l'imputato non ha fornito alcuna giustificazione della sua legittima provenienza, né «elementi per ritenere che detto denaro fosse stato [da lui] acquisito in un periodo eccessivamente antecedente» rispetto alla data di commissione del reato.

Peraltro, peculiarità di questo secondo caso, rispetto al precedente, è che il reato risulta commesso prima dell'entrata in vigore del "decreto Caivano".

3. Le questioni di costituzionalità sollevate.

Le questioni sottoposte alla Corte costituzionale sono quattro, tra loro connesse e a loro volta essenzialmente suddivisibili – come anticipato – in due nuclei.

I) Con un primo nucleo di questioni, si lamenta – evocando i parametri di cui agli artt. 3 e 42 Cost. – il carattere irragionevole della disciplina della confisca allargata e la sua eccessiva incidenza sul diritto di proprietà, nei casi in cui vengano in rilievo fatti di "lieve entità" come quelli di cui all'art. 73 c. 5 T.U. stup.:

- anzitutto, entrambe le ordinanze dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 85-bis T.U. stup. (come modificato nel 2023 dal "decreto Caivano") nella parte in cui prevede l'applicazione della confisca allargata di cui all'art. 240-

bis cod. pen. al delitto di cui all'art. 73 c. 5 T.U. stup., anziché escludere *tout court* le ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dal novero dei reati-presupposto di tale misura ablatoria;

- in via subordinata, la prima ordinanza chiede di dichiarare illegittimo l'art. 85-*bis* T.U. stup., nella parte in cui prevede l'applicazione della confisca allargata a tutti i fatti di lieve entità di cui all'art. 73 c. 5 t.u. stup., anziché limitarsi all'ipotesi in cui la condotta assuma «caratteri di non occasionalità», di cui alla nuova seconda proposizione del comma quinto dell'art. 73;
- in ulteriore subordine, entrambe le ordinanze dubitano della legittimità costituzionale di prevedere la confisca allargata di cui all'art. 85-*bis* T.U. stup. come obbligatoria, anziché come facoltativa.

II) Con diversa e ulteriore questione, la seconda ordinanza prospetta un ulteriore dubbio di costituzionalità in relazione alla applicabilità della confisca allargata di cui al novellato art. 85-*bis* T.U. stup. anche a reati commessi prima che questa disposizione fosse modificata, prevedendo tale speciale confisca anche per i delitti di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. stup. In sostanza, si dubita della legittimità di applicare alla confisca allargata il regime di cui all'art. 200 c.p., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla "legge in vigore al tempo della loro applicazione". I parametri costituzionali evocati sono in questo caso gli artt. 42 e 117 c. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. Add. CEDU.

Tutte le questioni sono dichiarate ammissibili, essendosi ritenute infondate le eccezioni proposte dall'Avvocatura dello Stato in punto di difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza; di *petitum* asseritamente manipolativo o che determinerebbe incongruenze di sistema (cfr. par. 3 del "considerato in diritto"). Sul punto, la Corte ha meramente applicato orientamenti ormai consolidati, che peraltro manifestano un trend di essenziale minore rigidità nello scrutinio operato in sede di filtro di ammissibilità e, dunque, di maggiore apertura ad affrontare nel merito le questioni incidentali poste alla sua attenzione.

4. Gli argomenti a sostegno del primo nucleo di questioni ("ragionevolezza" della confisca).

Le prime tre questioni sopra esposte mirano essenzialmente ad evidenziare come sia irragionevole prevedere, peraltro come obbligatoria, la confisca allargata in relazione a fatti di modesta gravità ed offensività come quelli incriminati dal comma 5 dell'art. 73 T.U. stup.

La previsione della misura ablatoria "allargata" per questo reato si fonderebbe su una presunzione di legge che non trova fondamento nella realtà, in quanto non sarebbe lecito presumere che tale reato sia connotato da particolare redditività, essendo viceversa «spesso [...] commesso da "bassa manovalanza" priva di significativi mezzi economici» (come riconosciuto da Corte cost. n. 223/2022) e cioè da soggetti che appartengono spesso a "fasce marginali" di non abbienti, per i quali risulta di fatto quasi sempre impossibile giustificare la legittima provenienza di ricchezza in loro possesso.

Ad avviso del rimettente, l'obbligatorietà della confisca allargata si giustificerebbe di fronte a reati di criminalità organizzata, o comunque connotati da una elevata redditività, in quanto in tali casi la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato risponderebbe all'*id quod plerumque accidit*. Invece, rispetto al delitto di cui all'art. 73 c. 5 T.U. stup., caratterizzato da una redditività modesta, tale presunzione non avrebbe ragion d'essere e non si giustificerebbe pertanto la previsione come obbligatoria della confisca allargata.

In casi siffatti, la confisca, assumerebbe una portata unicamente punitiva, non coerente con la sua natura di "misura di sicurezza patrimoniale", come si ricaverebbe altresì dall'*intentio legis* che traspare dai lavori preparatori del "decreto Caivano", laddove si esprime la volontà di «punire più severamente lo spaccio di stupefacenti, anche ove il singolo fatto risulti di lieve entità».

Inoltre, una specifica violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. verrebbe in rilievo sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto al delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di "piccolo spaccio" di cui all'art. 74 c. 6 T.U. stup., al quale una parte della giurisprudenza non ritiene applicabile la confisca allargata (Cass. sez. VI, 11 gennaio-12 febbraio 2024, n. 6247; Cass. sez. III, 11 giugno 2015-6 luglio 2016, n. 27770). E ciò sarebbe tanto più vero considerando che non sarebbero passibili di confisca allargata neppure i promotori, fondatori e organizzatori dell'associazione.

In sostanza, dunque, i rimettenti mirano ad ottenere una pronuncia della Corte costituzionale che prosegua lungo il solco tracciato da alcuni precedenti che hanno progressivamente ritenuto costituzionalmente illegittima l'estensione di discipline di sfavore ai fatti di "lieve entità" di cui all'art. 73 c. 5 T.U. stup., in ragione – tra l'altro – della riconosciuta modesta offensività di tali fatti. Tra queste si annoverano:

- l'illegittimità dell'automatica esclusione dal gratuito patrocinio di coloro che siano stati condannati per il reato in questione (sent. n. 223/2022);
- l'illegittimità dell'inclusione della ipotesi di condanna per il reato in parola tra quelle automaticamente ostative del rinnovo del permesso di soggiorno per lo straniero (sent. n. 88/2023);
- l'illegittimità della previsione del rigetto automatico della domanda di regolarizzazione del lavoratore straniero nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna per il reato in questione (sent. n. 42/2024);
- l'illegittimità della preclusione della sospensione del processo con messa alla prova nei confronti degli imputati del delitto in parola (sent. n. 90/2025).

5. La decisione della Corte sulla "ragionevolezza" della norma censurata.

La Corte costituzionale ha ritenuto le predette questioni "non fondate, nei sensi di cui in motivazione", offrendo cioè precise coordinate per sottoporre la disciplina della confisca allargata a una interpretazione restrittiva secondo la sua *ratio*, che deve intendersi quale condizione di legittimità dell'istituto in questione.

5.1. Solido punto di partenza della decisione rimane il precedente rappresentato dalla sentenza n. 33 del 2018 con cui era stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla applicabilità della confisca allargata al delitto di ricettazione¹. Anche in quel caso i giudici rimettenti non dubitavano della legittimità in sé del modello di confisca allargata, ma sostenevano che essa si giustificasse solamente in relazione a delitti usualmente perpetrati “in forma quasi professionale” e che si pongono come fonte ordinaria di un illecito accumulo di ricchezza (come l’associazione mafiosa, il traffico di stupefacenti, l’estorsione, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l’usura, la corruzione, il riciclaggio, etc.), ma non in rapporto al delitto di ricettazione. Si sosteneva che la ricettazione fosse reato ben diverso dagli altri ai quali la confisca risulta applicabile, in quanto risulta non solo ampiamente diffuso, ma presenta, altresì, una casistica estremamente varia, che può comprendere anche condotte di modesta gravità, scarsa offensività e limitato arricchimento.

La Corte, nella sentenza n. 33/2018 aveva invece evidenziato che sebbene originariamente «l’obiettivo della confisca “allargata” fosse stato esplicitamente individuato nel contrasto all’accumulazione dei patrimoni della criminalità organizzata, e mafiosa in specie, e alla loro infiltrazione massiccia nel circuito economico», dal 1994 a oggi il legislatore ha progressivamente aggiunto all’elenco dei “reati spia” una serie di figure criminose che non postulano necessariamente alcuna «organizzazione stabile e strutturata, diretta al conseguimento di profitti illeciti», ma «possono essere perpetrati in contesti del tutto avulsi da questa e che neppure implicano, in modo assoluto e indefettibile, la qualità di delinquente “seriale” del loro autore».

Ciò che invece deve indefettibilmente connotare i “reati-spia” è la loro potenzialità “lucrogenetica”, ossia la capacità di produrre vantaggi economici in capo al loro autore (come avevano già chiarito anche le Sezioni Unite *Montella* del 2003). È quindi solo l’assenza di tale potenzialità, che rende sprovvista di ogni fondamento razionale la presunzione di provenienza dei beni del condannato da ulteriori condotte criminose, pur in presenza della condizione positiva della sproporzione rispetto al reddito e di quella negativa della mancata giustificazione della legittima provenienza.

Invero, aveva ben evidenziato la Corte, la funzione della confisca allargata è quella di contrastare l’accumulazione di vantaggi economici di origine criminosa, mediante una misura ablativa che non si fonda sulla prova della provenienza del bene da confiscare dal singolo delitto per il quale è pronunciata condanna, ma sulla ragionevole presunzione che – in presenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato e il valore dei beni, e in mancanza di una giustificazione plausibile della loro provenienza lecita – essi siano stati acquisiti mediante attività criminose *ulteriori* rispetto a quella giudizialmente accertata.

Si era pertanto ritenuto non irragionevole (e quindi legittimo al metro dell’art. 3 Cost.) includere – *in astratto* – tra i reati-presupposto della confisca allargata anche la ricettazione, trattandosi di reato per sua natura «idoneo a determinare un’illecita

¹ Cfr. Corte cost., sent. 21 febbraio 2018, n. 33, Pres. Grossi, Est. Modugno, annotata su *Dir. Pen. Cont.*

accumulazione di ricchezza e suscettibile, secondo l'osservazione "sociologica", di essere perpetrato in forma "professionale" o, comunque sia, continuativa»; lasciando tuttavia – *in concreto* – al giudice la possibilità, e anzi il dovere, di «verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità del suo autore – le quali valgono, in particolare, a connotare la vicenda criminosa come del tutto episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento – il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal 'modello' che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato».

5.2. Sulla base di considerazioni analoghe, con l'odierna pronuncia, la Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole l'astratta previsione legislativa di includere tra i reati-presupposto della confisca allargata anche le condotte incriminate dall'art. 73 c. 5 T.U. stup.

Queste ultime, si osserva, sono «caratterizzate dalla capacità di produrre profitti illeciti, e certamente idonee a essere commesse in forma continuativa». Non è quindi rilevante che si tratti di fattispecie che, isolatamente considerata, è contraddistinta da una modesta offensività e da una capacità di produrre profitti di per sé non ingenti. Ciò, infatti, non è incompatibile con il dato esperienziale secondo cui «i loro autori spesso traggono abitualmente i propri redditi proprio da quelle attività, specie quando essi siano privi di occupazione stabile o, comunque, regolare».

Pertanto, in presenza degli ulteriori requisiti applicativi della misura (su cui si tornerà *infra*), non appare irragionevole una presunzione relativa di origine criminosa dei beni e del denaro di cui l'imputato sia trovato in possesso, e di cui egli non riesca a giustificare altrimenti la provenienza.

Presunzione, quest'ultima, che è ben diversa da quella – invece ritenuta illegittima nella sentenza n. 223/2022 – secondo cui, chi sia stato condannato, anche in una sola occasione, per il reato in questione possa disporre di redditi superiori alla soglia minima di reddito IRPEF fissata ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, dal quale veniva di conseguenza automaticamente (e irragionevolmente) escluso.

5.3. Peraltro, una pronuncia che avesse espunto le condotte incriminate dall'art. 73 c. 5 T.U. stup. dal novero dei reati per i quali è applicabile la confisca allargata, avrebbe posto il nostro ordinamento in una situazione di contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

Infatti, la [nuova direttiva 2024/1260/UE](#)², il cui termine di trasposizione scadrà il 23 novembre 2026, prevede, all'art. 14 (rubricato «Confisca estesa»), uno strumento di ablazione patrimoniale del tutto assimilabile alla nostrana confisca allargata, il quale – mediante un rinvio all'elenco contenuto nell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva stessa – dev'essere previsto dagli Stati membri anche per i reati in materia di stupefacenti

² Cfr. in questa Rivista, MAUGERI A. M., [La proposta di una nuova direttiva per la confisca dei beni: l'armonizzazione e l'actio in rem contro il crimine organizzato e l'illecito arricchimento](#), 3 aprile 2024; e, sempre in questa Rivista, FINOCCHIARO S., [La confisca senza condanna nello spazio europeo: mentre a Bruxelles è in cantiere una nuova direttiva, a Strasburgo l'Italia è sotto esame nel ricorso "Cavallotti"](#), 7 novembre 2023.

disciplinati dalla decisione quadro 2004/757/GAI, sempre che tali reati siano punibili con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a quattro anni.

Il medesimo obbligo era previsto dall'art. 5 della direttiva 2014/42/UE, che parimenti richiamava la decisione quadro 2004/757/GAI, prevedendo la "confisca estesa" per i reati in materia di stupefacenti puniti con una pena edittale di almeno 4 anni di reclusione nel massimo: l'art. 73 c. 5 T.U. stup prevede oggi una pena massima di cinque anni di reclusione e, dunque, rientra appieno nell'ambito degli obblighi unionali di previsione di strumenti di confisca allargata³.

Del resto, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea (CDGUE, sent. 21 ottobre 2021, DR e TS, C-845/19 e C-863/19) ha confermato, decidendo sul rinvio pregiudiziale sollevato da un tribunale bulgaro, che le disposizioni citate del diritto UE si applicano «anche quando tutti gli elementi inerenti alla commissione [del reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio] si collocano all'interno di un unico Stato membro», purché naturalmente esso sia punito dal diritto interno con una pena detentiva massima pari o superiore a quattro anni. La Corte di giustizia ha aggiunto che l'obbligo di procedere alla confisca si estende a beni ulteriori rispetto a quelli costituenti il vantaggio economico derivante direttamente dal singolo reato, comprendendo altresì i beni che il giudice nazionale sia convinto derivino da altre condotte criminose.

5.4. Per quanto attiene alla dedotta disparità di disparità di trattamento rispetto all'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 74 c. 6 T.U. stup., si osserva che effettivamente un orientamento della giurisprudenza di legittimità aveva escluso l'applicazione della confisca allargata all'ipotesi di associazione finalizzata alla commissione di reati di "piccolo spaccio" di cui all'art. 74 c. 6 T.U. stup. (Cass. n. 27770/2016; Cass., n. 6247/2024). Tale orientamento si è tuttavia formato – osserva la Corte – prima della recente modifica dell'art. 85-bis T.U. stup. e si fondava anche sull'argomento della inapplicabilità della confisca allargata a quello specifico reato fine (73 c. 5), sulla base della disciplina allora vigente. Oggi che tale argomento è venuto meno, proprio con l'estensione della previsione dell'art. 85-bis T.U. stup anche ai delitti di cui all'art. 73 c. 5, anche quell'orientamento potrebbe essere rivisitato, tenuto altresì conto che l'art. 240-bis c.p. prevede, in via generale, l'obbligatoria applicazione della confisca allargata in relazione a tutti i reati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., il quale a sua volta richiama tutti i delitti di cui all'art. 74 T.U. stup., senza escludere l'ipotesi di cui al sesto comma.

5.5. Tutto ciò premesso con riferimento specifico alle censure sollevate dai rimettenti, la Corte torna ad affrontare, e precisare ulteriormente, i principi che devono regolare l'applicazione in concreto della confisca allargata per evitare che essa trasmodi in una sproporzionata limitazione del diritto di proprietà (par. 5 del "considerato in diritto"). Si tratta di principi applicabili a tutte le ipotesi di confisca allargata (quindi anche al di fuori della specifica materia degli stupefacenti), già elaborati dalla

³ Sulla direttiva UE/42/2014, cfr. A. M. MAUGERI, [La Direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell'Unione europea tra garanzie ed efficienza: un "work in progress"](#), in *Dir. pen. cont.*, 19 settembre 2014, p. 316 s.

giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che vengono tuttavia delineati con ancor maggiore pregnanza e con pertinenti riferimenti al diritto sovranazionale e comparato.

a) Anzitutto, quanto al concetto di sproporzione patrimoniale, è stato precisato che «non consiste in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze, ma in uno *squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell'acquisizione dei singoli beni*» (sent. n. 33/2018) e che «quanto più modeste siano le somme oggetto di sequestro, tanto più rigorosa deve essere la motivazione a sostegno del requisito della sproporzione tra le possidenze dell'imputato ed i suoi redditi» (cfr. anche Cass. n. 18608/2024).

b) Inoltre, si è precisato che la presunzione sottesa alla confisca in parola è una presunzione relativa, che può essere sempre superata adempiendo all'onere di *allegazione* di elementi che rendano credibile la provenienza lecita dei beni (sent. n. 33/2018 e Cass. S.U. n. 4880/2015, *Spinelli*), che non determina neppure una reale inversione dell'onere probatorio (cfr. Cass. S.U. n. 8052/2024).

c) Ancora, la presunzione di illecita provenienza dei beni deve intendersi come circoscritta entro un ambito di “ragionevolezza temporale” rispetto al momento di commissione del reato per il quale il soggetto è stato condannato, sì da non privare di fondamento «la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna» (sent. n. 33/2018 e Cass. 25239/2024). Tale requisito serve, soprattutto, ad evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca allargata, precludendo un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato; tenuto anche conto che tanto più ci si allontana nel tempo dalla data di commissione del reato-spia, tanto più si rende problematico l'assolvimento dell'onere dell'interessato di giustificare la provenienza dei beni.

d) Infine, particolare attenzione viene posta ad un quarto requisito già delineato dalla sentenza n. 33/2018: quello secondo cui al giudice deve necessariamente riconoscersi «la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità del suo autore – le quali valgano, in particolare, a connotare la vicenda criminosa come del tutto episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento – il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal “modello” che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato». Questo requisito, osserva oggi la Corte, esclude che la confisca allargata debba essere disposta anche quando il fatto non sia espressivo di «un *habitus* criminale dal quale l'autore abbia verosimilmente tratto profitti illeciti, ma piuttosto risulti isolato o, comunque, occasionale».

Si tratta di una interpretazione restrittiva secondo la *ratio* della confisca in questione, che non è quella di infliggere una punizione supplementare al reo, ma quella di privarlo di arricchimenti illeciti derivanti da attività criminose rimaste “sommerse”, come anche già rilevato dalla sentenza n. 33/2018.

La stessa interpretazione è peraltro imposta – aggiunge ora la Corte – dagli obblighi derivanti dall'Unione europea (quegli stessi obblighi che impongono di prevedere la confisca allargata nella materia degli stupefacenti, v. *supra* § 5.3): si menziona al riguardo il considerando n. 21 della direttiva 2014/42/UE e il considerando

n. 29 della nuova direttiva 2024/1260/UE che chiariscono che lo Stato può fissare «un periodo di tempo entro il quale è possibile ritenere che i beni siano derivati da condotte criminose», in sintonia con l'orientamento giurisprudenziale sulla “ragionevolezza temporale” (v. *supra sub* lett. c).

Al riguardo, la Corte opera un'ulteriore, rilevante, considerazione in punto di obblighi unionali: spesso, infatti, si enfatizza il fatto che l'Unione europea fissa standard minimi nel contrasto ai reati in materia di stupefacenti, potendo gli Stati membri adottare soluzioni più rigorose. Ciò non significa, tuttavia, che venga in secondo piano l'esigenza di adottare, a livello europeo, soluzioni che assicurino livelli uniformi di tutela dei diritti delle persone interessate. Infatti, l'UE ha sia un interesse a garantire il più ampio livello di mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale, compresi i provvedimenti di confisca, nell'intero spazio giuridico europeo, senza che ciò sia ostacolato dall'opposizione di limiti, a livello nazionale, derivanti dalla necessità di rispetto di standard domestici di tutela dei diritti costituzionali degli interessati; sia mira ad assicurare a tutti gli interessati gli standard minimi di tutela dei diritti loro riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra cui è ricompreso anche il diritto di proprietà (art. 17 CDFUE) e il diritto di difesa giurisdizionale (artt. 47 e 48 CDFUE).

Corroborano tale interpretazione restrittiva e costituzionalmente orientata anche considerazioni di diritto comparato, tratte dall'ordinamento tedesco. Invero, anche la Corte costituzionale federale tedesca (sent. 14 gennaio 2003, 2 BvR 564/95), in un caso relativo a una forma di confisca analoga a quella “allargata” italiana (*Erweiterter Verfall*), ne ha escluso il contrasto con i principi costituzionali di proprietà e di presunzione di innocenza, sottolineando però la necessità di sottoporla a un'esegesi restrittiva che esiga che il giudice si convinca della provenienza illecita dei beni, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto.

5.6. In conclusione, si ritiene che la disposizione censurata sia costituzionalmente legittima a condizione che sia sottoposta alla interpretazione restrittiva e secondo la sua *ratio* sopra delineata. Si forniscono in questo modo al giudice *a quo* «margini di apprezzamento per escludere l'applicazione della confisca nelle ipotesi in cui, alla luce di tutte le circostanze del caso e delle allegazioni dell'imputato, non sia convinto che i beni – pur sproporzionati ai suoi redditi dichiarati, e dei quali egli non sia in grado di giustificare la provenienza lecita secondo i criteri indicati dall'art. 240-*bis* cod. pen. – costituiscano il provento, o siano stati acquistati con il provento, di attività delittuose ulteriori rispetto a quella per la quale è stata pronunciata condanna; ma abbia piuttosto motivo di ritenere che il fatto di reato sia occasionale, e pertanto non espressivo di quell'*habitus* criminoso che, solo, potrebbe supportare la presunzione legislativa in parola».

6. Gli argomenti a sostegno della seconda questione (“retroattività” della confisca).

Nella seconda ordinanza di rimessione – come anticipato – si censurava anche l’illegittimità del diritto vivente secondo cui la confisca allargata in esame potrebbe e dovrebbe essere disposta “retroattivamente” anche in caso di condanna o patteggiamento per reati commessi prima dell’entrata in vigore della norma che ha previsto quel reato tra quelli ai quali si applica la confisca allargata: nel caso di specie ai reati di cui all’art. 73 c. 5 T.U. stup. commessi prima dell’entrata in vigore della modifica apportata dal “decreto Caivano” all’art. 85-*bis* T.U. stup.

In effetti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla confisca allargata si applica la disciplina prevista per le misure di sicurezza all’art. 200 c. I c.p., richiamato dall’art. 236 c.p., a tenore del quale le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, che coinciderebbe con il momento in cui viene pronunciata la sentenza di primo grado (sono citate, tra le altre, Cass. sez. IV, 20 marzo-8 aprile 2024, n. 14095; Cass. sez. VI, 23 ottobre-5 novembre 2024, n. 40620).

Tale orientamento – riconosce lo stesso giudice *a quo* – è coerente con la previsione costituzionale di distinguere le garanzie previste per le pene (e per le sanzioni amministrative di natura punitiva) dall’art. 25 c. 2 Cost. da quelle previste per le misure di sicurezza dall’art. 25 c. 3 Cost., che sancisce il principio di legalità ma non quello di irretroattività sfavorevole.

Tuttavia – osserva il rimettente – la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 24/2019⁴, facendo applicazione della giurisprudenza della Corte EDU, ha stabilito che la confisca “per sproporzione” (*genus* che racchiude sia quella allargata sia quella di prevenzione) dev’essere dotata di una base legale «di adeguata qualità» che consenta ai destinatari di poterne prevedere l’applicazione: ciò in ragione del fatto che essa incide in maniera significativa sui diritti di iniziativa economica e di proprietà, tutelati a livello

⁴ Corte cost., sent. 24 gennaio 2019 (dep. 27 febbraio 2019), n. 24, con nota, tra gli altri, di BASILE F., MARIANI E., *La dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie preventiva dei soggetti “abituamente dediti a traffici delittuosi”: questioni aperte in tema di pericolosità*, in *DisCrimen*, 2019; GRASSO G., [Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale](#), in questa *Rivista*, 14 febbraio 2020; MAIELLO V., *La prevenzione ante delictum da pericolosità generica al bivio tra legalità costituzionale e interpretazione tassativizzante*, in *Giur. cost.*, fasc. 1/2019, p. 332; Id., *Gli adeguamenti della prevenzione “ante delictum” nelle sentenze costituzionali nn. 24 e 25*, in *Dir. pen. e proc.*, 2020, fasc. 1, p. 107 ss; MANNA A., *La natura giuridica delle misure di prevenzione tra diritto amministrativo e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2, 2020, p. 1064 ss.; MAUGERI A. M.-PINTO DE ALBUQUERQUE P., [La confisca di prevenzione nella tutela costituzionale multilivello: tra istanze di tassatività e ragionevolezza, se ne afferma la natura ripristinatoria \(C. cost. 24/2019\)](#), in questa *Rivista*, 29 novembre 2019; MAZZACUVA FR., *L’uno due dalla Consulta alla disciplina delle misure di prevenzione: punto di arrivo o principio di un ricollocamento sui binari costituzionali?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 987 ss.; PELISSERO M., *Le misure di prevenzione*, in *DisCrimen*, 13 febbraio 2020; DELLA RAGIONE L., *Le misure di prevenzione nello specchio del volto costituzionale del sistema penale*, in *DisCrimen*, 20 aprile 2020; e, volendo, di FINOCCHIARO S., [Due pronunce della corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure di prevenzione a seguito della sentenza de Tommaso della Corte Edu](#), in *Dir. pen. cont.*, 4 marzo 2019.

costituzionale dagli artt. 41 e 42 Cost. e a livello convenzionale dall'art. 1 Prot. add. CEDU; norme sovraordinate da cui discende il predetto requisito di "prevedibilità".

Si menziona, in tal senso, che, in sede di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) – il cui art. 39 ha esteso l'istituto della confisca allargata a taluni reati tributari – il legislatore ha espressamente previsto, tramite l'aggiunta a tale articolo di un comma 1-*bis*, che la predetta disposizione si applichi alle sole condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge stesso (legge 19 dicembre 2019, n. 157).

7. La decisione della Corte sulla "retroattività" della confisca allargata.

Anche tale questione viene ritenuta non fondata e le ragioni vengono concisamente espresse dalla Corte al par. 6 del *considerato in diritto*.

Non si mette in discussione il fatto che, laddove singole ipotesi di confisca assumano natura punitiva, alle stesse trovi piena applicazione il principio di irretroattività *in malam partem* operante in materia penale (si menziona, ad esempio, la sentenza n. 196 del 2010, in relazione alla confisca dell'autoveicolo prevista dall'art. 186 cod. strada).

Tuttavia, la Corte afferma di condividere l'opinione del diritto vivente secondo cui la confisca allargata non possiede natura punitiva. Senza entrare nel merito della diatriba teorica circa la sua qualificazione o meno in termini di misura di sicurezza "atipica", osserva che «la giurisprudenza coglie certamente nel segno allorché esclude *ratio* e natura *stricto sensu* punitiva della misura.

Si richiama sul punto quanto già affermato nella sentenza n. 24 del 2019 con riferimento alla confisca di prevenzione, che condivide la medesima finalità della confisca allargata, essendo le due misure «altrettante *species* di un unico *genus*», quello della «confisca dei beni di sospetta origine illecita». In quella stessa pronuncia si era concluso (con valutazioni che saranno poi condivise anche dalla Corte EDU nella decisione 21 gennaio 2025, Garofalo c. Italia), che «nell'ottica del sistema, l'ablazione [di beni acquistati mediante la commissione di reati] costituisce non già una sanzione, ma piuttosto la naturale conseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina [...] un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità». In tal caso, la confisca del bene non ha «lo scopo di punire il soggetto per la propria condotta; bensì, più semplicemente, quello di far venir meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che tale rapporto si è costituito in maniera non conforme all'ordinamento giuridico», e così di neutralizzare «quell'arricchimento di cui il soggetto, se non fosse stata compiuta l'attività criminosa presupposta, non potrebbe godere». Sicché, «[i]n assenza di connotati afflittivi ulteriori, la finalità dell'ablazione patrimoniale ha, in tale ipotesi, carattere meramente ripristinatorio della situazione che si sarebbe data in assenza dell'illecita acquisizione del bene».

L'irretroattività della misura ablatoria in questione, dunque, non può trarsi dai principi operanti nella "materia penale" ex artt. 25 c. 2 Cost., 7 CEDU e 49 CDFUE, ma neppure deriva – come invece sostiene il rimettente – dalla norma convenzionale che tutela il diritto di proprietà, l'art. 1 Prot. add. CEDU (evocato per il tramite dell'art. 117 c. 1 Cost.), che non impedisce di disporre la confisca allargata anche in sede di condanna o patteggiamento per delitti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che preveda la confisca allargata in tali ipotesi, ma già costituenti reato all'epoca.

Tale conclusione, peraltro, è condivisa anche dalla Corte di Strasburgo, pronunciatisi su questioni analoghe relative a confische strutturalmente simili a quella in qui in esame (sent. 12 maggio 2015, *Gogitidze e altri c. Georgia*, par. 99; dec. 2 febbraio 2021, *Ulemek c. Serbia*, par. 64).

In altri termini, determinante è che al momento della commissione del fatto lucrogenetico quel fatto fosse già previsto come reato dalla legge e fosse già prevista la confiscabilità dei proventi derivanti da quel reato, quanto meno ai sensi dell'art. 240 c.p. In tale situazione, la persona non può fare alcun ragionevole affidamento meritevole di tutela quanto al proprio diritto di proprietà sui beni conseguiti tramite la commissione del reato: ciò in quanto – come detto *supra* (cfr. Corte cost. 24/2019) – quel delitto determina «un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà» in capo a chi ne ha acquisito la materiale disponibilità.

8. Note conclusive a margine della pronuncia.

La sentenza in commento presenta numerosi profili di interesse che meriteranno senz'altro ulteriori approfondimenti e, soprattutto, sforzi giurisprudenziali e dottrinali per dare seguito all'opera di riempimento di contenuti garantistici della disciplina della confisca allargata, in tutti gli ambiti in cui trova applicazione, anche ben oltre la materia degli stupefacenti. Un'opera che, come rende evidente il giudizio di costituzionalità in esame, è essenziale per mantenere l'istituto della confisca allargata entro confini di legittimità e, quindi, per non rinunciare a questo strumento particolarmente utile ed efficace nel contrasto della criminalità da profitto, ormai previsto e imposto anche dalle fonti sovranazionali del diritto dell'Unione europea.

Riservando ad altra sede più approfonditi commenti, sia consentito svolgere qualche riflessione "a caldo".

8.1. Anzitutto, la pronuncia in commento assume senza dubbio una spiccata rilevanza pratica, per le sue ricadute immediate nei numerosi procedimenti penali che interessano proprio la fattispecie di cui all'art. 73 c. 5 T.U. stup. Ciò è tanto più vero con riferimento a quelle (frequenti) ipotesi in cui sia contestata non già la condotta di "cessione", bensì quella di "detenzione" con finalità di spaccio di sostanza stupefacente. In queste ultime ipotesi, infatti, non è rinvenibile alcun profitto derivante direttamente dal reato per cui si procede, trattandosi di una forma di incriminazione "anticipata" di una condotta di per sé non produttiva di profitto, ma solo finalizzata al successivo conseguimento di vantaggi economici derivanti dalla cessione dello stupefacente

detenuto. A fronte di un'imputazione per detenzione di stupefacente non per uso personale, dunque, anche qualora il reo sia contestualmente trovato nella disponibilità di beni o denaro di ingente valore, non può essere disposta l'ordinaria confisca (e quindi neppure il sequestro preventivo) del profitto del reato, né in forma diretta né per equivalente. L'unico strumento ablatorio utilizzabile è, dunque, proprio la confisca allargata di cui all'art. 240-*bis* c.p. (e il sequestro preventivo ad essa prodromico) in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 85-*bis* T.U. stup.

Le ordinanze di rimessione da cui origina la sentenza in commento avevano però dubitato che fosse legittimo il ricorso, peraltro obbligatorio, ad una forma di confisca tanto invasiva (ideata in origine per contrastare più efficacemente la criminalità organizzata) in relazione a fattispecie delittuose di così modesta gravità ed offensività, che generano tipicamente altrettanto modesti profitti o addirittura – come nell'ipotesi anzidetta di mera detenzione – non ne generano affatto.

Tali dubbi, di certo non peregrini, non colgono tuttavia nel segno, per le ragioni che la Corte ha avuto modo di tratteggiare già nella sentenza n. 33 del 2018; ragioni oggi ribadite e ulteriormente sviluppate dalla sentenza in commento.

In primo luogo non è dirimente il fatto che il delitto sia di modesta gravità e offensività. Ciò in quanto la confisca *non* mira a *punire* più severamente il reo per *quel* fatto: non intende infliggergli una sanzione ulteriore per retribuire maggiormente l'illecito, bensì mira a privarlo di una ricchezza che non si è formata nei modi consentiti dalla legge, in quanto derivante da ulteriori e diverse condotte delittuose che hanno permesso a quella persona di arricchirsi illecitamente. Non si tratta quindi di valutare la proporzionalità del complessivo compendio sanzionatorio apprestato rispetto alla gravità del reato-spia commesso (cioè la proporzionalità c.d. "retrospettiva"⁵).

Inoltre, non è neppure dirimente che il delitto di cui all'art. 73 c. 5 non sia di per sé generatore di ingenti profitti. Non certo a caso, infatti, la Corte costituzionale indica che requisito indefettibile dei "reati-spia" della confisca allargata è non il loro "carattere lucrogenetico", ma la loro "potenzialità lucrogenetica". Questa sottile differenza mette in luce che non importa quali profitti il reato-spia abbia direttamente generato (profitti che sarebbero infatti suscettibili dell'ordinaria confisca diretta e per equivalente), ma occorre invece accertare se quel reato sia effettivamente una "spia" della commissione di ulteriori condotte delittuose che hanno generato profitti illeciti. Ciò in quanto – è bene sottolinearlo nuovamente – la confisca allargata serve a recuperare i proventi derivanti da altre e diverse condotte criminose, rimaste "sommese", cioè non accertate processualmente oltre ogni ragionevole dubbio e per questo motivo non punite con alcuna pena detentiva o pecuniaria: condotte però rispetto alle quali il giudice deve dirsi convinto che siano state commesse e convinto che abbiano generato quella ingiustificata e sproporzionata ricchezza che la confisca allargata si propone di recuperare⁶.

⁵ Sulla distinzione tra proporzionalità "prospettica" e proporzionalità "retrospettiva" si veda VIGANÒ F., [La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale: un primo bilancio](#), in *questa Rivista*, 8 gennaio 2025.

⁶ Sul meccanismo presuntivo sotteso alla confisca allargata (e di prevenzione), ove legato a un dato "neutro" di sproporzione patrimoniale, si vedano le osservazioni critiche – mosse però prima dell'evoluzione

In astratto – cioè sul piano ove opera per definizione il legislatore – risponde a un dato esperienziale empiricamente fondato, e per questo ragionevole secondo la Corte al metro dell’art. 3 Cost., quello per cui chi cede (anche modeste quantità di) stupefacente o lo detiene per cederlo a terzi *può* trarre da tale attività fonti illecite di reddito⁷. Del resto è parimenti assodato che quasi ogni forma di spaccio al dettaglio, anche laddove la singola persona non sia inserita in più gravi ed estesi contesti di criminalità organizzata, alimenta almeno indirettamente quest’ultima, che mantiene il monopolio (a monte) del traffico di sostanze che viene poi distribuito nelle più diverse modalità e quantità.

Scendendo però dal piano astratto a quello concreto, occorre precisare a quali condizioni il “reato-presupposto” può essere effettivamente considerato dal giudice una “spia” della commissione di altre condotte criminose lucrogenetiche. Perché, come detto, solo a condizione che lo sia, l’applicazione della confisca può dirsi giustificata e quindi legittima.

Per tale ragione la Corte non si limita a ritenere non fondate le questioni sollevate, ma – con una sentenza interpretativa di rigetto – offre indicazioni concrete per effettuare quella *reductio ad legitimitatem* che può e deve essere realizzata in via interpretativa dai giudici comuni (compresi gli odierni rimettenti) e dai pubblici ministeri nel maneggiare questo strumento ablatorio.

Si tratta, come si è detto, di una interpretazione restrittiva secondo la *ratio* del sequestro e della confisca in questione, che passa attraverso l’accertamento di un nutrito novero di requisiti applicativi, che abbiamo già sopra passato in rassegna (cfr. *supra* § 5.5.).

In sostanza, la confisca allargata – ma anche il sequestro preventivo ad essa finalizzato (pur con le naturali diversità probatorie legate alla fase procedimentale anticipata) – non può essere disposta su tutto ciò che di sproporzionato al reddito si trovi in possesso del reo, per il solo fatto di essere riconosciuto responsabile del reato-presupposto.

Un simile automatismo deve ritenersi precluso proprio in quanto trasformerebbe la misura in una ablazione in nessun modo parametrata all’accertamento dell’entità dell’arricchimento illecito conseguito dal reo: in assenza di tale concreto accertamento non può dirsi che la misura sia meramente “ripristinatoria” (cioè abbia l’effetto di sottrarre alla persona beni di valore non superiore a quelli effettivamente derivanti da

giurisprudenziale che ha operato un’interpretazione restrittiva e orientata della norma – svolte ad esempio da: A. BALSAMO, V. CONTRAFATTO, G. NICASTRO, *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, Giuffrè, Milano, 2010; nonché MANGIONE A., *La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale*, Padova, 2001; nonché V. N. D’ASCOLA, *Il progressivo sdoppiamento della confisca come risposta dell’ordinamento al fatto-reato e come strumento di controllo delle manifestazioni sintomatiche di pericolosità*, in *La giustizia patrimoniale penale* a cura di Bargi-Cisterna, all’interno di *Diritto e procedura penale*, collana diretta GAITO-ROMANO-RONCO-SPANGHER, I, p. 173 ss.; MAZZA O., *La decisione di confisca dei beni sequestrati*, in di Furfaro S., *Misure di prevenzione*, in *Diritto e procedura penale*, collana diretta da GAITO-ROMANO-RONCO-SPANGHER, 2013, p. 480 ss.

⁷ Sul punto si veda anche la sentenza 13 luglio 2021, *Todorov e altri c. Bulgaria*, che ha rinvenuto una violazione dell’art. 1 Prot. add. CEDU anche in ragione dell’estrema ampiezza dei reati-presupposto contemplati dalla normativa bulgara, non tutti caratterizzati da una *idoneità a generare redditi illeciti*.

reati) ed elevata diviene la probabilità che essa apprenda ben più del dovuto, finendo per impoverire la persona più di quanto questa si sia illecitamente arricchita, infliggendogli quindi una sanzione ulteriore, che acquista inevitabilmente connotati punitivi⁸. Connotati punitivi che, oltre ad essere stridenti con la *ratio* della misura (che è appunto quella di ripristinare e non di punire), ne determinano anche l'illegittimità costituzionale, non potendosi infliggere sanzioni punitive in relazione a quei reati "sommersi" non processualmente accertati in via definitiva oltre ogni ragionevole dubbio: vi osterebbe anzitutto il disposto dell'art. 27 c. 2 Cost. che garantisce la presunzione di non colpevolezza.

8.2. In altri termini, l'*obbligatorietà* della confisca in esame *non* comporta l'*automatica* applicazione della stessa in caso di condanna per il reato-presupposto.

Ciò, si badi, non equivale a trasformare in "facoltativa" la confisca, il che implicherebbe anche valutazioni discrezionali del giudice ulteriori rispetto al mero accertamento delle varie condizioni applicative della misura. Significa, piuttosto, che esistono condizioni applicative che si traggono da un'interpretazione orientata della norma, che devono necessariamente essere accertate in concreto perché solo all'esito del loro completo positivo accertamento deve obbligatoriamente applicarsi la misura ablatoria.

Invero, le condizioni in presenza delle quali la confisca *deve* essere disposta dal giudice sono state nel tempo precisate e riempite di contenuto dalla giurisprudenza (e dalla dottrina), e possono essere compendiate nei seguenti sei passaggi logico-argomentativi:

i) l'accertamento pieno (all'esito del giudizio, per disporre la confisca) o di gravità indiziaria (al fine di disporre il sequestro preventivo) della responsabilità penale per il "reato-presupposto", anche detto "reato-matrice" o "reato-spia", che deve ritenersi integrato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi;

ii) l'accertamento che il fatto – per le sue connotazioni concrete e secondo tutti gli elementi acquisiti agli atti del procedimento – non risulti isolato o, comunque, occasionale, bensì sia espressivo di «un *habitus* criminale dal quale l'autore abbia verosimilmente tratto profitti illeciti».

iii) l'accertamento della titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica;

iv) l'accertamento che tale sproporzione sia espressiva di uno «squilibrio incongruo e significativo» e non solo di una lieve divergenza tra redditi o attività e patrimonio detenuto;

⁸ Per una più approfondita riflessione circa il concetto di natura "ripristinatoria" della confisca e circa le condizioni alle quali la quantificazione del profitto illecito da confiscare sia coerente con tale natura-funzione della misura, sia consentito il rinvio a FINOCCHIARO S., [Riflessioni sulla quantificazione del profitto illecito e sulla natura giuridica della confisca diretta e per equivalente](#), in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.*, n. 3/2020, p. 322 ss.

v) l'accertamento che tale arricchimento significativamente sproporzionato non sia avvenuto in un momento manifestamente distante da quello in cui risulta essere stato commesso il "reato-spia", secondo il canone della c.d. "ragionevolezza temporale", *rectius* "congruenza temporale"⁹;

vi) l'accertamento del mancato adempimento da parte del reo dell'onere di allegazione di elementi che rendano credibile la provenienza lecita dei beni e che siano idonei a far cadere la presunzione di origina illecita dell'arricchimento, presunzione che è dunque sempre relativa e non assoluta.

8.3. A queste sei condizioni che erano già *in nuce* nel diritto vivente formatosi successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018, riteniamo possa aggiungersi anche una (settima) ulteriore condizione.

Essa può ricavarsi estendendo, con le dovute distinzioni, quell'ulteriore requisito che è stato elaborato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019 in relazione alla confisca di prevenzione che – come si è già rammentato – fa parte del medesimo *genus* delle confische della ricchezza di origine illecita e possiede la medesima finalità e natura ripristinatoria.

In quella pronuncia era infatti stata indicata anche la necessità di assicurare che sussista una "ragionevole congruenza" tra il *quantum* confiscabile e l'entità dell'arricchimento illecito. Con riferimento alla confisca di prevenzione, che presuppone l'accertamento delle c.d. "fattispecie di pericolosità" indicate dall'art. 4 d.lgs. 159/2011 (cod. antimafia), tale requisito impone al giudice di domandarsi se il valore dei beni oggetto di ablazione sia compatibile con la tipologia di attività delittuosa di cui è indiziato il proposto: ad esempio un indiziato per una serie di piccole truffe di poche migliaia di euro (quindi un "pericoloso generico" *ex art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011*) non potrà essere destinatario, anche a fronte di una sproporzione patrimoniale milionaria, di una confisca pari a un milione di euro; proprio perché non è ragionevole presumere che tutto quel patrimonio sproporzionato possa essere provento di quella specifica tipologia di attività criminosa. In termini simili, e forse ancor più rigorosi, tale requisito è stato ritenuto determinante anche nella recente sentenza della Corte EDU *Isaia c. Italia*, secondo cui è necessario che le autorità nazionali accertino – anche in via presuntiva, ma

⁹ Su questo requisito, con riferimento alla confisca allargata, cfr. Cass., Sez. un., sent. 25 febbraio 2021 (dep. 15 luglio 2021), n. 27421, Pres. Cassano, est. Boni, ric. Crostella e al. annotata su [questa Rivista](#); nonché, Cass., sez. VI pen., 17 gennaio 2023-13 marzo 2023, n. 10684, Pres. Di Stefano, Rel. De Amicis, ric. Del Gaudio, sempre annotata su [questa Rivista](#). Già in precedenza, si vedano Cass., sez. I pen., 23 gennaio 2018, n. 9984; Cass., sez. I pen., 12 aprile 2019, n. 22820, ma anche Cass., sez. I pen., 17 maggio 2019, n. 35856; Cass., sez. I pen., 6 giugno 2018, n. 36499. Con riferimento alla confisca di prevenzione, *mutatis mutandis* cfr. Cass., sez. VI pen., 6 settembre 2021-7 ottobre 2021, n. 36421; Cass., sez. V pen., 23 novembre 2020-14 gennaio 2021, n. 1543; e Cass., sez. II pen., 13 marzo 2018-27 marzo 2018, n. 14165, con nota di B. ROSSI, *Le condizioni per l'applicabilità della confisca dei beni degli appartenenti ad associazioni mafiose*, in *Cass. pen.*, 2018, n. 7-8, p. 2382 ss. e D. ALBANESE, [Confisca di prevenzione: smussato il requisito della 'correlazione temporale'](#), in *Dir. pen. cont.*, n. 4/2018, p. 193 ss.

con argomentazioni specifiche e circostanziate – un nesso tra i beni da sottoporre a confisca e le attività illecite poste in essere dal destinatario della misura¹⁰.

Mutatis mutandis, nell’ambito della confisca allargata tale principio implica il dovere del giudice di porsi un ulteriore quesito prima di disporre la misura, chiedendosi cioè se il valore dei beni che si intendono confiscare sia ragionevolmente congruente ai profitti che la tipologia di condotte criminose non contestate al condannato, ma che si presume essere state commesse dallo stesso, sono in grado di produrre.

In questo senso depone anche una recente pronuncia della Cassazione secondo cui *“In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., quest’ultima si giustifica se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose ascritte al condannato risultino essere state fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita lo stesso non sia stato in grado di giustificare”* (Cass. sez. VI n. 30633/2024, Celotto). Tale arresto giurisprudenziale andrebbe quindi inteso come richiedente l’accertamento del requisito della “ragionevole congruenza” da parametrare necessariamente non al profitto illecito del reato-spia ascritto al condannato (giacché non è quel profitto che la confisca allargata mira ad apprendere), ma appunto alle ulteriori condotte delittuose che la legge permette di presumere in presenza di tutti gli ulteriori requisiti sopra indicati.

Tentando un’esemplificazione: a un imputato per art. 73 c. 5 T.U. stup. per cessione di pochi grammi di hashish o marijuana rispetto al quale emergano elementi per ritenere che abbia tenuto condotte analoghe negli ultimo anno, potranno essere confiscati beni sproporzionati al reddito entrati nel suo patrimonio in questo arco temporale entro un limite di ragionevole provenienza da delitti di quella specie, che dovrà quindi verosimilmente contenersi entro le migliaia di euro; se non sapesse giustificare l’acquisto di un immobile da un milione di euro, quell’intero immobile non sarebbe invece confiscabile per intero: saranno al più necessari ulteriori indagini per verificare l’eventuale commissione di diversi e più gravi reati che abbiano permesso una così ingente locupletazione e procedere separatamente per tali fatti.

Diverso sarebbe il caso di un soggetto, imputato per una cessione di numerosi Kg di cocaina o eroina, rispetto al quale emergano elementi per ritenere che abbia tenuto condotte analoghe negli ultimi tre anni (ad esempio sulla base di conversazioni

¹⁰ In particolare, la pronuncia *Isaia c. Italia* afferma: «it [is] necessary that the domestic authorities establish a link between the assets to be confiscated and the predicate offences which had presumably been committed by the person in question». Su questa sentenza si veda la lucida nota di TRINCHERA T., [Patrimoni sproporzionati e automatismi presuntivi: la Corte EDU richiama i giudici italiani al rispetto delle garanzie in materia di confisca di prevenzione](#), in *questa Rivista*, 3 novembre 2025, ove perspicuamente si osserva altresì che «una simile interpretazione, però, finisce per restringere in modo significativo l’ambito di operatività della confisca di prevenzione, riducendola di fatto a mero surrogato della confisca penale»; laddove invece un «l’elemento qualificante di queste misure non è, infatti, la possibilità di riferire il singolo bene a un episodio criminoso specifico, accertato in sede giudiziale, ma l’esistenza di un quadro indiziario sufficientemente solido che consenta al giudice di affermare, in termini di ragionevole probabilità, che quel bene sia riconducibile a una più ampia e sistematica attività illecita alla quale il soggetto ha effettivamente preso parte» (*id est* il requisito della “ragionevole congruenza” come delineato dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale). Sulla funzione (probatoria) della fattispecie-presupposto nella confisca di prevenzione cfr. anche D. ALBANESE, *Cosa giudicata e confisca di prevenzione*, Milano, Giuffrè, 2024, 113 ss. e 352 ss.

rinvenute sul telefono, di precedenti penali e di polizia, di controlli sul territorio in compagnia di pregiudicati per reati della stessa specie, ecc.): tenuto conto della maggiore redditività dello spaccio di questo tipo di stupefacente e del più esteso arco temporale che viene in rilievo, anche la confisca di un immobile di elevato valore sproporzionato al reddito acquistato in quel periodo potrebbe essere suscettibile di confisca, in presenza di tutte le altre condizioni.

In conclusione, questo ulteriore requisito e l'interpretazione secondo la *ratio* (ripristinatoria) della misura in esame, comporta che l'entità complessiva del valore dei beni sproporzionati al reddito o all'attività svolta non rappresenti necessariamente l'importo da sottoporre a confisca, dovendo sempre lo stesso essere determinato in concreto, per evitare l'ablazione di patrimoni manifestamente incongruenti rispetto all'arricchimento illecito che è legittimo presumere in presenza di tutte le condizioni anzidette.

8.4. Venendo, infine, alla seconda questione sollevata, di particolare rilievo è altresì la decisione della Corte costituzionale di ritenere che la confisca allargata sia applicabile anche in relazione a fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della legge che preveda la confisca allargata in tali ipotesi, ma già costituenti reato all'epoca.

Saggiamente il giudice *a quo* – nel dubitare della legittimità del diritto vivente che già consentiva tale possibilità facendo applicazione dell'art. 200 c.p. – non aveva evocato parametri attinenti alla “materia penale” (artt. 25 c. 2 Cost., 7 CEDU), ma – prendendo atto della natura non punitiva della confisca in esame – aveva richiamato i parametri di cui agli artt. 42 e 1 Prot. add. CEDU (naturalmente per il tramite dell'art. 117 c. 1 Cost.).

Non vi è infatti dubbio, e la Corte lo ribadisce, che alle misure anche non formalmente definite come “pene”, ma di carattere sostanzialmente punitivo si applichi pienamente il principio di irretroattività *in malam partem* operante in materia penale. La confisca allargata, tuttavia, per le ragioni già sopra esposte (e già espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019 e recentemente dalla Corte di Strasburgo nella causa Garofalo c. Italia), è ritenuta di carattere meramente ripristinatorio¹¹. È dunque una misura limitativa del diritto di proprietà dalle finalità non punitive che chiama in causa il diverso statuto garantistico di cui agli artt. 41, 42 Cost. e 1 Prot. add. CEDU.

Come è noto, l'art. 1 Prot. add. CEDU è ormai da tempo interpretato dalla giurisprudenza di Strasburgo come contenente sia il principio di riserva di legge sia i suoi corollari di precisione-determinatezza e di prevedibilità, che mirano a evitare irragionevoli “sorpresa” e abusi del potere legislativo.

Confrontandosi proprio con tali principi, la Corte – confortata anche dalla giurisprudenza di Strasburgo¹² – conclude che non viene in rilievo alcun ragionevole

¹¹ Sul concetto di confisca (allargata e di prevenzione) quale misura meramente ripristinatoria sia qui consentito un rinvio a quanto espresso in S. FINOCCHIARO, *Confisca di prevenzione e civil forfeiture. Alla ricerca di un modello sostenibile di confisca senza condanna*, Giuffrè, Milano, 2022, p. 391 ss.

¹² Vengono citate dalla Corte le pronunce *Gogitidze e altri c. Georgia* del 2015 e *Ulemek c. Serbia* del 2021. Potrebbe altresì aggiungersi che anche nella sentenza 23 ottobre 2008, *Khuzhin e altri c. Russia* (par. 126)

affidamento meritevole di tutela quanto al proprio diritto di proprietà, se quando sono state tenute le condotte lucrogenetiche “sommese”, diverse dal delitto-spia, una disposizione di legge chiara e precisa prevedeva come reato quelle condotte e prevedeva che i proventi illeciti derivanti dalle stesse fossero confiscabili¹³.

In tal caso, infatti, la persona che ha tenuto quelle condotte aveva già modo di sapere che l’arricchimento conseguito con quelle condotte era geneticamente viziato e non avrebbe quindi maturato su di esso alcun affidamento tutelabile. Del resto l’art. 42 Cost. tutela la proprietà solo laddove acquistata nei modi previsti dalla legge e, pertanto – come già è stato affermato dalle Sezioni Unite *Spinelli* del 2015 e poi anche dalla Corte costituzionale nella sentenza 24/2019 e in quella odierna – la proprietà non può essere riconosciuta e tutelata dall’ordinamento, né può assolvere a una funzione sociale, quando sia stata acquistata *contra legem*, cioè in modo non conforme alle regole dell’ordinamento giuridico, e in particolare attraverso la commissione di un reato¹⁴.

Quello che il destinatario della misura non poteva prevedere, quindi, non era la confiscabilità di quei beni costituenti profitto illecito, ma solo la possibilità che quei beni venissero confiscati con un provvedimento regolato da una differente modalità probatoria: non già quella ordinaria, ma quella essenzialmente *presuntiva* ammessa dalla legge sopravvenuta.

Infatti, nel *genere* delle misure ablatorie del profitto, le varie ipotesi di confisca – quella ordinaria, quella allargata e quella di prevenzione – si distinguono non sul piano sostanziale (hanno tutte lo stesso *oggetto*: il profitto; e lo stesso *scopo-effetto*: ripristinare la situazione che si sarebbe data in assenza dell’illecita acquisizione del bene), ma

sembra accogliersi un significato di legalità racchiuso nell’art. 1 Prot. add. CEDU svincolato dal divieto di retroattività così come operante in materia penale ed essenzialmente fondato, invece, su mere esigenze di certezza e uguaglianza sottese all’idea di “stato di diritto” che rendono necessaria la presenza di una norma di legge chiara e precisa anche solo al momento della decisione giudiziale. Parimenti, nella sentenza 19 dicembre 2024, *Episcopo e Bassani c. Italia*, anche se non in riferimento alla confisca “allargata” ma a quella ordinaria, ai par. 152-154 si precisa il momento pertinente per valutare se la base giuridica della confisca fosse sufficientemente prevedibile. Tale momento viene individuato (come già nella sentenza *Paul Getty Trust e altri*, § 306), con l’emissione del provvedimento di confisca. Osserva sul punto la Corte che “è, infatti, in quel momento che un imputato deve essere consapevole dei requisiti giuridici che giustificano la confisca dei suoi beni, affinché egli possa essere in grado di verificare se le autorità interne abbiano osservato il diritto interno e possa impugnare efficacemente la misura”.

¹³ In altri termini, laddove il giudice si trovi ad applicare la confisca o il sequestro allargato per fatti commessi prima che il reato fosse inserito tra i reati-spia, la misura non potrà essere applicata se non siano in concreto presenti elementi probatori che permettano di individuare la tipologia degli ulteriori reati “sommersi” che si presumono commessi o se per tale tipologia di reati non era a quel tempo prevista la confiscabilità dei proventi.

¹⁴ Cfr. § 3 del considerato in diritto della sentenza *Spinelli*, cit. Si rammenterà il passaggio della sentenza delle Sezioni Unite *Spinelli* nel quale la Suprema Corte afferma: “[...] è sin troppo ovvio che la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta solo all’indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell’ordinamento giuridico [e che] non può, dunque, ritenersi compatibile con quella funzione l’acquisizione di beni *contra legem*, sicché nei confronti dell’ordinamento statale non è mai opponibile un acquisto inficiato da illecite modalità, così come, in ambito civilistico, un possesso acquistato con violenza o clandestinità non è utile all’usucapione (ex art. 1163 cod. civ.) e non è opponibile, se non dal momento in cui la violenza o clandestinità sia cessata, ai fini e per gli effetti che l’ordinamento giuridico ordinariamente riconnette alle legittime situazioni possessorie ed al loro protrarsi nel tempo” (§ 10 del considerato in diritto).

divergono solamente sul piano processuale delle modalità di prova dell'origine delittuosa di quel profitto¹⁵.

A ben vedere, dunque, ci sembra che la pronuncia in commento non ammetta l'applicazione retroattiva di una confisca non esistente al momento del fatto di reato, bensì affermi che, laddove l'ablazione del profitto di quel reato fosse già prevista nell'*an* e nel *quantum*, nessuna norma costituzionale o convenzionale che tutela la proprietà impedisce successivamente di disciplinare in modo diverso le regole probatorie sulla cui base disporre quell'ablazione (il *quomodo* della confisca). Conclusione, quest'ultima, certamente foriera di ricadute anche al di fuori dell'ambito dei reati in materia di stupefacenti, ben potendo valere anche per i reati commessi prima che gli stessi fossero man mano aggiunti nell'elenco dell'art. 12-*sexies* d.l. 306/92, poi art. 240-*bis* c.p., o prima che fosse introdotto l'art. 12-*ter* d.lgs 74/2000 in materia di delitti tributari¹⁶.

¹⁵ Analoghe considerazioni potrebbero peraltro *a fortiori* valere per la distinzione tra confisca del profitto in via diretta e per equivalente: anche in tal caso la differenza non è di sostanza, ma di forma, cioè di modalità esecutive: il recente arresto delle Sezioni Unite *Massini* della Cassazione n. 13783/2025, del resto, conferma che la *forma* diretta o per equivalente della confisca non determina alcuna mutazione *sostanziale* della sua natura giuridica, che dall'una si trasmette all'altra: entrambe perseguono il medesimo scopo e hanno il medesimo effetto che, nel caso della confisca del profitto è ripristinatorio.

¹⁶ Sull'introduzione della confisca allargata in materia di reati tributari, cfr., ad esempio, M. LANZI, *La confisca «in casi particolari», o «per sproporzione» post delictum*, in CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, Torino 2020.

**PRIME RIFLESSIONI SULLA DELEGA AL GOVERNO
NELLA L. 23 SETTEMBRE 2025, N. 132.
VERSO UNA RESPONSABILITÀ PENALE PER FATTO ARTIFICIALE?**

di Nicola Maria Maiello

Il contributo affronta in chiave critica alcune potenziali prospettive di esercizio della delega legislativa, relativa alla necessità di prevedere fattispecie di reato, fondate in particolare su paradigmi omissivi, in materia di intelligenza artificiale. La rilevanza penale di condotte omissive, tra gli altri, del produttore, del programmatore e del 'controllore' delle macchine intelligenti sembra, invero, essere condizionata ad una lettura soltanto retrospettiva, che favorisce uno scivolamento verso una logica disfunzionale del 'senno di poi'. L'incapacità di garantire un sicuro dominio sugli sviluppi operativi dei vari sistemi, inoltre, aumenta il rischio, anche in questo comparto di tutela, di ipotesi di responsabilità oggettiva 'da posizione'. In quest'ottica, si tenta di offrire qualche spunto per la costruzione di uno statuto di tipicità maggiormente compatibile con i principi di offensività, colpevolezza e proporzionalità dell'incriminazione. Da ultimo, il lavoro analizza gli effetti collaterali che l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale potrebbe provocare sull'attività medico-sanitaria, con il pericolo di inaugurare un nuovo capitolo della cd. medicina difensiva.

SOMMARIO: 1. Introduzione. La delega al Governo sancita all'art. 24, comma 5, lett. b), l. 132/2025. – 2. I dubbi su certe tecniche di incriminazione nell'esercizio del potere delegato. – 2.1. Oltre la delega: i rischi indiretti sull'esercizio dell'attività medico-sanitaria di un utilizzo massiccio dei sistemi di intelligenza artificiale. Verso un altro capitolo della medicina difensiva? – 3. Conclusioni.

1. Introduzione. La delega al Governo sancita all'art. 24, comma 5, lett. b), l. 132/2025.

La 'rivoluzione artificiale' ha ormai abbandonato quella portata etico-valoriale che ha segnato, come è inevitabile che accada dinanzi ai fenomeni di rinnovamento di natura innanzitutto culturale, la prima ondata di riflessioni sul tema dell'ingresso dei sistemi di intelligenza artificiale in tutti i livelli della nostra vita personale ed istituzionale, per entrare nel vivo dei suoi meccanismi applicativi a seguito dell'adozione del Regolamento europeo 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (*AI Act*), del 13 giugno 2024. Tale processo di cambiamento, al fine di evitare uno smottamento dell'intero sistema ordinamentale, fatto di principi costituzionali per i quali è passata la secolarizzazione dello Stato e del diritto (nondimeno, di quello penale), è ben consapevole di dover ricevere una sorta di investitura democratica, che crei le condizioni

di una convivenza tra umanesimo (anche giuridico) e progresso artificiale¹. Esso, così, colloca alla radice la valorizzazione della dimensione antropocentrica dell'utilizzo delle piattaforme digitali, evidenziata sin dall'art. 1, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132 – che, nel tentativo di adeguare l'ordinamento interno alla disciplina europea, introduce “disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” – sulla falsariga di quanto affermato nel primo *Considerando* dell'*AI Act*. Questa precisazione, tuttavia, rischia di assumere il sapore di una clausola di stile², in quanto la disciplina ora introdotta pretende di costringere entro valutazioni normative una realtà diversa da quella reale, attribuendo un ruolo preminente, al punto da volerne ricavare pure implicazioni consequenziali sul piano della responsabilità penale, sull'andamento di questi sistemi alla supervisione umana, incapace, come noto, di stare al passo con gli sviluppi generativi dell'IA³.

In questo contesto, si auspica, affidandone la realizzazione al legislatore delegato, dunque l'introduzione di fattispecie che colpiscano 'alla radice' le condotte apparentemente pericolose, anticipando il momento dell'intervento penale allo stadio del pericolo – anche presunto, se non addirittura al mero rischio secondo logiche

¹ È questa l'idea alla radice dello studio di F. PASQUALE, *Le nuove leggi della robotica. Difendere la competenza umana nell'era dell'intelligenza artificiale*, Luiss University Press, Roma, 2021.

² Parla di «vera e propria frattura antropocentrica» con riguardo «all'avanzare irruento dell'AI e degli algoritmi in campo giuridico», V. MANES, *L'oracolo algoritmico e la giustizia penale: al bivio tra tecnologia e tecnocrazia*, in *www.disCrimen.it*, 15 maggio 2020, p. 1.

³ Questo aspetto viene declinato in termini di “paradosso” da F. BASILE, B. FRAGASSO, *Intelligenza artificiale e diritto penale: prove tecniche di convivenza*, in *Dir. dif.*, 22 gennaio 2025, p. 5. La natura generativa di certi sistemi di intelligenza artificiale, segnatamente quelli di *machine learning*, la loro attitudine ad autonomizzarsi dalle originarie indicazioni del programmatore/sviluppatore, è un profilo segnalato pressoché da tutti i commentatori, al punto da poterlo assumere come presupposto d'indagine, tra cui, L. D'AMICO, *La misura della (im)prevedibilità. Modelli d'imputazione della responsabilità al tempo dell'intelligenza artificiale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2025, pp. 40 ss.; M. LANZI, *Uso di strumenti a intelligenza artificiale e imputazione della responsabilità penale: difficoltà ricostruttive e prospettive di intervento*, in *www.dirittodidifesa.it*, 24 gennaio 2025, p. 2; A. BALSAMO, [L'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia](#), in questa *Rivista*, 22 maggio 2024, pp. 2 ss.; O. BARRESI, *La inteligencia artificial a prueba del derecho penal: herramientas de evaluación del riesgo en la fase de determinación de la pena*, in G. FIORELLI, E. FRONZA, N. GUZMÁN, D. IPPOLITO, L. MARAFIOTI (a cura di), *Verdad y justicia en el proceso penal*, Ad Hoc, Buenos Aires, 2024, pp. 309 ss.; F. CONSULICH, *Il diritto penale al tempo dell'intelligenza artificiale. Prospettive punitive dopo l'AI Act*, in *www.dirittodidifesa.it*, 17 dicembre 2024, pp. 2 e 6; M. E. FLORIO, [Il dibattito sulla responsabilità penale diretta delle IA: “molto rumore per nulla”?](#), in questa *Rivista*, n. 2/2024, p. 6; L. LUPARIA, [La promessa della giustizia tecnologica](#), in questa *Rivista*, 1 agosto 2024, p. 4; A. MANGIONE, *Intelligenza artificiale, attività d'impresa e diritto penale. La «funzione di garanzia» nell'organizzazione e dell'organizzazione per la «sorveglianza dell'AI»*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 37 ss.; A.F. TRIPODI, *Uomo, societas, machina*, in *www.laegislazionepenale.eu*, 10 maggio 2023, p. 11; C. PIERGALLINI, *Intelligenza artificiale: da “mezzo” ad “autore” del reato?*, in *Riv. It. dir. proc. pen.*, 4/2020, pp. 1746 e 1760; F. BASILE, *Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine*, in *Dir. Pen. e Uomo*, 23 settembre 2019; A. CAPPELLINI, *Machina delinquere non potest? Brevi appunti su intelligenza artificiale e responsabilità penale*, in *www.disCrimen.it*, 27 marzo 2019, p. 6.

precauzionali teoricamente incompatibili con i principi di offensività ed *extrema ratio*⁴ – attraverso la punibilità, in particolare, di omissioni, tra gli altri, del produttore, del programmatore e del ‘controllore’ delle macchine intelligenti, che acquisterebbero rilevanza solo ad una lettura retrospettiva, assecondando una logica del ‘senno di poi’, e in assenza di un sicuro dominio sugli sviluppi operativi dei vari sistemi. Su questi soggetti, a tal proposito, non è affatto irrealistico ipotizzare la previsione di una pioggia di posizioni di garanzia, che assicurerebbe una massima estensione delle loro responsabilità penali verso ogni tipo di esigenza di rassicurazione general-preventiva.

Non si può ancora prevedere come verrà esercitata nel dettaglio la delega, in ragione della sua elasticità ed ampiezza, ma è possibile scorgere la potenziale incriminazione dell’omesso impedimento che quel sistema di IA assuma una certa torsione funzionale, certificando così il sacrificio del principio di colpevolezza sull’altare di esigenze di massimizzazione della tutela per il tramite della insidiosa e mascherata introduzione di forme di responsabilità oggettiva ‘da posizione’ e per fatto ‘altrui’, dove per quest’ultimo non s’intende un altro soggetto ma direttamente tali meccanismi informatici⁵. Ciò in quanto si esclude, almeno stando alle attuali acquisizioni della scienza informatica e ragionando rispetto ai sistemi di *machine learning*⁶ – che sono quelli

⁴ Lo segnala, in chiave critica, già F. CONSULICH, *Il diritto penale al tempo dell’intelligenza artificiale*, cit., p. 2, che censura l’utilizzo di «ogni formula penalistica ispirata alla precauzione» in quanto essa razionalizza «a posteriori una reazione nutrita da un’atavica, ritualistica, paura dell’ignoto, che da sempre accompagna lo sviluppo dell’uomo nella relazione con ciò che la scienza non abbia ancora illuminato».

⁵ In termini netti, lo affermo C. PIERGALLINI, *Intelligenza artificiale*, cit., p. 1763 che parla di «responsabilità oggettiva allo stato puro».

Un esempio particolarmente chiaro può rinvenirsi negli incidenti provocati dalle *self-driving cars*, ove, a seconda dei vari livelli di autonomia della macchina (puntualmente descritti da C. PIERGALLINI, *Intelligenza artificiale*, cit., p. 1752), l’operatore umano rischia di essere destinatario di una posizione di garanzia priva di un reale potere impeditivo, soprattutto nelle ipotesi di pericolo imprevisto. Su questa casistica, cfr. M. LANZI, *Self-driving cars e responsabilità penale. La gestione del “rischio stradale” nell’era dell’intelligenza artificiale*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 154 ss.; A. CAPPELLINI, *Profili penalistici delle self-driving cars*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2019, pp. 326 ss.

A tal proposito, proprio per superare l’incompatibilità di questi sistemi automatici con le tradizionali categorie penalistiche, V. MANES, *L’oracolo algoritmico*, cit., p. 4 si chiede se la soluzione debba rinvenirsi nella costruzione di nuovi concetti legali, come quella della «personalità giuridica artificiale» da attribuire alla macchina «in tutto o in parte self-driving (una sorta di e-personhood)», o, ad esempio, come quella di una peculiare forma di cooperazione colposa «capace di adattarsi alle interazioni uomo-macchina ed allo specifico “rischio di interconnessione”», mentre C. CUPELLI, *La sfida dell’intelligenza artificiale al diritto penale*, in L. DRY JANSKA, R. GIUA (a cura di), *Human trafficking in the artificial intelligence area*, Aracne, Roma, 2025, p. 58 ipotizza una «colpevolezza robotica», dotata, di requisiti come «l’autocoscienza, il libero arbitrio, l’autonomia morale».

⁶ Per tutti, cfr. L. FLORIDI e a., *AI4People – an ethical framework for a good AI society: opportunities, risks, principles, and recommendations*, in *Minds and Machines*, 2018, pp. 689 ss.; F. PASQUALE, *The black box society: the secret algorithms that control money and information*, Harvard University Press, Harvard, 2015.

Invero, a tali conclusioni si giunge anche stando alla stessa definizione di «sistema di IA» prevista all’art. 3, n. 1, dell’AI Act, al quale rinvia l’art. 2, n. 1, l. 132/2025, che lo descrive come «un sistema autonomizzato

di certo più problematici, in quanto il loro funzionamento non avviene in base ad algoritmi del tutto “espliciti” o solo in minima parte “impliciti”⁷ – che l’operatore umano possa prevedere sin dalla fase della programmazione tutte le molteplici e variegate direzioni che la piattaforma digitale può prendere⁸, in ragione della sua natura generativa, dipendente dalla qualità e dalla quantità delle informazioni che riceve, e che si alimentano continuamente grazie all’interazione con altre macchine con le quali è posta in connessione (*cloud computing*), nonché con i soggetti che la utilizzano; né, al contempo, possono riconoscersi in capo alla macchina intelligente requisiti minimi soggettivi⁹.

L’art. 24, comma 5, lett. b) prevede, infatti, una delega al Governo per l’introduzione di «*autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull’omessa adozione o sull’omessa adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l’utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l’incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato*».

A tal proposito, sembra interessante dedicare qualche riflessione a questo aspetto della delega, in ragione della possibilità di intervenire ancora nella messa a punto della fisionomia normativa dei provvedimenti derivanti dal suo esercizio, anche alla luce del pericolo di entrare in collisione con alcuni capisaldi del volto costituzionale del diritto penale, soprattutto con riguardo alle posizioni del distributore¹⁰ e del fornitore¹¹. Quest’ultima precisazione risulta necessaria, dal momento che l’art. 26 l. 132/2025 introduce, tra le varie misure penali, al comma 1 lett. a) e c), una circostanza aggravante comune all’art. 61, comma 11-*decies*, c.p. e una nuova ipotesi delittuosa ai sensi dell’art. 612-*quater* c.p. che hanno come destinatario la figura dell’utilizzatore dei sistemi di intelligenza artificiale come “mezzo” del reato. Così, pare ancor più opportuno impegnarsi in un’opera di indirizzo dell’esercizio della delega per evitare che vengano

progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali».

⁷ Chiara è la differenziazione operata da M.E. FLORIO, *Il dibattito sulla responsabilità penale*, cit., pp. 6 ss.

⁸ Anche perché, come osserva A. CAPPELLINI, *Machina delinquere non potest?*, cit., p. 10, la realtà operativa di queste piattaforme sarà sempre più caratterizzata dalla «*interazione in cloud di oggetti e soggetti, nel vasto mondo dell’Internet of things*», creando dimensioni reciprocamente annodate, in un «*più ampio sistema di distributed intelligence*» e rendendo, di conseguenza, sempre più complesso, laddove non impossibile, l’individuazione di un soggetto al quale è possibile addebitare colposamente un certo fatto.

⁹ Così, per tutti, C. PIERGALLINI, *op. cit.*, pp. 1768 ss.

¹⁰ Ai sensi dell’art. 3, par. 1, n. 7, del Regolamento UE 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (AI Act), 13 giugno 2024, il «*distributore*» è «*qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fornitore o dall’importatore, che mette a disposizione un sistema di IA sul mercato dell’Unione*».

¹¹ Il fornitore, ai sensi dell’art. 3, par. 1, n. 3 del medesimo Regolamento, è «*una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito*».

configurate posizioni di garanzia in capo a soggetti sol perché intervenuti nelle fasi della distribuzione e programmazione della piattaforma digitale, anche al fine di prevenire la possibile estensione – a seguito del consolidamento di corrivi indirizzi interpretativi volti ad slabbrare l'area di operatività di certe clausole di integrazione del fatto tipico – ai sensi dell'art. 40 cpv c.p.¹², della nuova incriminazione ora menzionata, che punisce, con una sanzione che rende applicabili anche le misure cautelari custodiali, varie condotte volte a contrastare il *deep fake*, tra cui quella di diffusione di «voci falsificate (...) mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità» che cagiona un «danno ingiusto ad una persona»¹³.

2. I dubbi su certe tecniche di incriminazione nell'esercizio del potere delegato.

Le ipotesi criminose per le quali è dettata la delega al Governo sarebbero di difficile costruzione e, in particolare, di dubbia compatibilità con un paradigma di ascrizione soggettiva del rimprovero penale per un fatto materiale ed offensivo. Sarebbe un complesso esercizio di tecnica descrittiva, anche per la sfuggevolezza del suo referente criminologico¹⁴, prevedere ipotesi omissive efficaci, legate alla fase della progettazione, della attuazione e della supervisione dei sistemi di intelligenza artificiale, poiché difficile sarebbe fotografare gli 'agenti patogeni' dell'offesa, nonché l'individuazione del soggetto capace di esercitare un controllo effettivo sull'intero ciclo vitale dei meccanismi informatici, e dunque in grado di riconoscere la *situazione tipica* dalla quale origina il comando. Si profila, in questo modo, il concreto rischio di allocare obblighi di supervisione inesigibili e, successivamente, di non essere realmente nelle condizioni di localizzare in quale fase si è avuto – o rischia di aversi – il punto di cedimento del sistema operativo, fondamentale anche ai fini dell'accertamento del nesso

¹² Pare difficile, infatti, ipotizzare, come condivisibilmente sostenuto da S. DE FLAMMINEIS, *Fattispecie penali nel contesto dell'intelligenza artificiale. Lo spunto del d.d.l. 1146/2024*, in *Sist. Pen.*, 9/2024, p. 15, l'applicazione, in chiave di estensione del fatto tipico, degli istituti di cui agli articoli 110 e 113 c.p., o anche della figura dell'autore mediato ex art. 48 c.p., in quanto questi sono riferiti ad una relazione plurisoggettiva nella quale la macchina intelligente non può rientrare, a meno di violare i confini segnati dall'analogia non consentita.

¹³ Sulla funzione preventiva della fattispecie introdotta all'art. 612-*quater* c.p. rispetto a questo biasimevole fenomeno, capace di provocare offese alle sfere più intime della persona offesa, cfr. S. DE FLAMMINEIS, *Fattispecie penali nel contesto dell'intelligenza artificiale*, cit., pp. 8-9, ad avviso del quale il delitto di nuovo conio riesce a «porre sufficiente rimedio» alle esigenze di contrasto delle pratiche di *deep fakes*. Dello stesso avviso sembra B. FRAGASSO, [Profili penalistici della legge sull'intelligenza artificiale: osservazioni a prima lettura](#), in questa *Rivista*, 16 ottobre 2025, §5.1, che osserva come il principale scopo di tutela della disposizione dovrebbe essere quello di repressione delle pratiche di *deepfakes porn*, stante l'incapacità dell'attuale assetto penalistico interno di ricomprendere quel fenomeno all'interno di figure criminose già presenti. La punibilità di quelle condotte, inoltre – rileva l'autrice – è richiesta anche dalla Direttiva europea 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

¹⁴ Sempre attuale le riflessioni di G. FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000, pp. 86 ss.

causale¹⁵, le cui regole di verifica, inoltre, potrebbero smarrire la loro capacità euristica in relazione a *fatti algoritmici*, replicando problematiche già affrontate rispetto alla responsabilità per danno da prodotto¹⁶, di cui il caso algoritmico può rappresentare «*un prolungamento ardito ed imperscrutabile*»¹⁷.

La qualità principale di questi sistemi operativi, l'essere cioè in grado di migliorarsi/autonomizzarsi costantemente grazie alla acquisizione e rielaborazione delle informazioni che recuperano e che ricevono, al punto da rendere imprevedibile – o non certamente prevedibile – le sfumature comportamentali dell'algoritmo (*black box*), finirebbe per costituire anche un serio impedimento alla loro controllabilità¹⁸ – che rappresenta *l'ubi consistam* dell'onere di *facere* impeditivo – quantomeno da parte di una persona fisica e/o giuridica. In quest'ottica, la sicura proliferazione di posizioni di garanzia avrebbe come esito l'apertura verso quei soggetti di un *rischio penale* illimitato, reso imprevedibile dalla attitudine espansiva dell'art. 40, comma 2, c.p. combinata alla capacità dei sistemi di IA di rendersi utili ad ogni utilizzo, anche illecito.

Il rischio che emerge in maniera evidente è lo scivolamento di queste forme di rimprovero verso il piano inclinato di schemi di responsabilità oggettiva, segnatamente derivanti dalla posizione che si ricopre all'interno dei quadri aziendali – potendo verosimilmente concentrarsi in capo alle persone giuridiche i principali interessi a finanziare la produzione di piattaforme digitali – stante la particolare difficoltà di setacciare le diverse responsabilità all'interno delle organizzazioni complesse, accentuata dalla inafferrabilità del controllo sui meccanismi algoritmici¹⁹. A tal proposito, non è affatto casuale che la delega preveda anche la riforma della disciplina della responsabilità degli enti, di cui il legislatore delegato è invitato a precisare «*i criteri di imputazione (...) per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente*» (art. 24, comma 5, lett. c)²⁰. Con questa ambigua formulazione, che mal si concilia con le caratteristiche d'indirizzo tipiche della delega del potere di legiferare²¹, il legislatore lascia aperti spazi ad una forma di responsabilità dell'ente che potrebbe intervenire sullo stesso art. 8 d.lgs. 231/2001, nella misura in cui fissa il principio di autonomia di quel tipo di responsabilità,

¹⁵ Esprimono analoghe perplessità C. CUPELLI, *La sfida dell'intelligenza artificiale al diritto penale*, cit., p. 60; A. MANGIONE, *Intelligenza artificiale*, cit., p. 180.

¹⁶ Su cui doveroso è il rinvio all'opera di C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Giuffrè, Milano, 2004.

¹⁷ C. PIERGALLINI, *Intelligenza artificiale*, cit., p. 1749 e, con riguardo al fenomeno della *black box*, «*che costituisce un 'marcatore' della fenomenologia del danno da prodotto*», p. 1760.

¹⁸ Proprio sul concetto di 'controllabilità' si sofferma V. MANES, *L'oracolo algoritmico*, cit., p. 2, elevandolo a perno della configurazione personocentrica e personologica del sistema penale, che, infatti, come rilevato da C. PIERGALLINI, *Intelligenza artificiale*, cit., p. 1748, «*dinanzi all'IA (...) inutile nascondere, rischia di apparire un arnese vecchio*».

¹⁹ A.F. TRIPODI, *Uomo, societas, machina*, cit., p. 11 e, prima ancora, C. PIERGALLINI, *ult. op. cit.*, p. 1754.

²⁰ Rilevano questo aspetto F. BASILE, B. FRAGASSO, *op. cit.*, p. 9.

²¹ Sul punto, cfr. C. CUPELLI, *La legalità delegata. Crisi e attualità della riserva di legge nel diritto penale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, pp. 154 ss.

creando una sorta di doppio binario di attribuzione della responsabilità o, più verosimilmente, aggiungendo un'ulteriore lettera al comma 1, dedicata ai casi di reati commessi attraverso sistemi di IA laddove il *fatto* fuoriesca dal raggio della prevedibilità del programmatore, sfugga dal dominio del soggetto incaricato a sorvegliarne l'andamento o, ricalcando la lett. a), non sia possibile risalire a quest'ultimo²².

Non sembra peregrino scorgere anche in relazione a questa vicenda normativa un utilizzo panoptico del diritto penale, mosso dalla valorizzazione di logiche tipiche del capro espiatorio²³ dove, in altre parole, l'individuazione di un responsabile (*rectius*, colpevole) serve a fornire una risposta tranquillizzante a problemi di complessa governabilità ma al contempo fonte di un'indubbia ansia sociale, che, di conseguenza, rischiano di alimentare uno stato di confusione e fibrillazione nella *società del rischio*.

Per questa ragione, la previsione di ipotesi incriminatrici riferite alle condotte omissive del fornitore e del distributore – ma nondimeno del supervisore, il quale è forse il soggetto più esposto a strumentalizzazioni imputative – del sistema, che – lo si sottolinea per maggiore chiarezza – nella sua fase genetica di 'lancio' non presenta alcun profilo di pericolo ed è *compliant* con il sistema di gestione del rischio e con i doveri informativi previsti dall'*AI Act* (artt. 9 ss. e 16 ss.), dovrebbe essere molto ben calibrata, al pari della configurazione delle correlate posizioni di garanzia, sul piano della tipizzazione di cautele adeguate e dello specifico rischio che s'intende prevenire²⁴. In questo senso, andrebbe evitato il ricorso a clausole di stile collegate ad eventi privi di una connotazione selettiva – lasciando così pieni poteri interpretativi alla giurisprudenza e, ancor prima, alle presunte vittime – privilegiando modelli rifiniti su un'immediata progressione tra pericolo e danno²⁵ – sul paradigma, ad esempio,

²² Individuano nell'art. 8 d.lgs. 231/2001 la disposizione in grado di aprire la disciplina sulla responsabilità degli enti alle ipotesi di reato da intelligenza artificiale, già A.F. TRIPODI, *Uomo, societas, machina*, cit., pp. 13 ss., spec. 15, ove afferma che «l'art. 8 rappresenterebbe una sorta di 'aggiustamento' giustificato dall'esigenze poste dalle organizzazioni complesse e dalla modernità robotica» e C. PIERGALLINI, *ult. op. cit.*, p. 1755. Pur valorizzando «la potenza suggestiva» dell'art. 8, che l'autore descrive come «di irresistibile fascino» in quanto «potenzialmente disegna traiettorie vent'anni fa forse impensabili, intercettando l'orbita di problematiche che si affacciano all'orizzonte», ne auspica «una sorta di 'aggiornamento'» normativo. Insiste sulla «responsabilizzazione della societas» attraverso l'art. 8 d.lgs. 231/2001 anche F. CONSULICH, *Il diritto penale al tempo dell'intelligenza artificiale*, cit., p. 16.

²³ Fanno riferimento a questa logica, proprio in relazione alla possibilità di individuare forme di responsabilità penale in capo alla figura del sorvegliante di questi sistemi algoritmici, M. LANZI, *Uso di strumenti a intelligenza artificiale*, cit., p. 7; F. BASILE, B. FRAGASSO, *op. cit.*, p. 14.

²⁴ F. CONSULICH, *Il diritto penale al tempo dell'intelligenza artificiale*, cit., p. 21; S. DE FLAMMINEIS, *Fattispecie penali nel contesto dell'intelligenza artificiale*, cit., p. 14; O. BARRESI, *Italian Report on Traditional Criminal Law Categories and AI*, in L. PICOTTI-B. PANATTONI (a cura di), *Traditional Criminal Law Categories and AI: crisis or palingenesis?*, in *Revue Internationale de Droit Pénal*, vol. 94, 1, 2023, pp. 269 ss.

²⁵ Sembra questa la prospettiva privilegiata anche da F. CONSULICH, *Il diritto penale al tempo dell'intelligenza artificiale*, cit., p. 2 che individua l'esigenza di una regolamentazione penale dell'IA soprattutto in ambito economico, e segnatamente in quello dei mercati finanziari, dove i comportamenti algoritmici distorti possono più agevolmente e immediatamente provocare offese. Proprio per rinvigorire l'apparato sanzionatorio in questo ambito della tutela, la l. 132/2025, all'art. 26, comma 2 e 4, introduce delle aggravanti

dell'omissione di soccorso – sul presupposto, connesso ad essenziali istanze di proporzionalità dell'intervento penale, tipiche della fase di valutazione del *bisogno di pena* nell'ambito delle valutazioni di politica-criminale, che quanto più lontana dalla realizzazione del danno si collocherà l'omissione, tanto più posticipata dovrà essere la sua rilevanza penale, soprattutto rispetto ad attività ad alto tasso tecnologico per le quali si rende più elastico il concetto di rischio consentito²⁶. Una simile conclusione, invero, si premurerebbe di schermare le posizioni dei soggetti coinvolti nella trama algoritmica da forme di imputazione imprevedibili derivanti dalle (in)capacità di verifica giudiziale del pericolo, anche quando nominalmente configurato nella sua versione più pregnante, del tutto abbandonata all'arbitrio delle intuizioni del giudice, in assenza di qualsiasi elemento fattuale in grado di orientare le sue valutazioni in punto di offensività. Così, la presenza di un evento dotato di coefficienti di tassatività adeguati al *rischio tipico* dell'attività avrebbe il pregio di introdurre una componente fenomenica in una vicenda opaca²⁷, di cui il canovaccio interno è destinato, fino a quel momento, a rimanere segreto²⁸. In questo modo, sarà anche l'accertamento processuale a trarne beneficio.

speciali nei casi di aggioaggio (art. 2637 c.c.) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF) per l'aver commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi algoritmici. Rileva delle asimmetrie applicative tra la circostanza aggravante comune introdotta all'art. 61-*decies* c.p. e le menzionate aggravanti speciali, B. FRAGASSO, *Profili penalistici*, cit., §7.3, determinate dal fatto che per l'integrazione di queste ultime sarà sufficiente il mero utilizzo di una piattaforma algoritmica per commettere il reato, senza la prova di un disvalore aggiunto consistente in un'offensività più accentuata derivante dall'uso del sistema di IA, come richiesto, invece, per l'applicabilità dell'aggravante comune. Tale aspetto pare non di poco momento considerando l'ampia definizione di sistemi di IA adottata dal Regolamento, che «*include anche tecnologie che non possono presumersi, in via assoluta, come più pericolose o insidiose rispetto alle ordinarie modalità di commissione dei reati*».

²⁶ L'AI Act prova, inoltre, ad assicurare l'operatività di sistemi di IA anche ad alto rischio attraverso la previsione di un «*sistema di gestione dei rischi*», di cui agli artt. 9 ss., attraverso l'imposizione di obblighi ai vari soggetti che intervengono nella filiera produttiva e operativa dell'algoritmo (artt. 16, 23, 24, 25, 26), nonché tramite la diretta categorizzazione del concetto di rischio legale in base ai diversi sistemi di IA, che pur non affrontando direttamente i profili di responsabilità penale, disciplina i livelli di rischio consentito che indirettamente rileveranno anche sul piano dell'intervento penale. Sul punto, anche F. CONSULICH, *op. cit.*, p. 13, che critica tale scelta normativa in quanto «*la classificazione operata a priori dal regolatore europeo potrebbe presentare profili di rapida obsolescenza e trovarsi così presto anacronistica*», nonché B. FRAGASSO, *Intelligenza artificiale e responsabilità penale. Principi e categorie alla prova di una tecnologia "imprevedibile"*, Giappichelli, Torino, 2025, pp. 176 ss.

²⁷ Ciò anche al fine di evitare che un evanescente ed indefinito concetto di rischio diventi «*strumento di politica-criminale diretto a sopperire all'incapacità del sapere scientifico di controllare e misurare i potenziali di offesa da esso stesso prodotti*», come rileva A. GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, in *Cass. Pen.*, 11/2017, p. 3885.

²⁸ B. FRAGASSO, *Intelligenza artificiale e crisi del diritto penale d'evento: profili di responsabilità penale del produttore di sistemi di I.A.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1/2024, pp. 287 ss. patrocinava una prospettiva opposta, che privilegia una anticipazione della tutela in ragione della crisi del diritto penale d'evento/danno in questo settore, determinato dalla imprevedibilità dei sistemi di intelligenza artificiale, che potrebbe dar luogo a forme di de-responsabilizzazione dei produttori delle piattaforme.

Al contempo, sul piano dell'elemento soggettivo richiesto, mentre le fattispecie dolose non sembrano dare luogo a particolari problematiche, è su quelle colpose – più adeguate in relazione ai 'danni algoritmici' – che vengono in rilievo i principali nodi²⁹, dovendosi privilegiare ipotesi di colpa specifica, sagomate in maniera 'sartoriale' sulla violazione di regole cautelari dall'elevato coefficiente di tecnicità³⁰, modellate sulle peculiarità dello specifico rischio da prevenire, investendo, dunque, molto sul piano della tipicità della colpa³¹. In questo modo, com'è stato pure osservato, si escluderà la responsabilità di coloro che sono intervenuti nelle fasi di programmazione, sviluppo, produzione e distribuzione nei casi di attento rispetto delle cautele laddove l'evento dannoso è il risultato di un decorso causale che fuoriesce dalle capacità di previsione di questi soggetti in ragione di cause sopravvenute da sole sufficienti a produrre l'evento lesivo³².

Il rischio di avventurose contestazioni da 'posizione' potrebbe, infine, altresì essere ridotto attraverso il ricorso alla rilevanza della sola colpa grave³³, quantomeno con riguardo alla figura del supervisore. L'utilizzo della colpa grave quale forma di limitazione del tipo colposo, d'altronde, è stato già sperimentato come tecnica politico-criminale³⁴ dal legislatore in relazione a vicende, ancorché collegate allo stato di emergenza pandemica, segnate da un'elevata cifra di incertezza del relativo quadro fattuale di riferimento, che rischiavano di aprire le porte a ipotesi di responsabilità oggettiva, come nel caso dell'art. 3-bis d.l. 44/2021, che, con una disposizione temporanea, ha introdotto la colpa grave come forma di imputazione per i fatti di omicidio e di lesioni colpose realizzati da esercenti le professioni sanitarie durante l'emergenza da Covid-19. Il comma secondo, inoltre, prevedeva dei criteri di orientamento della valutazione giudiziale del grado della colpa che, in ragione dell'analogo livello di oscurità procedurale e operativa che ha caratterizzato la stagione

²⁹ Da ultimo, L. D'AMICO, *La misura della (im)prevedibilità*, cit., p. 222.

³⁰ F. CONSULICH, *op. cit.*, p. 17.

³¹ F. GIUNTA, *Due colpe in una?*, in *www.disCrimen*, 9 novembre 2021, p. 1 che riconosce le maggiori garanzie sul piano della tipicità offerte dalla colpa specifica, «quando è autenticamente tale».

³² Lo rilevano S. DE FLAMMINEIS, *op. cit.*, p. 13; A.F. TRIPODI, *Uomo, societas, machina*, cit., p. 11. Non sembra della stessa opinione M. LANZI, *Uso di strumenti a intelligenza artificiale*, cit., p. 5 poiché si tratterebbe pur sempre di una «imprevedibilità prevedibile», quantomeno con riguardo ai «comportamenti autonomi del veicolo», nell'ambito delle *self-driving cars*. Anzi, tale ultimo autore ritiene che «un eventuale responsibility gap avrebbe, peraltro, l'effetto di minare profondamente il consenso sociale allo sviluppo delle tecnologie in argomento».

³³ Prospetta tale soluzione limitativa della responsabilità penale, A. MANGIONE, *Intelligenza artificiale*, cit., p. 398.

³⁴ Per uno studio approfondito sulla rilevanza della colpa grave nei vari ambiti penalistici, a partire dall'attività medico-chirurgica, cfr. F. POLI, *La colpa grave. I gradi della colpa tra esigenze di extrema ratio ed effettività della tutela penale*, Milano, 2021, pp. 76 ss., che farebbe ricorso ad un generale «innalzamento del grado della colpa penalmente rilevante», più coerente con un intervento penale sussidiario, che lo avvicini ad un modello *ultima ratio*, rendendo, inoltre, «l'incriminazione colposa rigorosa e restrittiva in modo da incriminare solamente quelle condotte incaute caratterizzate da apprezzabile disvalore normativo» (pp. 436-437).

emergenziale, potrebbero invero costituire un modello di riferimento per le fattispecie colpose in ambito di sistemi algoritmici³⁵.

Ciò che s'intende neutralizzare attraverso un utilizzo oculato – inteso, cioè, in termini di *extrema ratio* – del diritto penale in questo ambito, caratterizzato da continui processi operativi ad alta componente tecnologica, è una torsione meramente sanzionatoria dell'incriminazione, secondo una parabola che di recente ha segnato le vicende normative dei settori dell'ambiente e del lavoro e che, in linea più generale, ha colpito interi settori della legislazione complementare, favorita dal ricorso a reati formali che puniscono la violazione, anche in forma colposa e in una prospettiva sostanzialmente disciplinare, del dovere di adeguamento ai protocolli, del quale, in tale specifico contesto, non sempre si è in grado di riconoscere l'attitudine offensiva. Una contrazione della penalità avrebbe l'ulteriore effetto benefico di 'tranquillizzare' i professionisti sui rischi derivanti dalla loro attività, non intaccando, al contempo, lo

³⁵ Tale disposizione stabiliva che «ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da Sars-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità di risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato per far fronte all'emergenza». Siffatto costrutto normativo veniva, inoltre, recuperato dalla proposta di riforma della "responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario», redatta dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIDP) – e in particolare dal sottogruppo composto dai proff. S. SEMINARA, D. PULITANÒ, M. CAPUTO e integrato dai prof. M.L. MATTHEUDAKIS e A. PERIN – che prevedeva la limitazione della responsabilità ai soli casi di colpa grave e, ai fini della valutazione del grado della colpa, richiedeva che il giudice tenesse conto «tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della speciale difficoltà dei problemi affrontati, delle condizioni di lavoro e delle risorse disponibili, del tipo di rischio da gestire e della concreta situazione operativa, del livello di esperienza e di conoscenze tecnico-scientifiche possedute, delle motivazioni della condotta, delle gravi carenze organizzative».

Sul punto, M. CAPUTO, *Misura e grado della colpa*, in *Criminalia*, 2021, p. 243.

Ritiene B. FRAGASSO, *Profili penalistici*, cit., §8.3; ID, *Intelligenza artificiale e responsabilità penale*, cit., p. 723 che una limitazione della responsabilità del supervisore così costruita potrebbe, invero, introdurre una irragionevole disparità di trattamento, proponendo, «prima di introdurre una limitazione della colpa a beneficio dei supervisori dei sistemi di i.a.», di «attendere di avere maggiori conoscenze circa l'effettiva incidenza dell'intelligenza artificiale sulle capacità di controllo umano» (p. 724). L'autrice, tuttavia, a p. 730 offre, in una prospettiva *de iure condendo*, una possibile formulazione normativa, «che tenga conto delle difficoltà riscontrabili nell'ambito dell'attività di supervisione», limitando la sua responsabilità alla sola colpa grave nelle ipotesi di cui agli artt. 589, 590 e 590-bis c.p., che si avrà quando «la deviazione dalle regole cautelari è particolarmente rilevante (comma 2)». Al comma 3, poi, l'autrice prevede i criteri di valutazione del grado della colpa, di cui il giudice deve tenere conto, come «la rilevante divergenza tra il funzionamento atteso, così come riportato nelle istruzioni per l'uso, e l'effettivo funzionamento del sistema di i.a.; la speciale difficoltà riscontrata nel riconoscimento del pericolo; la speciale difficoltà tecnica nell'esercizio dell'intervento di arresto o di ripresa del controllo del sistema di i.a.». Esclude, invece, che la restrizione dei criteri imputativi alla sola colpa grave possa introdurre «un 'odioso' privilegio a esclusivo vantaggio di talune e ben determinate categorie economiche» A. MANGIONE, *Intelligenza artificiale*, cit., p. 400, che pure ritiene che «la delimitazione intende conformare la responsabilità penale alle peculiarità strutturali del fenomeno da regolare: l'imprevedibilità e l'opacità costitutive del deep learning» (p. 401).

sviluppo della ricerca informatica legata ai sistemi di IA, dalla quale inevitabilmente dipende il progresso scientifico³⁶.

Al contrario, con riguardo alla programmazione di sistemi di intelligenza artificiale fondati su algoritmi ‘pericolosi’ o viziati da difetti di costruzione che si ripetono sull’intera funzionalità del prodotto, potrebbero più agevolmente essere previsti reati costruiti sull’azione pericolosa, la cui tecnica descrittiva andrebbe ritagliata, anche stavolta, in relazione ai singoli ambiti di rischio, potendo ivi intervenire in un momento anticipato³⁷.

Tuttavia, su un piano di riflessione più generale, sarebbe auspicabile che prima ancora che ricorrere all’arnese penale, la messa in circolazione di siffatte piattaforme passasse per un vaglio certificativo/autorizzativo, oltre che per un controllo periodico, delle Autorità nazionali (in particolare, AgID e ACN), europee (come, ad esempio, il Comitato Europeo per l’Intelligenza Artificiale, che presenta anche ramificazioni nazionali) e ministeriali competenti³⁸, così da intervenire in via preventiva. Si ritiene, infatti, che il successo del complessivo ricorso a tali meccanismi operativi informatici dipenda innanzitutto dall’effettività dei poteri attribuiti alle agenzie nazionali, nella fase di verifica preliminare di adeguatezza e successiva di aggiornamento delle varie piattaforme, in un *discorso* che metta al centro il ruolo dello Stato e delle sue istituzioni *ad hoc* preposte.

A tal proposito, una soluzione dotata di maggiore efficacia, e di certo più coerente con l’assetto di principi sanciti in Costituzione, potrebbe rinvenirsi nell’allestimento di altre forme di responsabilità – rispetto alle quali il penale assumerebbe il ruolo di «*disciplina di chiusura*»³⁹ – tra cui quella civilistica, più compatibile con un suo fondamento su matrici oggettive⁴⁰, accompagnate da sanzioni di natura interdittiva e

³⁶ Dando luogo ad un possibile esito anestetico-paralizzante di condotte lecite, da cui deriva comunque la promozione di diritti fondamentali, a causa della presenza di una dose eccessiva di penalità, dovuta a componenti normative e/o interpretative (*chilling effect*). Su tale fenomeno, che ormai ha modellato una tecnica interpretativa interna al principio di proporzionalità, tra tutti cfr. A. GALLUCCIO, *Chilling effect*, in C. PIERGALLINI, G. MANNOZZI, C. SOTIS, C. PERINI, M. SCOLETTA, F. CONSULICH (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Milano, t. III, 2023, pp. 1261 ss.; N. RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 252 ss.

³⁷ Sembrano di questo avviso, in relazione alle ipotesi di sviluppo e messa in commercio di sistemi di intelligenza artificiale, F. BASILE, B. FRAGASSO, *op. cit.*, p. 16. Proprio B. FRAGASSO, *Intelligenza artificiale e responsabilità penale*, cit., p. 704 propone l’introduzione di una fattispecie che punisca «*chiunque produce o immette sul mercato un sistema di i.a. pericoloso per la vita o l’incolumità individuale*» che osserva anche che, dal momento che «*l’intelligenza artificiale può mettere in pericolo gli interessi più disparati, l’esplicitazione dei beni giuridici tutelati (vita e incolumità individuale) potrebbe rivelarsi opportuna*».

³⁸ Sembra auspicarlo anche B. FRAGASSO, *Intelligenza artificiale e responsabilità penale*, cit., p. 185.

³⁹ M. CAPUTO, *Politica criminale*, in *questa Rivista*, 5 aprile 2023, p. 4.

⁴⁰ Lo afferma in termini chiari, in particolare, C. PIERGALLINI, *ult. op. cit.*, p. 1758, secondo il quale «*a meno di prefigurare pionieristiche flessibilizzazioni di tali istituti, un ruolo centrale non potrà che spettare all’illecito civile, da sempre aperto a logiche di imputazione oggettiva del danno*».

sospensiva e, più in generale, amministrativa⁴¹, che possano arrivare fino alla ‘morte per spegnimento’ della macchina – da inquadrarsi all’interno dell’apparato sanzionatorio riservato all’ente e/o alla persona fisica proprietari, quasi una forma di confisca amministrativa in chiave preventiva, e non quale punizione diretta della piattaforma intelligente⁴² – sotto un controllo attento delle Autorità garanti, forse gli unici enti realmente in grado di svolgere compiti di garanzia con le competenze necessarie⁴³. Non è escluso, infatti, che, «*in un ambiente solcato da rischi tanto oscuri e, per certi versi, inquietanti*», un investimento significativo sull’intervento penale possa avere l’efficacia di una ‘tigre di carta’, lesta nell’attirare consenso ma abile nel deludere aspettative di risultato⁴⁴.

Peraltro, perché questa materia possa essere disciplinata organicamente, come richiede l’*AI Act* e come ambiziosamente vorrebbe la recente legge, sarebbe necessaria una mappatura di tutti i variegati ed eterogenei sistemi di intelligenza artificiale che possono operare e, prima ancora, sarebbe opportuna una preventiva approvazione da parte dell’Autorità Garante e del Ministero competente *ratione materiae* di siffatti sistemi, come previsto in relazione all’ambito medico-sanitario, chiamati, per così dire, a superare un primo vaglio di ammissibilità, magari attraverso un elenco ministeriale soggetto a periodico aggiornamento. In questo modo, si riuscirebbe ad avere una gestione centralizzata da parte delle Autorità competenti di questi meccanismi informatici, al fine di garantire maggiore certezza nel loro utilizzo, in una prospettiva statocentrica e di responsabilizzazione delle istituzioni pubbliche: ciò pare imprescindibile soprattutto alla luce della legge 132/2025 che li qualifica come strumenti di “supporto” in alcune attività molto sensibili, come quella giudiziaria, non a caso definiti dallo stesso Regolamento europeo, proprio in relazione a quelli utilizzati nell’amministrazione della giustizia, «*per assistere le autorità giudiziarie nelle attività di*

⁴¹ Pare sostenerlo altresì F. CONSULICH, *Il diritto penale al tempo dell’intelligenza artificiale*, cit., p. 2. Per prospettive sanzionatorie integrate si veda l’approfondita opera di B. FRAGASSO, *Intelligenza artificiale e responsabilità penale*, cit., pp. 650 ss.;

⁴² Approfondiscono il dibattito sull’opportunità di prevedere una forma di punizione diretta della macchina intelligente, assumendo condivisibilmente una posizione di segno contrario, B. FRAGASSO, *Intelligenza artificiale e responsabilità penale*, cit., pp. 613 ss.; M.E. FLORIO, *op. cit.*, p. 11 ss.; C. PIERGALLINI, *ult. op. cit.*, pp. 1764 ss. e A. CAPPELLINI, *Machina delinquere non potest?*, cit., pp. 11 ss. A tal proposito, M. LANZI, *Uso di strumenti a intelligenza artificiale*, cit., p. 4 esclude altresì la possibilità di prevedere un «parallelismo» con la responsabilità dell’ente, che «*si riferisce pur sempre a colpe organizzative riconducibili all’agire di esseri umani*». Contraria sembra essere anche L. D’AMICO, *La misura della (im)prevedibilità*, cit., p. 173, la quale, tuttavia, non esclude un’inversione di prospettiva nel futuro prossimo, alla luce della «*variabilità e relatività di concetti come colpevolezza, responsabilità e punizione*», che potrebbero mettere in discussione «*i pilastri e le fondamenta del diritto penale*».

⁴³ Sul tavolo delle ipotesi, V. MANES, *L’oracolo algoritmico*, cit., p. 4 colloca anche la possibilità di prevedere nozioni «nuove» come quelle della «*colpa di programmazione o di automazione che coinvolgano, in prima battuta, l’impresa produttrice della macchina, sul modello appunto della product liability*».

⁴⁴ Secondo C. PIERGALLINI, *ult. op. cit.*, p. 1773 l’utilizzo del diritto penale come «*avamposto della tutela*» in questo settore «*è un atto di superbia intellettuale che occorre evitare*».

ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti», come «sistemi ad alto rischio, in considerazione del loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo a un giudice imparziale»⁴⁵. A indiziare negativamente il ricorso a diversi meccanismi algoritmici nello specifico settore dell'attività giudiziaria, poi, interviene l'eterogeneità del tipo di 'supporto' che può svolgere la macchina intelligente, che può pericolosamente spingersi fino all'ausilio nella valutazione della prova, alla decisione sul fatto, che, invero, «proiettando la valutazione del singolo caso sullo sfondo di generalizzazioni statistiche», si tramuta in una decisione sull'autore⁴⁶; laddove non addirittura al giudizio di pericolosità del soggetto, ove pure, *ex multis*, non è esclusa la penetrazione di *bias* cognitivi insiti nel sistema, generando «forme di inedita deresponsabilizzazione degli attori processuali, in particolare del giudice»⁴⁷, e sterilizzando il diritto di difesa, a seguito della inaccessibilità del funzionamento di tali meccanismi informatici che non consente di effettuare un controllo sulle sue risultanze⁴⁸.

In altre parole, non sarebbe ammissibile l'utilizzo, in relazione allo svolgimento di pubbliche funzioni alle quali è demandata la tutela di diritti fondamentali, di sistemi differenti, che potrebbero ingenerare disuguaglianze⁴⁹ e, quale corollario immediato, sfiducia nella collettività⁵⁰.

⁴⁵ Regolamento UE 2024/1689, cit., *Considerando n. 61*. In argomento, cfr. A. BALSAMO, *L'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia*, cit., pp. 4 ss., che individua molteplici attività di natura squisitamente amministrativa, che fuoriescono dal perimetro di "alto rischio" dell'utilizzo dei sistemi algoritmici nell'ambito dell'attività giudiziaria, per i quali sarebbe auspicabile il ricorso all'intelligenza artificiale.

⁴⁶ In quanto, come sostenuto da V. MANES, *L'oracolo algoritmico*, cit., p. 13, l'algoritmo «allontana la valutazione dal fatto, e mette in primo piano l'autore, secondo processi di standardizzazione che prospettano una riedizione postmoderna del 'tipo criminologico d'autore'».

⁴⁷ L. LUPARIA, *La promessa della giustizia tecnologica*, cit., p. 2.

⁴⁸ Tali problematiche erano già preconizzate da F. SGUBBI, *Il diritto penale totale*, Bologna, 2019, p. 43.

Di recente, L. MANTOVANI, *L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione della decisione penale*, in F. BASILE, M. BIASI, L. CAMALDO, G. CANESCHI-B. FRAGASSO, D. MILANI (a cura di), *Intelligenza artificiale. Diritto, giustizia, economia ed etica*, Giappichelli, Torino, 2025, pp. 88 ss.; L. MALDONADO, *Algoritmi predittivi e discrezionalità del giudice: una nuova sfida per la giustizia penale*, in *Dir. pen. cont. - riv. Trim.*, 2/2019, pp. 401 ss. Critica severamente tali profili, in particolare per la loro incompatibilità con la prospettiva del giusto processo, V. MANES, *L'oracolo algoritmico*, cit., p. 14.

⁴⁹ Lo evidenzia V. MANES, *L'oracolo algoritmico*, cit., p. 12, in quanto «l'algoritmo – per antonomasia – è antieguale».

⁵⁰ A. BALSAMO, *L'impatto dell'intelligenza artificiale*, cit., p. 7 riassume le principali criticità dell'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale a supporto dell'attività giudiziaria. Tra queste, le più evidenti appaiono quelle legate al rischio che l'algoritmo «incorpori bias cognitivi, con effetti discriminatori», o che a causa «di una relativa scarsità o di una non buona qualità del dataset utilizzato, individui false correlazioni in numero maggiore rispetto alla fisiologia o dia luogo a bias cognitivi», come pure il rischio di una «inadeguata motivazione delle soluzioni di volta in volta proposte (motivazione oracolare), dovuta sia alla opacità di funzionamento dell'algoritmo (...) ossia il cd. problema della black box», per concludere con un paradosso, consistente nel fatto che lo sviluppo del conformismo giudiziario, per il quale pure tali sistemi informatici sono predisposti così da

2.1 *Oltre la delega: i rischi indiretti sull'esercizio dell'attività medico-sanitaria di un utilizzo massiccio dei sistemi di intelligenza artificiale. Verso un altro capitolo della medicina difensiva?*

Quanto ora sostenuto trova evidente dimostrazione nel settore medico-sanitario, sul quale sembra che il legislatore abbia deciso di investire maggiormente, individuando in esso un importante banco di collaudo di un certo utilizzo, apparentemente 'morbido', dei sistemi di intelligenza artificiale⁵¹. Si tratta, a ben vedere, di un'inferenza solo indiretta nel nostro discorso, che vale, però, a smascherare alcuni rischi che si annidano nelle concrete applicazioni della normativa in parola. Si fa riferimento al ruolo di "supporto" dei sistemi di intelligenza artificiale, dei quali viene chiarita la natura non vincolante, nei «processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica» (art. 7, comma 5).

Ciò che insidia un'armonica integrazione dei saperi, umano-scientifico e algoritmico, in questo ambito è, tuttavia, l'ombra delle forme di responsabilità che gravano sul personale, che determina il pericolo, non troppo remoto, di un ulteriore ingessamento, nel senso della burocraticizzazione, dell'esercizio dell'attività medico-sanitaria, sempre più indirizzato verso forme di de-responsabilizzazione dei medici, dei quali viene formalmente preservata la responsabilità della decisione finale ma che finiranno per 'sedersi' sulle soluzioni diagnostiche fornite dall'intelligenza artificiale⁵²,

innalzare il livello di uniformità di giudizio e coerenza degli orientamenti giurisprudenziali, sia «tale da costituire un limite all'evoluzione del diritto, posto che i programmi formulano predizioni fondate, come detto, su analisi retrospettive». Così, l'autore conclude proprio sostenendo che «in mancanza di adeguati accorgimenti, anche i pretesi vantaggi sul piano della imparzialità delle decisioni giudiziarie potrebbero rivelarsi puramente illusori» (p. 9).

Non sembra assumere una posizione di radicale chiusura all'introduzione di questi strumenti, in funzione tutoria e solo con riguardo ad un certo, e pur problematico, utilizzo, nello scenario giudiziario, «confermando il perentorio divieto di una decisione basata unicamente su trattamenti automatizzati», V. MANES, *L'oracolo algoritmico*, cit., pp. 10 e 19, che potrebbero ridimensionare la «sempre più marcata crisi della certezza del diritto», ma in particolare sarebbero in grado di rassicurare l'opinione pubblica «in un contesto di crescente sfiducia nei confronti della magistratura», dove «la giurisdizione – specie nel contesto italiano – è al centro di una crisi senza precedenti, anche di legittimazione».

⁵¹ Sull'utilizzo dei sistemi di IA in questo delicato ambito, cfr. N. AMORE, *L'effetto della robotica e dell'IA nell'imputazione giuridica degli eventi infausti*, in N. AMORE, E. ROSSERO, *Robotica e intelligenza artificiale nell'attività medica. Organizzazione, autonomia, responsabilità*, Il Mulino, Bologna, 2024, pp. 199 ss.

⁵² A tal proposito pare opportuno riprendere le considerazioni formulate da L. LUPARIA, *La promessa della giustizia tecnologica*, cit., p. 3 che, seppure riferite all'utilizzo di sistemi di IA nell'ambito dell'attività giudiziaria, ben possono traslarsi nel settore medico-sanitario che impegna le nostre riflessioni. Osserva, infatti, l'autore che «un decisore umano che volesse discostarsi dalla proposta ricostruttiva del luminare di riferimento o, peggio ancora, dalla previsione formulata dall'artificial intelligence dovrebbe connotarsi (...) da forte indipendenza, senso di responsabilità, solidità psicologica e capacità di sopportare le critiche».

secondo un nuovo – e davvero poco avvincente – capitolo del fenomeno noto come medicina difensiva. Risulta, infatti, poco verosimile, laddove non un vero e proprio esercizio di fantasia, immaginare che un medico possa prendere nettamente le distanze da una diagnosi o da un percorso terapeutico profilato dai meccanismi di IA: la sua diversa decisione dovrebbe essere corroborata da quella che potremmo definire una sorta di motivazione rafforzata che assume, però, le sembianze quasi di una giustificazione del proprio comportamento ai fini di un'eventuale e futura tutela personale, riproducendo una dinamica 'difensiva' già vista in relazione all'introduzione delle linee-guida nei sentieri della non punibilità⁵³. L'esito dell'interrogazione dell'oracolo artificiale sarà, infatti, dotato di una 'forza intrinseca' legata (in astratto) altresì alla autorevolezza del sistema informatico, anche perché progettato, sviluppato e certificato dall'AGENAS, e dunque da un ente pubblico, alla sua natura costantemente auto-migliorativa, alla sua capacità di incrociare e correlare dati e fornire soluzioni che rischiano di 'mettere a nudo' la finitezza della conoscenza umana⁵⁴, sacrificando proprio quella 'dimensione antropocentrica' che l'art. 1 della legge intende preservare. Tali aspetti esercitano una pressione motiva non indifferente sul soggetto al quale spetta una scelta che incide direttamente sul diritto alla salute del paziente. In quest'ottica, il 'referto' derivante dalla consultazione dell'intelligenza artificiale costituisce un termine di riferimento provvisto di una certa rilevanza nelle decisioni del medico, se non sul piano scientifico-sanitario, di certo su quello probatorio-processuale, dove esso ben potrà convincere il giudice verso ricostruzioni alternative delle soluzioni diagnostiche o terapeutiche adottate, suggestivo a livello controfattuale.

I rischi ora prospettati, invero, sembrano affiorare anche alla luce del disegno di legge, approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri⁵⁵, che prevede, ai sensi di un novellato art. 590-*sexies* c.p., la punibilità del professionista sanitario solo per colpa grave, «quando l'esercente la professione sanitaria si attiene alle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o alle buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto». Viene in rilievo, allora, in maniera determinante, il rapporto tra linee guida e *best practices* e funzione di 'supporto' delle piattaforme digitali, che potrebbero andare ad integrare le prime, assumendo, così, natura a tutti gli effetti vincolante. A ben vedere, anzi, queste ultime andranno a coprire un'area scientifica molto più ampia rispetto a quella presidiata da linee-guida e buone pratiche dal momento che saranno in grado di fornire una risposta su tutte le questioni per le quali verrà interrogato il sistema informatico, anche quelle nelle quali gli altri strumenti di *soft-law* difettano, assumendo in

⁵³ Su cui, per tutti, C. CUPELLI, *L'anamorfose dell'art. 590-*sexies* c.p. L'interpretazione 'costituzionalmente conforme' e i problemi irrisolti dell'imperizia medica dopo le Sezioni Unite*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4/2018, pp. 1970 ss.

⁵⁴ Evidenziano questo profilo, in particolare, F. BASILE, B. FRAGASSO, *Intelligenza artificiale e diritto penale*, cit., p. 4.

⁵⁵ Per un primo commento allo schema di disegno di legge in questione [P. PIRAS, Responsabilità sanitaria: il Consiglio dei Ministri approva uno schema di disegno di legge \(scudo penale ministeriale\), in questa Rivista](#), 1 ottobre 2025, ove è consultabile anche il testo del ddl.

quest'ultima ipotesi – e sarebbe difficile, in concreto, sostenere il contrario – il medesimo rango, quantomeno sul piano della suggestione personale e giudiziale, delle linee-guida. Al contrario, non sembra assurdo che negli ambiti governati da linee-guida e *best practices*, le piattaforme digitali offriranno, in alcuni casi, risultati analoghi alle prime, anche perché è verosimile che proprio quegli approdi scientifici andranno a formare una essenziale componente informativa della macchina intelligente, chiudendo, nei fatti, ogni spazio a possibili valutazioni alternative in forza di una sorta di 'doppia verifica conforme'; o, viceversa, nelle ipotesi ove, cioè, il 'referto algoritmico' fornisca una soluzione differente, daranno vita ad un'entropia valutativa, dinnanzi alla quale il personale medico-sanitario resterà disorientato, con pieno sacrificio del diritto alla salute del paziente.

Sul piano processuale, poi, sarà di elevata difficoltà – in ragione della loro costante natura evolutiva – ricostruire, al fine di verificarne l'attendibilità, i processi eziologici e 'neuronal' interni al sistema di IA⁵⁶, che hanno portato alle conclusioni capaci di indirizzare, con buona probabilità, l'operato del personale, che, in ragione del carattere 'non vincolante' del ricorso a questi strumenti informatici, mantengono impregiudicata la responsabilità decisionale: ciò vale, in particolare, alla luce della caratteristica tipica di queste piattaforme, che offrono una risposta anche in assenza di dati sufficienti e garantiti, correlando e rielaborando informazioni raccolte, magari per analogia, rischiando di fornire risultanze fuorvianti⁵⁷.

Si fa, così, strada un approccio tabuistico nei confronti delle soluzioni offerte dall'IA che ricalca quello del 'mistero della fede'.

Non sembra peregrino, pertanto, che anche questo aspetto della disciplina prevista dalla l. 132/2025, apparentemente irrilevante per il diritto penale, finisca invero per incidere e non poco anche sulla fisionomia del rimprovero penale in questo ambito. Sarà compito degli interpreti, stando così le cose, coordinare la previsione di questi 'supporti', per quanto 'non vincolanti', con la fedeltà che il personale medico-sanitario deve ossequiare alle linee-guida e alle *best practices*.

3. Conclusioni.

L'ingresso dei meccanismi di intelligenza artificiale, in particolare di quelli di natura generativa, nell'ordine delle attività quotidiane dell'uomo è destinato ad avere – ma il processo sembra già ampiamente iniziato – come tutte le svolte rivoluzionarie meritevoli di questa connotazione, un impatto migliorativo sulle condizioni qualitative della vita umana. Al pari delle altre innovazioni rivoluzionarie, anche quella derivante dall'affinamento produttivo di macchine intelligenti sembra essere caratterizzata da forte democraticità, data la sua immediata accessibilità da parte di tutti. Quest'ultimo

⁵⁶ Lo sottolinea, sul piano dell'accertamento processuale, L. LUPARIA, *La promessa*, cit., p. 4.

⁵⁷ Tale caratteristica delle piattaforme intelligenti è illuminata da F. CONSULICH, *Il diritto penale al tempo dell'intelligenza artificiale*, cit., p. 6.

aspetto, però, rischia di aprire le porte ad un suo utilizzo distorto che, vista la aumentata velocità dei cambiamenti socio-economico-istituzionali tipici della post-modernità, costringe sin da subito ad un severo banco di prova la tenuta stessa della dimensione antropocentrica del nostro ordinamento⁵⁸. Sotto questo aspetto, era necessaria una disciplina che regolasse, in maniera morbida e graduale, il ricorso a questi strumenti innovativi, definendone i limiti operativi, sempre all'interno di attività gestite dall'uomo, in funzione di integrazione e supporto, magari, arrivando pure – perché no? – ad escluderne l'applicazione in certi ambiti. A tal proposito, l'ordinamento dovrebbe dispiegare tutto il variegato arsenale disciplinare a sua disposizione, evitando di ripiegare su tratte soluzioni incriminatrici, concepite in prospettiva provvidenziale, ma invero di difficile adattabilità a molti dei processi operativi da IA⁵⁹, a meno di non stravolgere il loro fondamento personalistico. Esse finiscono paradossalmente per svilire il ruolo del diritto penale quale componente sinergica di politiche pubbliche integrate, rendendolo inefficace e provocando il crollo dell'intero sistema di disciplina del fenomeno in questione⁶⁰.

Il provvedimento normativo destinato a prendere forma da questa delega, in conclusione, pure censurabile sul piano della sua indeterminatezza e genericità, sembra destinato ad aggiungersi alla nutrita categoria di interventi traditori della funzione 'costituente' del diritto penale su base costituzionale⁶¹, che aveva visto il suo più alto momento di modernizzazione proprio nella costituzionalizzazione del principio di colpevolezza, dal quale oggi si annuncia il congedo.

Chissà che non si tratti di un *requiem*.

⁵⁸ Lo rileva, per tutti, V. MANES, *L'oracolo algoritmico*, cit., p. 2.

⁵⁹ Lo segnalano C. CUPELLI, *La sfida dell'intelligenza artificiale al diritto penale*, cit., p. 58; M. LANZI, *op. cit.*, pp. 3 ss.; A.F. TRIPODI, *op. cit.*, p. 12; C. PIERGALLINI, *ult. op. cit.*, pp. 1759 ss.

⁶⁰ Per tutti, C.E. PALIERO, *Il principio di effettività nel diritto penale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, p. 50.

⁶¹ Su cui F. PALAZZO, *La funzione costituente del diritto penale nell'era repubblicana*, in *Quad. fior.*, 2024, pp. 7 ss.

I LIMITI DEL REATO COMPLESSO: IL CASO DELLE LESIONI DOLOSE AGGRAVATE DALLO STALKING

di Luca Turchetti

Lo scritto si propone di approfondire i limiti del reato complesso analizzando, in particolare, la problematica del delitto di lesioni aggravato dagli atti persecutori, al fine di comprendere l'eventuale qualificazione ai sensi dell'art. 84 c.p.

I primi spunti interpretativi vengono tratti dalla nota sentenza Magistri delle Sezioni Unite, la quale sembra ricondurre il delitto di lesioni aggravate ai sensi degli artt. 585 e 576, n. 5.1) c.p. nella categoria del reato complesso. Ricostruite le principali posizioni della dottrina e della giurisprudenza successivamente intervenuta, l'Autore, per la risoluzione del quesito, indaga i generali limiti del reato complesso e conclude nel senso della non applicabilità dell'art. 84 c.p. alla fattispecie esaminata.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La tesi del reato complesso: la posizione delle Sezioni unite. – 3. La posizione della dottrina. – 4. La giurisprudenza successiva. – 5. I limiti di configurabilità del reato complesso. – 6. Sintesi e note finali. – 6.1. Una soluzione. – 6.2. Vincolo del precedente? – 6.3. L'esigenza di un riordino legislativo.

1. Introduzione.

La condotta del soggetto che realizza atti persecutori e, nel medesimo contesto, cagiona lesioni alla stessa persona offesa, risulta sussumibile sia nella fattispecie di stalking ai sensi dell'art. 612 *bis* c.p. che in quella di lesioni personali ex art. 582 c.p., aggravata ai sensi degli artt. 585 e 576, n. 5.1) c.p., in tale caso sorge il dubbio se ci si confronti con un reato complesso o con un concorso effettivo di reati.

Il lettore potrà avere l'impressione di trovarsi di fronte ad un *déjà-vu*: analoga questione – riguardante però il delitto di stalking culminato in un omicidio – è infatti già emersa di recente nella prassi ed è stata risolta dalle sezioni unite nel senso del reato complesso¹. Senonché, il pronunciamento della Corte regolatrice², nella sua

¹ Cass., Sez. un., 15 luglio 2021, n. 38402, Magistri, annotata da A. VALLINI, *Lo stalking finito in tragedia e il reato complesso: un'altra "prova tecnica" di ne bis in idem sostanziale*, in *Giur. It.*, 2022, pag. 1218 ss.; I. GIACONA, *L'aggravante dello stalking per l'omicidio e le lesioni personali al vaglio delle Sezioni Unite, tra reato complesso e disattenzioni del legislatore*, in *Dir. pen. proc.*, 12/2022, pag. 1543 ss.; S. BERNARDI, *Le Sezioni Unite sui profili dogmatici dell'istituto del reato complesso: escluso il concorso tra l'omicidio aggravato ex art. 576 c. 1 n. 5.1. c.p. e il delitto di stalking*, in *Sist. pen.*, 3 nov. 2021; E. DAVÌ, *Ciò che dicono (e non dicono) le sezioni unite sul rapporto tra stalking, omicidio aggravato e lesioni aggravate*, in *Foro it.*, 2022, II, pag. 27 ss.

² La soluzione adottata dalle sezioni unite nel senso del reato complesso è stata accolta favorevolmente dalla

composizione più autorevole, ha bensì, da un lato, risolto il conflitto interpretativo in relazione al reato di omicidio³, dall'altro lato, però, ha aperto un nuovo terreno problematico: quello delle lesioni aggravate dallo stalking.

La questione interpretativa si colloca nell'ambito della dicotomia unità o pluralità di reati⁴, va pertanto compreso se anche la fattispecie di lesioni personali aggravate dagli atti persecutori possa essere qualificata come reato complesso, con conseguente assorbimento del delitto di stalking, oppure se operi il cumulo di reati, eventualmente mitigato, sul piano sanzionatorio, dall'istituto della continuazione.

Vedremo di seguito le due alternative partendo dalla decisione delle sezioni unite, non prima di aver evidenziato l'aspetto problematico che si pone in questo caso che rende non immediata l'estensione del principio espresso dalla Corte di Cassazione. Tale profilo riguarda il piano sanzionatorio: il delitto di lesioni semplici aggravato dallo stalking è punito meno severamente del reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p.⁵. Di qui il problema dogmatico sottostante alla questione specifica in disamina: può ammettersi un reato complesso nel caso in cui il reato assorbente sia meno grave del reato assorbito?

maggior parte dei commentatori, tuttavia, parte della dottrina si è espressa in termini critici. Il riferimento in particolare è a L. BIN, *Unità e pluralità nel concorso di reati*, Torino, 2022, pag. 386, l'Autore pur condividendo il punto di partenza metodologico assunto dalla Corte, vale a dire il tentativo di delineare un presupposto di base comune tra reato complesso e concorso formale, fondato sull'unità dell'azione, non trova condivisibile il successivo ragionamento effettuato nella sentenza proprio in relazione allo stalking e all'omicidio osservando come «una medesima azione non può produrre allo stesso tempo, ad esempio, un "perdurante e grave stato di ansia o di paura" nella vittima, e la morte della stessa», un simile ragionamento sarebbe valido solo nel caso in cui la vittima dello stalking e quella di omicidio siano diverse, se invece la vittima degli atti persecutori e dell'omicidio sono la stessa allora un evento esclude l'altro e il ragionamento non può essere applicato. L'Autore conclude quindi per la non configurabilità del reato complesso in questo caso ravvisando, al contrario, un concorso effettivo di reati. Tale profilo è approfondito dall'Autore nel recente scritto L. BIN, *I rapporti tra concorso formale e reato complesso: il caso dell'omicidio commesso dallo stalker*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, in corso di pubblicazione, nel quale si rileva altresì criticamente come le sezioni unite abbiano ommesso di considerare un profilo a monte, ossia se sia ammissibile che un reato istantaneo, quale l'omicidio, sia in grado di assorbire un delitto un abituale come lo stalking.

³ La successiva giurisprudenza ha coerentemente esteso la qualificazione di reato complesso anche all'ipotesi dell'omicidio tentato aggravato ai sensi dell'art. 576 n. 5.1) c.p., cfr., di recente, Cass., Sez. I, 30 gennaio 2024, n. 22946; Cass., Sez. I, 8 novembre 2024 (dep. 2025), n. 5038.

⁴ In generale, sul tema dell'unità e pluralità di reati, oggetto di vastissima letteratura, si vedano, di recente, i lavori di M. SCOLETTA, *Idem Crimen Dal "fatto" al "tipo" nel concorso apparente di norme penali*, Torino, 2023; L. BIN, *Unità e pluralità nel concorso di reati*, cit.; e di I. GIACONA, *Concorso apparente di reati e istanze di ne bis in idem sostanziale*, Torino 2022; nonché le opere classiche della materia quali R.A. FROSALI, *Concorso di norme e concorso di reati*, Città di Castello 1936 (rist. Milano 1971); A. MORO, *Unità e pluralità di reati*, Padova, 1959; F. MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, Bologna, 1966.

⁵ Le lesioni aggravate dagli atti persecutori sono punite, ai sensi degli artt. 582, 585 e 576 n. 5.1), con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni aumentata fino a un terzo, mentre la pena per il solo delitto di cui all'art. 612 bis c.p. è la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.

2. La tesi del reato complesso: la posizione delle Sezioni unite

Nella sentenza Magistri le sezioni unite analizzano approfonditamente l'istituto del reato complesso definendone i tratti caratteristici che conviene richiamare.

In primo luogo, si rimarca che il reato complesso richiede la presenza dei requisiti strutturali posti dall'art. 84 c.p.: la singola norma deve contemplare più fatti di per sé costituenti autonomi e diversi reati, puntualmente riconducibili a distinte fattispecie incriminatrici, sia nel caso in cui i reati autonomi siano configurati dal reato complesso quale elemento costitutivi (è l'ipotesi del c.d. reato composto), che nel caso in cui ad una fattispecie-base, distintamente prevista come reato, si aggiunga come circostanza aggravante un fatto autonomamente incriminato da altra disposizione di legge (c.d. reato complesso circostanziato).

Accanto a tali presupposti strutturali, la Suprema Corte ha evidenziato che per ritenere configurabile un reato complesso deve ricorrere un ulteriore elemento, di natura sostanziale, costituito dall'unitarietà del fatto⁶. E per appurare se il fatto concreto oggetto del giudizio possa essere definito unitario si chiede di prestare attenzione a due aspetti della condotta effettiva. Il primo riguarda la contestualità spaziale e temporale fra i singoli fatti criminosi che compongono la fattispecie del reato complesso, è evidente, infatti, che in assenza di tale contestualità verrebbe meno l'unitarietà del fatto⁷. La

⁶ In questo senso è del resto risalente la riflessione della dottrina per cui, a differenza del reato continuato, che rappresenta un'unità fittizia, il reato complesso è rappresentativo di un'unità reale che il legislatore si limita a «subire e riconoscere», cfr., V. SPIEZIA, *Il reato complesso*, Udine, 1937, pag. 186.

⁷ Il criterio della *contestualità* è stato criticato in dottrina in quanto ancorato a concetti pregiudiziali ed esposto a risultati incoerenti: L. BIN, *I rapporti tra concorso formale e reato complesso*, cit., l'Autore suggerisce di adottare un diverso criterio per valutare l'unità di azione, comune sia al concorso formale che al reato complesso, importando in questo ambito il concetto di nesso di rischio. In particolare, propone, per ravvisare l'unità dell'azione, di prestare attenzione all'*attivazione* del rischio tipico: se l'agente, pur nel medesimo contesto, attiva con la propria azione od omissione un rischio diverso non potrà darsi unità di azione (si propone l'esempio dell'automobilista che cagiona involontariamente – ma violando la norma cautelare sul limite di velocità – due distinti incidenti da ciascuno dei quali deriva la morte di una persona. Se tra il primo e il secondo incidente l'automobilista ha diminuito la velocità, così rientrando nel campo del consentito, si avrà scissione dell'azione in quanto l'agente avrà attivato un nuovo rischio). Peraltro, l'elemento dell'attivazione è necessario e sufficiente solo per i reati colposi, mentre per quelli dolosi, atteso il diverso atteggiarsi del profilo psicologico, occorre qualcosa in più, che l'Autore ravvisa nella *desistenza*, richiamando l'istituto del delitto tentato. In questo senso si osserva che, una volta che il rischio è stato attivato, l'azione rimane unica finché l'agente può e vuole continuare a mantenerlo attivo, sia che ciò implichi ulteriori movimenti corporei immediatamente realizzabili, sia che ne prescinda; mentre essa termina quando l'agente, volente o nolente, desiste dalla concretizzazione, perché non vuole più o non è più in grado di riattivare immediatamente il rischio tipico.

seconda condizione, richiesta cumulativamente, consiste nella comune prospettiva finalistica⁸ che deve legare i singoli fatti criminosi compresi nel reato complesso⁹.

Poste queste premesse di ordine generale, le sezioni unite hanno poi affrontato nello specifico il tema, sopra anticipato, della configurabilità di un reato complesso nel caso di un omicidio commesso da parte dell'autore del delitto di cui all'art. 612 bis c.p. nei confronti della medesima persona offesa. La risposta, come accennato, è stata positiva, avendo la Corte riconosciuto l'esistenza del presupposto strutturale (ritenendo in tal senso appagante il dato testuale della previsione di cui all'art. 576 n. 5.1. c.p.), unito all'intenzione legislativa ricavata dai lavori preparatori al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11) e del requisito sostanziale. Riguardo a quest'ultimo è stata in particolare evidenziata l'importanza del requisito della unitarietà finalistica tra il fatto di omicidio volontario e di atti persecutori, nel senso che può ravvisarsi unitarietà allorché l'omicidio costituisca lo sviluppo della condotta persecutoria. In altri termini, per invocare l'istituto di cui all'art. 84 c.p. si richiede che l'omicidio si inserisca nella catena delle azioni persecutorie rappresentandone il culmine dell'agire criminoso.

Nel corso della propria argomentazione, le sezioni unite dedicano autonomo spazio all'esposizione delle ragioni che consentono di superare gli ostacoli interpretativi valorizzati dai sostenitori della tesi del concorso di reati. Tra i possibili motivi ostativi alla configurabilità del reato complesso, quello che più rileva in questa sede consiste nel possibile effetto paradossale che l'adesione a tale lettura avrebbe provocato proprio nel rapporto tra lesioni aggravate e stalking. Invero, chi confutava la tesi del reato complesso metteva in risalto come una simile qualificazione per l'omicidio aggravato, ai sensi dell'art. 576 n. 5.1.) c.p., avrebbe comportato, in virtù del richiamo contenuto dall'art. 585 c.p., un'analogia qualificazione anche per le ipotesi di lesioni aggravate dallo stalking, con l'effetto, giudicato inaccettabile in ragione del minore trattamento sanzionatorio, di applicare l'art. 84 c.p. in luogo della disciplina generale sul concorso di

⁸ La necessaria presenza di una «unità di motivi», ossia di una convergenza delle condotte tipizzate dagli autonomi reati che compongono il reato complesso in un unico risultato finale, è segnalata anche dalla dottrina: cfr. G. VASSALLI, voce *Reato complesso*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 1987, pag. 833; in precedenza già S. RANIERI, *Il reato complesso*, Milano, 1940, pag. 161 ss. Anche il profilo dell'unitaria prospettiva finalistica è messo in dubbio dalla recente dottrina che si rifà, per ravvisare l'unità di azione, al concetto di nesso di rischio, cfr., nuovamente, L. BIN, *I rapporti tra concorso formale e reato complesso*, cit.

⁹ La giurisprudenza ha infatti negato la configurabilità di un reato complesso nelle ipotesi in cui, nella vicenda concreta, non si è ravvisata una simile convergenza finalistica: cfr., ad esempio, Cass., Sez. II, 18 dicembre 2015, Singh, Rv. 265990, n. 1925 (relativo ad una violazione di domicilio commessa al fine di danneggiare l'abitazione della vittima nel corso della quale il soggetto agente ha poi approfittato della disponibilità dell'abitazione per impossessarsi di beni della persona offesa, nel quale la Corte, pur in presenza del requisito della contestualità dei fatti di violazione di domicilio e rapina, attesa la divergenza di finalità tra le azioni, ha concluso per il concorso tra i reati di rapina aggravata (art. 628, terzo comma, n. 3-bis, c.p.) e violazione di domicilio), si v., però, in senso critico, L. BIN, *I rapporti tra concorso formale e reato complesso*, cit.; nonché Cass., Sez. III, 12 marzo 2014, n. 23898, R., Rv. 259433 (relativo ad un caso di violenza sessuale con minaccia in cui le minacce erano state rivolte alla persona offesa anche per una finalità diversa, rispetto a quella costrittiva per l'atto sessuale, come quella di indurre la stessa vittima a ristabilire una relazione sentimentale con il soggetto agente, nell'ambito del quale la Cassazione ha concluso per il concorso tra il delitto di violenza sessuale e quello di minaccia).

reati tra i delitti di lesioni e di stalking¹⁰. Ebbene, tale obiezione è stata superata dalla Corte di legittimità con le seguenti considerazioni.

Anzitutto, si evidenzia l'inesistenza di precedenti giurisprudenziali contrari alla qualifica ai sensi dell'art. 84 c.p. delle lesioni aggravate dagli atti persecutori: la giurisprudenza di legittimità, infatti, sino a tale momento aveva affrontato il tema del possibile concorso apparente tra il delitto di lesioni e di atti persecutori solo sotto la prospettiva del principio di specialità. In tal senso, si ricorda l'orientamento consolidato che disconosce un rapporto di specialità tra i reati di atti persecutori e lesioni tenuto conto sia della struttura delle fattispecie che dell'oggettività giuridica delle stesse¹¹. Diversamente, il tema non era mai stato analizzato sotto la lente del reato complesso, pertanto il precedente riconoscimento del concorso di reati viene considerato non rilevante ai fini della possibile qualificazione ai sensi dell'art. 84 c.p. anche del delitto di lesioni aggravato ai sensi dell'art. 585-576 n. 5.1)¹². Tale rilievo potrebbe essere anche oggetto di qualche riflessione critica, posto che secondo la dottrina prevalente non sarebbe possibile operare una distinzione tra reato complesso e principio di specialità, in quanto ogni reato complesso (ad eccezione delle figure di reato eventualmente complesso¹³) si pone in rapporto di specialità con i reati assorbiti¹⁴. Tuttavia, il rilievo delle sezioni unite appare pertinente se si considera che la giurisprudenza che ha escluso il rapporto di specialità tra lesioni e stalking non risulta essersi occupata specificatamente di effettuare il raffronto tra la fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p. e le lesioni dolose aggravate ai sensi dell'art. 585-576 n. 5.1) c.p. E, a ben vedere, nei casi in cui trattava di simili contestazioni si è risolta nel senso del concorso di reati, senza che fosse stato affrontato il tema della possibile qualificazione quale reato complesso¹⁵.

Il secondo rilievo delle sezioni unite è quello che maggiormente interessa in questa sede ed è legato all'effetto paradossale che deriverebbe dall'applicazione dell'art. 84 c.p.: consentire l'assorbimento del delitto più grave di atti persecutori nel delitto meno

¹⁰ Analogo rilievo era stato esposto dalla dottrina che in passato si era detta contraria alla qualificazione come reato complesso dell'analoga ipotesi di omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale ai sensi dell'art. 576 n. 5) che si riferiva in allora ai delitti di cui agli artt. 519, 520, 521, poi sostituiti dall'art. 609 bis c.p., cfr., G. VASSALLI, *Reato complesso*, cit., pag. 826.

¹¹ Cfr., ad esempio, Cass., Sez. V, 19 gennaio 2017, n. 10051, B., Rv. 269456.

¹² Cfr. Cass., Sez. un., n. 38402/2021, cit., § 8.3 del considerato in diritto.

¹³ Fattispecie respinta dalla giurisprudenza largamente prevalente, tra cui si v. proprio Cass., Sez. un., n. 38402/2021, cit. Peraltro, la validità della figura da più parti sostenuta in dottrina è stata di recente rivitalizzata dalle lucide considerazioni di L. BIN, *Il reato eventualmente complesso come (unica) ipotesi di concorso apparente ulteriore rispetto alla specialità. L'esempio del rapporto tra incendio e disastro ambientale*, in *Leg. pen.*, 9 maggio 2023, pag. 23 ss.

¹⁴ Cfr., tra gli altri, G. NEPPI MODONA, *Inscindibilità del reato complesso e ne bis in idem sostanziale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, pag. 207, secondo cui «il reato complesso non costituisce altro che un'applicazione del principio di specialità in astratto e che anche senza l'espressa previsione dell'art. 84 c.p. le norme che disciplinano ipotesi di complessità del reato si configurerebbero come speciali nei confronti delle fattispecie che ne delineano i singoli elementi costitutivi»; nonché, A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, Milano-Giuffrè, 2020, pag. 712; T. PADOVANI, *Diritto penale*, Giuffrè, 2023, pag. 493; S. PROSDOCIMI, voce *Reato complesso*, in *Dig. Pen.*, XI, Torino, 1996, pag. 213.

¹⁵ Cfr., *ex multis*, Cass. Sez. V, 15 aprile 2021, n. 23670; Cass., Sez. V, 17 marzo 2021, n. 20856; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2019 n. 13185; Cass., Sez. V, 16 ottobre 2013, n. 10592.

grave di lesioni aggravate. Sul punto, nella sentenza si osserva come «effetti eventualmente distorsivi, anche nelle conseguenze sanzionatorie, sarebbero nella specie imputabili alla scelta legislativa di mantenere inalterato, nel citato art. 585, il richiamo alle circostanze aggravanti previste dall'art. 576, pur in presenza della progressiva inclusione in dette fattispecie circostanziali di ipotesi di concorso di reati di gravità superiore a quello di lesioni»¹⁶. Non si nega, dunque, il possibile effetto distorsivo, ma si rimarca la responsabilità legislativa per il difetto di coordinamento tra il rinvio mobile dell'art. 585 c.p. e le numerose interpolazioni che hanno riguardato l'art. 576 c.p. Non solo, in quella sede la Corte evidenzia come effetti analoghi siano «potenzialmente verificabili anche nel caso della contestualità del reato di lesioni con quelli indicati nel n. 5 del primo comma dell'art. 576, esso pure richiamato dall'art. 585, situazione in cui è indiscussa in giurisprudenza la ravvisabilità di un reato complesso»¹⁷.

Questo dato sarebbe, ad avviso della Suprema Corte, già di per sé dirimente per confutare la tesi avversata¹⁸, ma a ciò si aggiunge che gli effetti paradossali sarebbero nel concreto depotenziati, per il delitto di lesioni, in ragione della portata che il requisito dell'unitarietà del fatto assume nel reato complesso. In particolare, si osserva che mentre «l'omicidio del soggetto perseguitato si presenta nell'esperienza giudiziaria come il risultato estremo, ma purtroppo non infrequente, dell'intento di annullamento della personalità della vittima; e quindi si integra compiutamente nella complessiva direzione finalistica del fatto, come peraltro sottolineato nei rammentati lavori preparatori», nella stessa esperienza giudiziaria «i fatti di lesioni si presentano solitamente come collaterali all'azione del soggetto agente, che ha la sua mira essenziale nel controllo e nell'appropriazione della vita quotidiana della persona offesa. Nella normalità dei casi, pertanto, tali fatti non potranno essere considerati come inclusi nella prospettiva finalistica del contesto persecutorio», da cui la conclusione che in questi casi difetteranno «le condizioni per l'assorbimento della condotta persecutoria in quelle di lesioni, che manterranno la loro autonoma e specifica offensività»¹⁹.

In sintesi, a parere delle sezioni unite anche il delitto di lesioni aggravato dagli atti persecutori può essere considerato, in astratto, un reato complesso. Tuttavia, esso difficilmente si configura nella prassi in ragione della carenza, nella maggior parte dei casi, del requisito dell'unitarietà del fatto imposto dall'art. 84 c.p.

Come stiamo per vedere tale ricostruzione si espone a rilievi critici, prontamente evidenziati dalla dottrina in commento alla sentenza.

¹⁶ Cass., Sez. un., 15 luglio 2021, n. 38402, Magistri, al § 8.4. del “considerato in diritto”.

¹⁷ *Idem*.

¹⁸ Sia consentito mettere in dubbio il valore dirimente di tale rilievo atteso che esso, nel limitarsi ad evidenziare la possibile estensione dell'effetto paradossale anche per le fattispecie contemplate dall'art. 576 n. 5) c.p., nulla dice in merito al problema della configurabilità astratta della figura del reato complesso.

¹⁹ *Idem*.

3. La posizione della dottrina.

Prima del pronunciamento delle sezioni unite, la prevalente dottrina non si era soffermata sulla possibile qualificazione quale reato complesso per il delitto di lesioni aggravato ai sensi degli artt. 585, 576 n. 5.1.) c.p. Invero, il rapporto strutturale tra lesioni e stalking risulta per lo più osservato senza considerare l'aggravante cui rinvia l'art. 585 c.p. e i possibili risvolti sul piano qualificatorio derivanti da tale rinvio e in questo contesto l'indirizzo dominante opina nel senso del concorso di reati tra l'ipotesi di cui all'art. 583 c.p. e quella prevista dall'art. 612 bis c.p., in assenza di un rapporto di specialità tra le fattispecie²⁰. Una posizione quindi conforme a quella assunta dalla giurisprudenza sopra indicata.

La sentenza delle sezioni unite ha invece stimolato nuove riflessioni.

Pur giungendo a conclusioni divergenti, la dottrina che si è occupata della questione è concorde nel ritenere non condivisibile l'assunto in forza del quale la Corte di legittimità ha escluso la configurabilità del reato complesso nel caso delle lesioni aggravate dagli atti persecutori. Si rileva che risulta sguarnita di fondamento empirico l'affermazione per la quale "normalmente" le lesioni risulteranno "disconnesse", dalle condotte di stalking, per cui non potrà operare la fattispecie derivante dal combinato disposto degli artt. 576, n. 5.1), 582 e 585 c.p. Al contrario, da più parti si osserva che le medesime considerazioni criminologiche, che spingono a ritenere spesso correlati atti persecutori ed omicidio, lascino intendere un frequente analogo rapporto di progressività tra stalking e lesioni dolose.²¹ Invero, si nota come anche le lesioni possano presentarsi come il culmine di una condotta persecutoria pienamente incluse nella prospettiva finalistica di quest'ultima. Si pensi al caso, tutt'altro che infrequente, dello stalker che, all'esito di una rottura di una relazione, dopo reiterate attività di pedinamento, molestie tramite messaggi e telefonate nonché minacce, si risolve a cagionare lesioni personali all'ex partner che si rifiuti di ripristinare la vita di coppia²².

Partendo da tale critica comune, tuttavia, la dottrina perviene a soluzioni contrapposte in merito alla configurabilità del reato complesso nell'ipotesi di lesioni aggravate dallo stalking.

Una parte è contraria a ravvisare in una simile ipotesi un reato complesso²³. La ragione a sostegno di tale conclusione viene identificata, diversamente dalla prospettiva

²⁰ Cfr. F. VIGANÒ, *Il delitto di atti persecutori*, in Marinucci-Dolcini (diretto da), *Trattato di diritto penale*, pt. sp., Vol. X, Cedam, 2015, pag. 680; nello stesso senso anche F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Pt. Sp., I, Cedam, 2019, pag. 394, l'autorevole Autore ravvisa quale unica ipotesi – peraltro definita per lo più ipotetica – di esclusione di concorso tra stalking e lesioni quella in cui la serie di atti persecutori sia costituita solamente da una serie ripetuta di lesioni personali.

²¹ Critici, in questo senso, A. VALLINI, *Lo stalking finito in tragedia e il reato complesso*, cit., pag. 1225; S. BERNARDI, *Le Sezioni Unite sui profili dogmatici dell'istituto del reato complesso*, cit.; I. GIACONA, *L'aggravante dello stalking per l'omicidio e le lesioni personali al vaglio delle Sezioni Unite*, cit., pag. 1549; E. DAVÌ, *Ciò che dicono (e non dicono) le sezioni unite*, cit., pag. 30; L. BIN, *I rapporti tra concorso formale e reato complesso*, cit.

²² Si veda, ad esempio, Cass., Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 14862.

²³ S. BERNARDI, *Le Sezioni Unite sui profili dogmatici dell'istituto del reato complesso*, cit.; tale prospettiva è abbracciata anche da E. DAVÌ, *Ciò che dicono (e non dicono) le sezioni unite*, cit., pag. 28.

tracciata dalle sezioni unite, non tanto sul requisito, da accertarsi in concreto, della unitaria prospettiva finalistica, ma su un presupposto astratto. Richiamando l'insegnamento di autorevole dottrina si sottolinea che, per il principio di proporzione giuridica, il reato complesso non può assorbire quei fatti criminosi già di per sé sanzionati in modo più grave dello stesso reato complesso, in quanto il disvalore complessivo e la sanzione risultante dalla fusione di più reati non possono essere inferiori al disvalore e alla sanzione del singolo reato componente²⁴. Detto altrimenti, si esclude a monte che possa venire in rilievo l'art. 84 c.p. sul presupposto che il reato complesso possa essere invocato solo se la fattispecie che congloba autonome ipotesi criminosi sia più grave dei reati assorbiti.

Sul fronte opposto si collocano altre voci della dottrina che hanno invece affermato la tesi del reato complesso²⁵. Il punto di partenza di tale prospettazione è il dato normativo siccome interpretato dalle sezioni unite: la sussistenza dell'aggravante ex art. 576 n. 5.1.) non può, per ragioni di simmetria, portare a diverse conclusioni tra omicidio e lesioni. Questa prospettiva, del resto, sembra essere stata accolta incidentalmente dalle stesse sezioni unite nei passaggi motivazionali sopra riportati. Per quanto riguarda l'obiezione del possibile effetto paradossale, legato ad un trattamento sanzionatorio più mite non solo rispetto all'ipotesi del concorso, ma anche tenendo in considerazione il solo delitto di stalking punito più severamente del reato complesso, l'orientamento in esame osserva che in questo caso ci si trovi indubbiamente in presenza di un trattamento sanzionatorio sproporzionato per difetto rispetto alla gravità del fatto. Nondimeno, tale profilo è considerato come non ostativo all'operatività del reato complesso, in quanto non sarebbe possibile invocare il principio di proporzionalità in senso sfavorevole. In questo senso, sulla scorta di recenti e autorevoli riflessioni sul principio di proporzionalità, si nota che non è dato invocare, in senso sfavorevole al reo, il principio di proporzione il quale, essendo pensato in chiave di tutela del reo, non sarebbe violato dall'imposizione di pene sproporzionate per difetto²⁶. Non vi sarebbero dunque ragioni per negare la configurabilità di un reato complesso.

Un altro autore, ravvisata l'incongruenza che deriva dalla qualificazione della fattispecie in discorso come reato complesso, reputa tale conseguenza frutto delle affrettate manipolazioni legislative al complesso tessuto del titolo XII ed evidenzia come, tuttavia, una simile aporia in quanto produttiva di esiti in *bonam partem* non si porrebbe come elemento ostativo all'operatività dell'art. 84 c.p.²⁷.

²⁴ Cfr. la dottrina citata nella nota precedente che si rifà alle considerazioni di F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2017, pag. 480.

²⁵ Si veda, I. GIACONA, *L'aggravante dello stalking per l'omicidio e le lesioni personali al vaglio delle Sezioni Unite*, cit., pag. 1549; sullo stesso versante può anche collocarsi il pensiero di A. VALLINI, *Lo stalking finito in tragedia e il reato complesso*, cit., pag. 1225.

²⁶ In questo senso I. GIACONA, *L'aggravante dello stalking per l'omicidio e le lesioni personali*, cit., pag. 1549, richiamando le riflessioni sul principio di proporzionalità svolte da F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino, 2021, pag. 326.

²⁷ A. VALLINI, *Lo stalking finito in tragedia e il reato complesso*, cit., pag. 1225.

4. La giurisprudenza successiva.

Acclarata l'esistenza di un contrasto di opinioni nella dottrina, è utile inserire in questa disamina la posizione assunta dalla giurisprudenza di merito e di legittimità nelle prime applicazioni successive alla menzionata sentenza delle sezioni unite.

Non potendo qui fornire un catalogo completo, ci si concentrerà su due sentenze, una di merito e una di legittimità, accomunate da un dato: la sostanziale presa di distanza dal principio espresso nella sentenza delle sezioni unite del 2021.

Il Tribunale di Bologna²⁸ dovendo affrontare un'imputazione per i delitti di atti persecutori, violenza sessuale e lesioni aggravate dall'aver commesso il fatto in occasione dei reati di cui all'art. 609 bis e 612 bis c.p. si è soffermato, per ciò che qui rileva, sull'aggravante di cui all'art. 576 n. 5.1.) al fine di valutare se essa configuri o meno un reato complesso circostanziato. In tale disamina il Tribunale, dopo aver illustrato la pronuncia delle sezioni unite più volte menzionata, ha affermato che nel caso di specie vi erano plurime ragioni per discostarsi dalla conclusione raggiunta in tale sentenza, e quindi negare l'assorbimento degli atti persecutori nell'aggravante contestata.

Anzitutto, si rimarca l'irragionevole conseguenza per cui l'assorbimento del reato di cui all'art. 612 bis c.p. nelle lesioni aggravate ex artt. 585 e 576, comma primo, n. 5.1 c.p. comporterebbe l'irrogazione di una pena irragionevole per difetto, mettendo in risalto – con una notazione di particolare interesse – l'ulteriore conseguenza paradossale che, trattandosi di un regime punitivo più favorevole, l'autore del reato di cui all'art. 612 bis c.p. potrebbe essere incentivato a commettere il reato di lesioni in modo da garantirsi l'applicazione della più favorevole cornice editale prevista per le lesioni aggravate.

La seconda ragione che conduce all'esclusione dell'assorbimento si riallaccia alla considerazione svolta dalle sezioni unite in merito alla "normale" carenza del requisito della unitaria prospettiva finalistica tra lesioni e stalking. Al riguardo, si legge che, a differenza dell'omicidio, «le lesioni ben possono risultare "collaterali" all'azione del soggetto agente, che ha la sua mira essenziale nel controllo e nell'appropriazione della vita quotidiana della persona offesa. Pertanto, difetta in relazione alle lesioni quel legame che viceversa lega gli atti persecutori e l'omicidio, che rappresenta l'atto ultimo e definitivo, tanto grave da essere idoneo a fotografare, insieme con la circostanza aggravante, l'intero disvalore della vicenda (cui risulta infatti applicabile la pena dell'ergastolo). La lesione è, invece, evento solo connesso e dunque complementare, il quale risulta nondimeno di maggiore gravità in quanto commesso in un contesto relazionale di abituale persecuzione, con conseguente integrazione della circostanza in esame, che non richiede, ai fini della sua sussistenza, il presupposto prima descritto della progressione sino a un evento irreversibile»²⁹. In sostanza, il Tribunale muovendo dal caso concreto condivide la valutazione delle sezioni unite sulla carenza, nelle lesioni, del requisito dell'unitarietà del fatto (di lesioni e stalking).

²⁸ Trib. Bologna, 7 febbraio 2023, pubblicata in www.giurisprudenzapenale.com il 24 ottobre 2023.

²⁹ *Idem*.

Venendo alla giurisprudenza di legittimità³⁰, è interessante richiamare una recente sentenza che, pur non riguardando l'aggravante di cui al n. 5.1) ma quella analoga di cui al n. 5), offre spunti interessanti, considerato che nella decisione delle sezioni unite, come visto, il ragionamento svolto sull'aggravante dello stalking veniva esteso altresì alla circostanza di cui al n. 5). Quest'ultima prevede l'aggravio sanzionatorio quando il fatto (l'omicidio o le lesioni) è compiuto in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale.

Il caso oggetto della pronuncia in discorso riguardava un soggetto imputato per fatti di maltrattamenti ai danni della convivente e del figlio minore nonché per lesioni aggravate ai sensi dell'art. 585, 576, comma primo, n. 5), cagionate alla medesima convivente. Ritenuto responsabile nel giudizio di merito, l'imputato ricorreva per Cassazione lamentando la violazione della legge sostanziale per avere la Corte distrettuale escluso la ricorrenza di un reato complesso benché i reati fossero stati commessi in un contesto unitario.

La Corte di legittimità ha respinto la doglianza sulla base dei seguenti argomenti. Anzitutto si nega che nel rapporto tra le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 572 e 582 c.p., sia applicabile il principio di specialità. Sul punto, richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale per il quale «il criterio di cui all'art. 15 c.p. richiede, ai fini della individuazione della disposizione ipoteticamente prevalente, che il presupposto della convergenza di norme possa ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle»³¹, la Corte esclude l'esistenza di tali condizioni di convergenza tra le due fattispecie in argomento, considerato che nell'art. 582 c.p., la condotta è costituita dal compimento istantaneo di atti lesivi dell'integrità fisica e l'evento è rappresentato dalla malattia nel corpo o nella mente causato alla vittima, mentre nell'art. 572 c.p., si parla più genericamente di comportamenti abituali di maltrattamenti, senza l'indicazione di uno specifico evento. Dunque, è da escludersi, per tale raffronto, che esista una norma speciale che prevale su una generale, cioè che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante.

Esclusa l'applicazione del principio di specialità, viene affrontata la possibile qualificazione delle lesioni aggravate dai maltrattamenti come reato complesso. La Suprema Corte non accoglie tale qualificazione adducendo plurimi argomenti a sostegno.

In primo luogo, si afferma che sarebbe carente, nella fattispecie esaminata, il requisito strutturale richiesto per la configurazione di un reato complesso. In particolare, si osserva che se la legge non prevede gli elementi strutturali tipici del reato complesso, ma contempla – come nella fattispecie – «una forma di connessione solo occasionale,

³⁰ Cfr., Cass., Sez. VI, 22 aprile 2022, n. 17872, Rv. 283154.

³¹ Così, tra le tante, Cass. Sez. un., 28 ottobre 2010, n. 1235, Giordano.

perché la commissione di un reato (quello di lesioni) risulta in concreto una particolare modalità di esecuzione dell'altro reato (quello di maltrattamenti), manca in radice la possibilità di applicare l'art. 84 c.p., ed è inutile passare a valutare l'esistenza degli ulteriori indicati requisiti di contestualità³². Tale rilievo non pare del tutto condivisibile in quanto, se osservato nella sua forma aggravata ai sensi degli artt. 585-576 n. 5), il delitto di lesioni pare presentare il requisito strutturale richiesto dall'art. 84 c.p. e delineato dalle sezioni unite. A ben vedere infatti viene in rilievo una norma incriminatrice che prevede espressamente più fatti di per sé costituenti autonomi e distinti reati, di cui uno rappresenta la fattispecie-base e l'altro viene considerato dalla norma quale circostanza aggravante rientrando in tal modo nello schema ordinario del reato complesso circostanziato. E del resto la sussistenza del requisito strutturale del reato complesso, in relazione all'ipotesi di omicidio volontario aggravato ai sensi dell'art. 576 n. 5), è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità³³ e non si vede, attesa l'identica previsione testuale (in ragione del mero rinvio operato dall'art. 585 alle aggravanti di cui all'art. 576 c.p.), la ragione per la quale tale valutazione debba mutare per il delitto di lesioni.

La seconda ragione affermata nella sentenza in esame ruota attorno all'impossibilità di estendere il principio espresso dalle sezioni unite Magistri al caso delle lesioni aggravate dai maltrattamenti. Al riguardo, si osserva come tale principio sarebbe riferito «alla specifica ipotesi del reato omicidiario aggravato ai sensi n. 5.1.) dell'art. 576 c.p., comma primo, norma diversa da quella dettata dal n. 5) dello stesso comma: in quanto la disposizione del n. 5.1., nel prevedere che il delitto di omicidio è aggravato "dall'autore del delitto previsto dall'art. 612-bis c.p. nei confronti della stessa persona offesa", richiedendo l'identità del soggetto attivo e di quello passivo, ed il mero collegamento oggettivo delle due condotte astrattamente configuranti distinti reati, uno dei quali è indicato come aggravante dell'altro, regola giustappunto una ipotesi di reato complesso; ciò a differenza di quanto accade con la disposizione del n. 5, che fa riferimento esclusivamente al fatto che l'omicidio sia stato commesso "in occasione" della commissione di uno degli altri reati ivi elencati, che conservano la loro autonomia»³⁴. Questo tratto distintivo, peraltro sconosciuto agli stessi fini proprio dalle sezioni unite nella sentenza Magistri, consente alla Cassazione di scongiurare l'estensione del principio espresso in quest'ultima pronuncia alle lesioni aggravate dai maltrattamenti.

Da ultimo, la Suprema Corte ravvisa un'ulteriore ragione – di particolare interesse in questa sede – impeditiva al riconoscimento del reato complesso, soggiungendo che « non è compatibile con [la] logica dello stesso istituto la configurabilità di un reato complesso in ragione dell'assorbimento del delitto di maltrattamenti in quello di lesioni personali aggravato, considerato che quest'ultimo reato è punito in misura meno grave (reclusione da sei mesi a tre anni, aumentata da un

³² Cass., Sez. VI, 22 aprile 2022, n. 17872, Rv. 283154.

³³ Cfr., Cass., Sez. I, 2 marzo 2023, n. 25964, Rv. 284833.; Cass. Sez. I, 20 ottobre 2023, n. 46453, Rv. 285512; Cass., Sez. I, 26 maggio 2017, n. 29167, Rv. 270281; Cass. Sez. I, 29 gennaio 2008, n. 12680, Rv. 239365.

³⁴ Cass., Sez. VI, 22 aprile 2022, n. 17872, Rv. 283154.

terzo alla metà, ex artt. 582 e 585 c.p.) di quanto non sia previsto per quello "assorbito" (reclusione da tre a sette anni ex art. 572 c.p.)»³⁵.

Si tratta di una considerazione degna di nota: si evidenzia non tanto l'esito irragionevole, valorizzato invece dalla giurisprudenza di merito, piuttosto si mette in discussione la compatibilità astratta, con l'istituto del reato complesso, di un reato assorbente che si presenti come meno grave del reato assorbito. Tale rilievo coglie il cuore della questione che si sta analizzando, vale a dire i limiti della operatività del reato complesso. S'impone pertanto un breve approfondimento della questione.

5. I limiti di configurabilità del reato complesso.

Il limite operativo del reato complesso maggiormente indagato dalla dottrina è quello tematizzato sotto la voce "limiti della continenza"³⁶. Con tale espressione si è soliti fare riferimento al margine di assorbimento consentito nel reato complesso del disvalore del reato che ne rappresenta un elemento costitutivo. Si tratta cioè di stabilire entro quale grado di gravità il reato componente possa considerarsi consumato dal reato complesso. La questione è stata in particolare affrontata con riguardo alla *violenza* e la *minaccia*, in relazione alle quali si è soliti ammettere l'integrale assorbimento della minaccia (anche grave), mentre con riferimento alla violenza sulle *persone* la consunzione è ammessa entro il limite delle percosse, mentre per la violenza sulle *cose* fino al danneggiamento comune³⁷.

Ai nostri fini non è però questo il limite applicativo che richiede di essere approfondito.

Ciò che va compreso è se quello contemplato dall'art. 84 c.p. sia un istituto invocabile nei soli casi in cui il reato complesso preveda una pena di maggiore gravità rispetto a quelle previste dalle autonome fattispecie incriminatrici che lo compongono. Questo aspetto non è sempre approfondito dalla dottrina e molto raramente considerato dalla giurisprudenza. Tuttavia, non mancano interessati prese di posizione che meritano di esser sinteticamente richiamate.

Per chiarezza espositiva, possono isolarsi due correnti di pensiero.

Un primo, minoritario, orientamento muovendo dal dato testuale dell'art. 84, comma primo, c.p., afferma che in assenza di una esplicita presa di posizione normativa che limiti la configurabilità del reato complesso ai casi in cui il reato assorbente sia più grave di quello assorbito, non sarebbe possibile escludere la figura nelle ipotesi in cui ad essere assorbito sia il reato punito più severamente³⁸. In questa prospettiva si valorizza

³⁵ Ancora, Cass., Sez. VI, 22 aprile 2022, n. 17872, Rv. 283154.

³⁶ Cfr., per tutti, M. ROMANO, *Commentario*, cit., pag. 753.

³⁷ Sul punto, in dottrina, cfr., per tutti, G. NEPPI MODONA, *Sulla posizione della "violenza" e della "minaccia" nella struttura della fattispecie criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964, pag. 522 ss.; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, II (art. 1-84), Milano, 1995, pag. 753.

³⁸ Cfr., V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, II, Utet, 1981, p. 683; nello stesso senso sembra porsi M. ROMANO, *Commentario*, cit., pag. 752 s.

altresì la disposizione dell'art 84, secondo comma, c.p. la quale – nel prevedere che «qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79» – conferma il principio dell'autonomia della pena del reato complesso rispetto a quella dei reati costitutivi e quindi anche la possibilità che vi siano nell'ordinamento fattispecie complesse con una sanzione inferiore a quella risultante dal cumulo delle pene dei reati componenti³⁹.

Un secondo orientamento, che è possibile qualificare come maggioritario, afferma che il reato complesso non può assorbire quei fatti criminosi che sono sanzionati in misura maggiore rispetto allo stesso reato complesso⁴⁰.

L'assunto a sostegno di tale tesi viene ravvisato nel principio di proporzione⁴¹ o nel principio di consunzione⁴², una volta identificato in quest'ultimo il fondamento della figura del reato complesso⁴³. Questa seconda prospettiva è ben delineata da Ranieri e su di essa conviene indugiare brevemente. L'Autore ricava il principio della consunzione dall'analisi degli artt. 68 e 84 c.p. ravvisandolo in ciò: allorquando «la fattispecie prevista da una norma è compresa nella fattispecie prevista in un'altra di maggiore ampiezza, spetta a questa la priorità su quella»⁴⁴. Si mette così in luce un carattere ineliminabile delle norme fondate sul principio di consunzione che postula, in termini geometrici, la presenza di due figure di cui una di dimensioni maggiori rispetto all'altra e che si traduce, in termini giuridici, in una maggiore severità nella punizione della prima in confronto con la seconda. Sulla scorta di questa premessa si afferma che le norme che prevedono un reato complesso costituiscono un contenitore nel quale è incluso, in conformità alla loro indole e al loro significato, il valore criminoso delle altre disposizioni, per le quali non è più così consentita l'applicazione particolare. Proprio l'impossibilità di applicare la fattispecie minore compresa in quella maggiore rappresenta il carattere peculiare del reato complesso vale a dire «quello di consumare queste disposizioni singole appunto perché vi sono già comprese»⁴⁵.

Illustrati i principali indirizzi della dottrina, è interessante prestare attenzione anche alla posizione assunta dalla giurisprudenza che, in verità, assai di raro si è soffermata espressamente sul tema in analisi.

³⁹ ROMANO, *Commentario*, cit., pag. 753.

⁴⁰ In questo senso, cfr., S. RANIERI, *Il reato complesso*, cit., pag. 156 s.; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2017, pag. 480; nello stesso senso, benché implicitamente, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, pt. gen.*, 1994, pag. 490; S. PROSDOCIMI, *Reato complesso*, cit., pag. 218.

⁴¹ Così, F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., pag. 480.

⁴² S. RANIERI, *Il reato complesso*, cit., pag. 156 s.

⁴³ Quale sia il principio cui ricondurre il reato complesso è, invero, tema assai dibattuto in dottrina, come rimarcato anche dalla Corte di legittimità nella sentenza Magistri. Per una panoramica sulle diverse posizioni si rimanda a G. VASSALLI, *Reato complesso*, cit., pag. 833 e, più di recente, a L. BIN, *Il reato eventualmente complesso come (unica) ipotesi di concorso apparente ulteriore rispetto alla specialità. l'esempio del rapporto tra incendio e disastro ambientale*, in *Leg. pen.*, pag. 23 ss.

⁴⁴ S. RANIERI, *Il reato complesso*, cit., pag. 156 s.

⁴⁵ S. RANIERI, *Il reato complesso*, cit., pag. 156 s.

In particolare, in una risalente pronuncia si legge: «non si può ravvisare il reato complesso nel caso in cui il reato, che ne sarebbe elemento costitutivo, sia punito più gravemente dell'intera ipotesi. L'entità maggiore non può essere punita meno dell'entità minore»⁴⁶. Ancora, in senso conforme si è affermato che «Non può configurarsi l'ipotesi del reato complesso allorché il reato, che dovrebbe restare assorbito come elemento costitutivo, sia punito con pena più grave di quella comminata per l'intera ipotesi, poiché data la presunzione di maggior gravità del reato complesso rispetto ai reati che lo compongono, l'entità di maggiore non può essere punita meno dell'entità minore»⁴⁷.

A ben vedere queste decisioni muovono dal postulato che il reato complesso sia una figura criminosa necessariamente più grave delle fattispecie che lo compongono. Assunto logicamente inattuabile, ma che tuttavia parte della dottrina, sopra già citata, ha messo in dubbio in quanto privo di ancoraggio nel diritto positivo.

Sembra invece porsi in distonia, rispetto alla prospettiva giurisprudenza testé riportata, un recente arresto della Suprema Corte che ha ravvisato un'ipotesi di reato complesso nel caso di un delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, aggravato dall'essere stato il fatto commesso anche con violenza sulle cose. Una simile fattispecie chiama, astrattamente, in gioco tanto l'art. 393 secondo comma c.p., che punisce la condotta di chi si fa arbitrariamente ragione da sé con violenza o minaccia alle persone e con violenza sulle cose, quanto l'art. 635, primo comma, c.p. (nelle versioni successive alle modifiche apportate con d.lgs. n. 7/2016) che sanziona la condotta di danneggiamento di cosa mobile o immobile altrui commesse *con violenza o minaccia alle persone*.

Al riguardo, la Corte regolatrice ha affermato che: «la figura del reato complesso, prevista dall'art. 84 cod. pen., implica l'assorbimento dei fatti di danneggiamento commessi con violenza alla persona o con minaccia nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone aggravato dall'essere stato il fatto commesso anche con violenza sulle cose, a condizione che i fatti di danneggiamento non risultino sproporzionati rispetto alle esigenze che sono connesse alla realizzazione del diritto. In queste ultime ipotesi, invece, il reato di danneggiamento concorrerà con quello di "ragion fattasi"»⁴⁸.

L'ipotesi di reato complesso qui tratteggiata dalla Corte di legittimità sembra dunque ammettere, benché nella sentenza non si affronti esplicitamente tale profilo, l'esistenza di un reato complesso anche laddove il reato assorbente sia fattispecie meno grave di quello assorbito. Infatti, il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone aggravato dall'essere stato il fatto commesso anche con violenza sulle cose (art. 393, secondo comma, c.p.) è punito con la sanzione della reclusione fino a un anno e della multa fino a 206 euro, indubbiamente più tenue rispetto alla pena prevista per il delitto di danneggiamento per il quale l'art. 635, primo comma, c.p. prevede la reclusione da sei mesi a tre anni.

⁴⁶ Cass., 22 aprile 1943, in *Riv. pen.*, 1945, 25. Pronuncia criticata da V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, cit., pag. 683, che ritiene tale argomento spendibile solo *de iure condendo*.

⁴⁷ Cass., Sez. II, 19 novembre 1960, in *Cass. pen.*, 1961, pag. 267.

⁴⁸ Cass., Sez. II, 25 giugno 2024, n. 26507, Rv. 286699.

Tale fattispecie, limitatamente ai casi in cui la violenza sulle cose non risulti in concreto sproporzionata rispetto alle esigenze connesse alla realizzazione del diritto per il quale si agisce in “autotutela”, potrebbe dunque costituire un esempio di reato complesso punito in misura meno grave rispetto al reato assorbito, rafforzando così la tesi di coloro che ritengono che *de iure condito* non sarebbe possibile limitare l’istituto del reato complesso alle ipotesi criminose punite maggiormente dei reati che lo compongono.

Nondimeno, si può dubitare che un simile, isolato, precedente giudiziario possa incrinare la solidità del fondamento valorizzato dalla giurisprudenza tradizionale. E ciò non foss’altro perché nella sentenza non ci si confronta con il citato orientamento giurisprudenziale, limitando le considerazioni alla specifica norma incriminatrice oggetto della decisione.

6. Sintesi e note finali.

6.1. Una soluzione.

Illustrate le diverse prospettive in merito alla configurabilità del reato complesso nelle ipotesi in cui il reato, che dovrebbe restare assorbito come elemento costitutivo, sia punito con pena più grave di quella comminata per lo stesso reato complesso, è possibile tornare alla questione specifica concernente la fattispecie di lesioni aggravate dallo stalking.

Si è dato conto delle due opzioni sul campo (reato complesso o concorso di reati) mettendone in evidenza i profili critici di ciascuna interpretazione. Invero, la tesi del reato complesso si espone all’obiezione della inconfigurabilità strutturale nonché dell’effetto paradossale che ne deriverebbe sul piano sanzionatorio; mentre la prospettiva del concorso di reati si espone al rischio di vulnerare il principio del *ne bis in idem* sostanziale e risolversi in un’applicazione del principio di proporzionalità sfavorevole.

Si ritiene qui di aderire all’indirizzo che ravvisa, di fronte ad un caso di lesioni aggravate dagli atti persecutori, un’ipotesi di concorso di reati, anche laddove sia possibile riscontrare, in concreto, il requisito della unitaria prospettiva finalistica. Tale conclusione si impone in ragione della natura del reato complesso quale figura criminosa dai tratti peculiari caratterizzata dalla presenza di una figura maggiore che assorbe una figura minore. Questo meccanismo di consumazione può verificarsi solo in un verso, cioè è necessario che sussista una fattispecie più grande capace di accogliere al suo interno quella minore, non potendo mai darsi consumazione (o, se si preferisce, assorbimento) se la fattispecie che si battezza quale reato complesso si presenta come una realtà inferiore rispetto a quella che è chiamata a contenere. Presupposti che, come più volte esposto, sono carenti nella fattispecie di lesioni aggravate ai sensi degli artt. 585, 576 n. 5.1.) c.p.

Ciò chiarito, non si condivide l'idea che questa soluzione integri un'applicazione del principio di proporzionalità in senso sfavorevole⁴⁹. Tenendo in disparte considerazioni di più ampio respiro sul ruolo del principio di proporzionalità nel sistema del diritto penale⁵⁰, si reputa decisivo osservare che qui non si tratta di applicare in *malam partem* il principio di proporzionalità delle pene, quanto, piuttosto, di prendere atto che la fattispecie in disamina non può mai costituire un reato complesso giacché non ne presenta i tratti essenziali per come sopra ricostruiti⁵¹. In altri termini, ciò che conduce nel senso del concorso di reati non è l'applicazione, a valle, del principio di proporzione, ma l'esclusione, a monte, della qualifica di reato complesso.

Nondimeno, le tesi del concorso di reati si espone al rischio di una duplicazione sanzionatoria dei fatti di stalking, con possibile violazione del divieto di *bis in idem*. Il profilo è indubbiamente delicato e si inserisce nel più ampio dibattito dei criteri per prevenire fenomeni di duplicazione sanzionatoria ulteriori rispetto al criterio legale della specialità unilaterale di cui all'art. 15 c.p., l'unico riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata⁵².

Al riguardo, sono noti i plurimi suggerimenti forniti dalla dottrina: il principio di sussidiarietà, il principio di consunzione, il reato eventualmente complesso. Non è però a queste classiche ricostruzioni emerse nella teoria del concorso apparente di norme che si deve guardare nell'ambito della specifica questione in disamina.

⁴⁹ Ci riferisce, in particolare, all'obiezione sollevata da I. GIACONA, *L'aggravante dello stalking*, cit., 1549.

⁵⁰ Per le quali si rimanda agli approfonditi studi della recente dottrina (cfr., tra gli altri, F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino, 2021; ID., *La proporzionalità nella giurisprudenza recente della corte costituzionale: un primo bilancio*, in *Sist. pen.*, 8 gennaio 2025; N. RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale*, Torino, 2020; V. MANES, *L'evoluzione del rapporto tra Corte e giudici comuni nell'attuazione del 'volto costituzionale' dell'illecito penale*, in V. Manes-V. Napoleoni, *La legge penale illegittima*, Torino, 2019, pag. 364 ss.; M. DONINI, *Diritto penale. Parte generale*, I, Milano, 2024, pag. 546 ss.); nonché alle plurime decisioni della Corte costituzionale che ha delineato tre profili di proporzionalità della pena, di recente: sent. n. 46/2024 sul minimo edittale dell'art. 646 c.p. (paradigmatica della proporzionalità c.d. comparativa); n. 63/2022 sul favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina (secondo lo schema della proporzionalità c.d. intrinseca); n. 94/2023 (che segue il modello della proporzionalità individualizzante) e altresì alla recente sentenza n. 113/2025 che, ampliando significativamente la portata del principio, ha riconosciuto, tra l'altro, «il dovere di interpretazione restrittiva della fattispecie legale alla luce del principio costituzionale di proporzione della pena». Peraltro, riflessioni di particolare interesse si ritrovano anche nell'opera più celebre e influente di Beccaria il quale, nell'ambito della concezione utilitaristica, pone la proporzionalità tra i delitti e le pene al centro del disegno di un sistema punitivo razionale e giusto, rilevando come «Non solamente è interesse comune che non si commettano delitti, ma che siano più rari a proporzione del male che arrecano alla società. Dunque più forti debbono essere gli ostacoli che rispingono gli uomini dai delitti a misura che sono contrari al ben pubblico, ed a misura delle spinte che gli portano ai delitti. Dunque vi deve essere una proporzione fra i delitti e le pene», così C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, (1764) a cura di F. Venturi, Torino, 2018, pag. 19.

⁵¹ Peraltro, in coerenza con quanto sin qui esposto si dovrebbe limitare il concorso all'ipotesi di lesione *non grave* (in relazione all'evento lesivo), ma aggravata dallo stalking. Invero, di fronte a lesioni gravi (punite, ai sensi dell'art. 583, comma primo, c.p., con la pena della reclusione da tre a sette anni) o a lesioni gravissime (punite, ai sensi dell'art. 583, comma primo, c.p., con la pena della reclusione da sei a dodici anni) la fattispecie assorbente si presenterebbe, al pari dell'omicidio, come quella più grave e maggiormente punita risultando così configurabile lo schema del reato complesso.

⁵² Cfr., per tutte, Cass., Sez. un., 23 febbraio 2017, n. 20664, Stalla, Rv. 269668.

Va infatti messa a fuoco la tesi della scomposizione del reato complesso, fiorita proprio in relazione a quelle ipotesi in cui risultano superati i limiti della continenza del reato complesso e sia doveroso applicare il concorso tra reati⁵³. Secondo questa prospettazione, una volta appurata l'esistenza di un concorso tra il reato complesso e la fattispecie autonoma che ne rappresenta l'elemento costitutivo o la circostanza aggravante, tale concorso andrebbe ravvisato tra la fattispecie autonoma e il solo reato (semplice) componente il reato complesso⁵⁴. Esemplicando, in una rapina con lesioni, per non imputare due volte al reo la violenza, si propone di scomporre la rapina e ammettere il concorso tra il furto e le lesioni. La tesi si fonda, sul piano assiologico, sul principio del *ne bis in idem* sostanziale, sul piano normativo, trae forza dalla disposizione di cui all'art. 301, comma terzo, c.p. che, nell'ambito dei delitti contro la personalità dello stato, positivizza un'ipotesi di scomposizione del reato complesso prevedendo: «Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti». Tale soluzione allargata a tutte le ipotesi di reato complesso si espone tuttavia all'obiezione che la sua adozione finirebbe, specie per la sottocategoria dei reati composti, per snaturare l'istituto e la ratio della funzione legislativa unificatrice.

Più convincente è invece la tesi intermedia prospettata da altra dottrina. Si afferma che una scissione del reato complesso può dirsi ammissibile nei soli reati complessi circostanziati nei quali non vi è ragione di fare concorrere la fattispecie autonoma con il reato complesso, atteso che la prima assorbe certamente il disvalore dell'aggravante e il reato ha un suo significato compiuto anche nella forma semplice⁵⁵. In questa prospettiva si avrà, ad esempio, concorso tra resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) ed evasione semplice (art. 385, comma primo, c.p.), invece che concorso tra il delitto di resistenza (art. 337 c.p.) e di evasione aggravata (art. 385, comma secondo, c.p.).

Si potrebbe dunque ipotizzare di applicare tale ricostruzione all'ipotesi in disamina scomponendo le lesioni aggravate dallo stalking, e così riconoscendo il concorso tra le lesioni (semplici) e gli atti persecutori.

Nondimeno, la tesi della scissione del reato complesso non ha trovato, allo stato, il favore della giurisprudenza⁵⁶, la quale rimane stabile nell'escludere criteri ulteriori di

⁵³ In argomento cfr. G. NEPPI MODONA, *Inscindibilità del reato complesso*, cit., pag. 200 ss.; G. VASSALLI, *Reato complesso*, cit., pag. 838.

⁵⁴ Per tale tesi si veda, in particolare, F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., pag. 481.

⁵⁵ Cfr., M. ROMANO, *Commentario*, cit., pag. 754.

⁵⁶ Tuttavia, nel prossimo futuro sono prospettabili nuovi scenari interpretativi alla luce della menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 113/2025. In particolare, considerato il valore centrale che oggi assume la proporzionalità della pena nel dibattito sul *ne bis in idem* (cfr., per tutte, CGUE, Grande Sezione, sentenze Menci (C-524/15), *Garlsson Real Estate SA* ed altri contro Consob (C-537/16) e *Di Puma* contro Consob e Consob contra Zecca (C-596/16 e C-597/16); Corte Cost. n. 43/2018; e Cass. Sez. V, 25 ottobre 2021 (dep. 2022), n. 1363), allorché la pena prevista per il reato complesso circostanziato e per l'autonoma fattispecie non assorbita in concorso risulti in concreto sproporzionata, il giudice, seguendo il percorso tracciato dalla

risoluzione del concorso apparente privi di una base legale. Non sembra dunque agevole ravvisare in essa lo strumento per mitigare gli eventuali rischi di duplicazione sanzionatoria sopra menzionati. La soluzione per prevenire tale inconveniente potrebbe allora essere ricondotta al margine di discrezionalità del giudice in sede di dosimetria sanzionatoria, tenuto anche conto della possibile applicazione dell'istituto del reato continuato e in ogni caso nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.

6.2. Vincolo del precedente?

Ponendosi dunque nella prospettiva interpretativa che nega la configurabilità del reato complesso nei casi di lesioni aggravate dallo stalking, non tanto per la carenza del requisito dell'unitarietà finalistica – che per quanto detto sopra potrebbe invece presentarsi anche in questa fattispecie – ma in ragione della incompatibilità con l'istituto disciplinato dall'art. 84 c.p. di un assorbimento del reato più grave in quello meno grave, occorre prendere atto di come tale posizione si ponga, a prima vista, in parziale contrasto con quella espressa dalle sezioni unite nella sentenza Magistri più volte citata. Si è visto, infatti, che in tale sentenza la Suprema Corte abbia ammesso la possibilità astratta di ricondurre l'ipotesi criminosa in esame ad una figura di reato complesso.

La questione che si pone è, quindi, in chiave pratica, comprendere se, e in che misura, il giudice sia vincolato da tale presa di posizione delle sezioni unite. Viene cioè in rilievo la tematica del vincolo del precedente, in particolare per il giudice di merito. Orbene volendo fornire una risposta immediata, si può ritenere che il giudice di non debba ritenersi vincolato all'affermazione contenuta nella decisione delle sezioni unite essenzialmente per due ragioni.

La prima, riguardante principalmente il giudice di merito, è ordinamentale. In un ordinamento di *civil law*, quale il nostro, un precedente giurisprudenziale non può, di regola, assumere alcun valore vincolante nei confronti degli altri organi giudicanti. Come noto, peraltro, tale principio non è più assoluto da quando la Riforma Orlando ha introdotto all'art. 618 c.p.p., il comma 1 bis, a mente del quale «se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso», così procedimentalizzando il rapporto tra sezioni semplici e sezioni unite imponendo alle prime, in caso in disaccordo con un principio espresso dalle sezioni unite di sottoporre nuovamente la questione queste ultime. Senonché, tale previsione, come si ricava dal testo della norma – che si riferisce solo alle sezioni della Corte di Cassazione – e come chiarito dalla stessa corte di legittimità, non si applica al giudice di merito⁵⁷.

consulta nella recente pronuncia (in particolare cfr. § 4.3) potrebbe procedere alla scomposizione del reato complesso, con applicazione, in luogo di questo, «delle singole fattispecie criminose che lo compongono».

⁵⁷ Cfr. Cass., Sez. VI, 26 marzo 2024, n. 28594; il rapporto tra giudice di merito e sezioni unite è stato di recente scandagliato, in relazione alla tematica dell'ammissibilità dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova per gli enti, da Trib. Bari, 15 giugno 2023, n. 3601, in *Cass. pen.*, 2023, pag. 3822, con nota di F. M. DAMOSSO, *Quali vincoli argomentativi per il giudice di merito di fronte al precedente della cassazione*,

La seconda ragione riguarda specificatamente la questione in esame e consente di escludere il vincolo anche per lo stesso giudice di legittimità (nella composizione a sezione semplice). Invero il profilo vincolante della pronuncia emanata dalle sezioni unite è limitato al solo principio di diritto. Ebbene, l'interpretazione maggioritaria, qui condivisa, contraria ad ammettere già sul piano astratto la figura del reato complesso nelle ipotesi di lesioni aggravate dallo stalking risulta confliggere non con il principio diritto espresso in quella pronuncia, ma solo con un passaggio motivazionale il quale, seppur probabilmente non riducibile ad un mero *obiter*, risulta espresso nella *ratio decidendi*, senza tuttavia culminare nel principio di diritto, sicché non rientra in ciò che l'art. 618 comma 1 bis c.p.p. ritiene vincolante⁵⁸.

6.3. L'esigenza di un riordino legislativo.

Affrontato, seppur assai brevemente, il tema del possibile contrasto tra l'interpretazione qui seguita e il precedente delle sezioni unite, si ritiene di concludere con un auspicio.

Nel corso di queste brevi note si è fatto cenno alla posizione critica nei confronti dell'attuale assetto normativo relativo alle circostanze aggravanti in materia di lesioni dolose, da più parti ritenuto quale la causa principale delle numerose questioni problematiche, come quella qui analizzata, che generano incertezza applicativa. Sotto questo profilo si ritiene, quindi, di condividere l'aspettativa di un intervento legislativo che abbia come obiettivo quello di semplificare una disciplina assai articolata, densa di rimandi normativi che minano la chiarezza e la coerenza del sistema⁵⁹. Si pensi, ad esempio, alla suddivisione delle circostanze aggravanti dell'omicidio volontario tra gli artt. 576 e 577, primo comma, c.p.: questa distinzione, a seguito dell'abolizione della pena di morte, non trova più giustificazione sul diverso aggravio sanzionatorio, atteso che per tutte queste circostanze è prevista la pena dell'ergastolo⁶⁰, tanto che viene posta in dubbio la sua attuale validità⁶¹. Peraltro, riflessi di tale distinzione sono ancora presenti proprio in sede di lesioni, in ordine alle quali l'art. 585 c.p. stabilisce che per le circostanze aggravanti elencate dall' art. 576 c.p. la pena sia aumentata da un terzo alla metà, mentre per le circostanze di cui all'art. 577 c.p., l'aggravio di pena sia fino a un

ivi, pag. 3833 ss.

⁵⁸ Sulla distinzione tra principio di diritto, *ratio decidendi* e *obiter dictum*, si veda, per tutti, G. DE AMICIS, *Principi di diritto, massime e prevedibilità delle decisioni: la Corte di Cassazione tra stabilità e mutamento*, in *Sist. pen.*, 16 ottobre 2024 e riferimenti ivi citati.

⁵⁹ Si nota tuttavia, che l'attuale direzione del legislatore sia opposta, come testimonia, al di là di qualsivoglia valutazione di meritevolezza sulla novella, il recente disegno di legge (D.d.l. S. 1433), che propone l'introduzione del delitto di femminicidio e di circostanza aggravanti speciali, tra gli altri, per i delitti di lesioni dolose e maltrattamenti.

⁶⁰ L'originario art. 576 c.p. prevedeva invero la pena di morte, poi abolita dall'art. 1, commi 1 e 2, del D. Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n. 224 e contestualmente sostituita con la pena dell'ergastolo.

⁶¹ Cfr., ad esempio, R. BARTOLI, M. PELISSERO, S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2024, pag. 44 s.

terzo. Se tale differenza era ragionevole in passato, in quanto corrispondente alla distinzione che correva tra pena di morte ed ergastolo prevista dagli originari articoli 576 e 577 c.p., viene da chiedersi se, una volta venuta meno tale distinzione, sia ancora coerente, sul piano sistematico, mantenerla per le lesioni. Infine, particolarmente esemplificativo della confusione che si è generata a seguito delle interpolazioni e dei numerosi rinvii normativi che la materia presente, senza un attento coordinamento, è il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 *quinques* c.p.) che, ai sensi dell'art. 585 c.p., è aggravato se concorre una delle circostanze previste dall'art. 576 c.p., ma tra le circostanze previste dall'art. 576 vi è al n. 5) quella di aver commesso il reato in occasione di una deformazione permanente al viso: il cortocircuito è evidente⁶².

⁶² Tale profilo è segnalato anche da L. BIN, *Unità e pluralità*, cit., pag. 388 (nota 78).

12/2025

SU CINQUE PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA INDIVIDUALE ADOTTATI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ALL'INSEGNA DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI

di Gian Luigi Gatta

1. All'indomani del Giubileo dei detenuti e del rinnovato [invito di Papa Leone XIV \(già di Papa Francesco\) a «forme di amnistia o di condono della pena volte ad aiutare le persone a recuperare fiducia in se stesse e nella società»](#), mentre il Paese si accinge a vivere l'ennesimo Natale all'insegna dell'emergenza delle condizioni di esecuzione della pena in carcere, nell'inerzia del Parlamento, che non attiva i propri poteri (con leggi di amnistia, indulto, riforma dell'ordinamento penitenziario, ecc.) per porre rimedio alla palese e grave violazione dei principi costituzionali, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Garante della Costituzione, dall'alto del suo magistero, esercita il potere di grazia e adotta cinque provvedimenti individuali di clemenza motivati in ragione di puntuali esigenze di rispetto dei principi costituzionali in materia penale.

Come si evince infatti dal [comunicato pubblicato il 22 dicembre 2025 sul sito della Presidenza della Repubblica](#), i cinque provvedimenti testimoniano un esercizio del potere di grazia volto a garantire il rispetto di fondamentali principi costituzionali in materia penale: dal principio di legalità, al principio di proporzione della pena e a quello del finalismo rieducativo della pena stessa.

2. Riportiamo di seguito il comunicato, facendo poi seguire qualche breve considerazione a commento.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato – ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 comma 11 della Costituzione – cinque decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della Giustizia a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole.

Bardhyl Zeneli, nato nel 1962, condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Nel concedere la grazia per l'intera pena oggetto della condanna il Presidente della Repubblica ha tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dal Magistrato di sorveglianza e dal Procuratore generale che hanno evidenziato

come il fatto per cui l'imputato venne condannato (essersi allontanato dalla abitazione ove si trovava sottoposto all'obbligo di dimora) non integra la fattispecie di evasione e quindi non costituisce reato.

Cioni Franco, nato nel 1948, condannato a sei anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione per il delitto di omicidio volontario della moglie, affetta da malattia in stato terminale e con la quale era sentimentalmente legato da cinquanta anni, commesso nell'aprile del 2021. Nel concedere la grazia che ha estinto l'intera pena detentiva ancora da espiare (pari a cinque anni e sei mesi di reclusione) il Capo dello Stato ha tenuto conto dei pareri favorevoli, formulati dal Procuratore Generale e dal Magistrato di sorveglianza, delle condizioni di salute del condannato, dell'intervenuto perdono da parte della sorella della vittima e della particolare condizione in cui è maturato l'episodio delittuoso.

Ciappei Alessandro, nato nel 1974, condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per il delitto di truffa, commesso nel 2014. Nell'adottare l'atto di clemenza per la pena residua da espiare (nove mesi e tre giorni di reclusione) il Presidente della Repubblica ha tenuto conto della modesta gravità concreta del fatto e dell'occasionalità della condotta illecita, del lungo tempo trascorso della sua commissione e della situazione personale del condannato, che risiede e lavora all'estero ove ha ricostituito il suo percorso di vita.

Spezzuti Gabriele, nato nel 1968, condannato alla pena detentiva della reclusione, espiata fino al 2014, e alla pena pecuniaria di novantamila euro di multa per delitti in materia di sostanze stupefacenti, commessi nel 2005. Nell'adottare l'atto di clemenza per la pena pecuniaria residua da eseguire (ottantamila euro di multa) il Presidente della Repubblica ha tenuto conto dell'avvenuta espiazione della pena detentiva, del lungo tempo trascorso dalla commissione dei fatti, ai quali non è seguita nessuna altra condotta illecita, e delle disagiate condizioni di vita del condannato.

Abdelkarim Alla F. Hamad, nato nel 1995, condannato alla pena complessiva di trenta anni di reclusione per delitti di concorso in omicidio plurimo e violazione delle norme sull'immigrazione, per fatti avvenuti nel 2015. Nel concedere la grazia parziale – che ha estinto una parte della pena detentiva ancora da espiare – il Capo dello Stato ha tenuto conto del parere favorevole del Ministro della Giustizia, della giovane età del condannato al momento del fatto, della circostanza che nel lungo periodo di detenzione di oltre dieci anni sinora espiata dall'agosto del 2015, lo stesso ha dato ampia prova di un proficuo percorso di recupero avviato in carcere, come riconosciuto dal magistrato di sorveglianza, nonché del contesto particolarmente complesso e drammatico in cui si è verificato il reato. Ciò è stato evidenziato anche dai Giudici della Corte d'appello di Messina i quali, nel rigettare l'istanza di revisione per ragioni processuali, hanno sottolineato che per «ridurre lo scarto indubbiamente esistente tra il diritto e la pena

12/2025

legalmente applicata e la dimensione morale della effettiva colpevolezza», si può fare ricorso solo all'istituto della grazia che consente di ridurre o commutare una parte della pena.

3. Qualche breve riflessione sui provvedimenti di grazia, alla luce delle motivazioni riportate in forma sintetica nel comunicato del Quirinale.

Nel caso di Bardhyl Zeneli (in tema di evasione) si è trattato di rimediare a un errore di diritto non denunciato ricorrendo agli ordinari mezzi di impugnazione e non correggibile con lo strumento della revisione della sentenza di condanna. Tale errore è stato rilevato anche dalla Cassazione con la sentenza che qui può leggersi in allegato e che ha confermato l'inammissibilità del ricorso allo strumento della revisione. L'imputato, in particolare, era stato condannato per evasione dagli arresti domiciliari quando, in realtà, non era stato sottoposto a una misura detentiva bensì all'obbligo di dimora nel comune con divieto (poi violato) di allontanamento dal domicilio in orario notturno. Come si legge nell'allegata sentenza della Cassazione, *«la giurisprudenza di legittimità ha statuito che non è configurabile il delitto di evasione in caso di violazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora, ancorché sia consistita nell'inosservanza del divieto di uscita in orario notturno, in quanto il reato di cui all'art. 385 cod. pen. presuppone necessariamente la sottoposizione ad una misura custodiale (Sez. 6, n. 35800 del 10/11/2020, Buccino, Rv. 280193 - 01; Sez. 6, n. 44767 del 05/11/2003, Proietti, Rv. 226933 - 01)»*. La grazia del Presidente rimuove, pertanto, una violazione del principio di legalità e impedisce l'esecuzione di una pena ingiusta che, essendo stata irrogata per un fatto non costituente il reato di evasione, non potrebbe, con tutta evidenza, perseguire alcuna finalità rieducativa.

Nel caso di Cioni Franco (in tema di omicidio della moglie, malata terminale) il potere di grazia viene esercitato in rapporto a un fatto indubbiamente grave, commesso però, per amore, pietà per l'altrui sofferenza ed esasperazione, in condizioni umane del tutto particolari, da persona ormai anziana e che ha ricevuto il perdono della sorella della vittima. Un provvedimento, dunque, ispirato da ragioni di umanità e che sembra tenere conto dell'assenza di plausibili finalità costituzionalmente rilevanti (men che meno rieducative) nell'esecuzione della pena.

Nel caso di Ciappei Alessandro (truffa) a venire in rilievo, rispetto al potere di grazia, è ancora una volta la finalità rieducativa della pena: il condannato, per un fatto di modesta gravità e per una condotta occasionale risalente a molto tempo fa, risiede e lavora all'estero ove *«ha ricostituito il suo*

percorso di vita». L'esecuzione della pena non potrebbe giovare a un reinserimento sociale che è già avvenuto e, anzi, avrebbe effetti solo negativi.

Nel caso di Spezzuti Gabriele (stupefacenti, pena pecuniaria), il provvedimento di clemenza riguarda la sola pena pecuniaria residua di 80.000 euro, a fronte di una pena detentiva già eseguita e richiama l'attenzione su un dato ben noto alla prassi, che dovrebbe far riflettere il legislatore: l'entità molto elevata delle pene pecuniarie congiunte a quelle detentive per il delitto di cui all'art. 73 t.u. stup., che risultano spesso sproporzionate in rapporto alle condizioni economiche dei condannati. Il provvedimento del Presidente della Repubblica pone qui rimedio alla sproporzione della complessiva risposta sanzionatoria, valutata in rapporto alle *«disagiare condizioni di vita del condannato»*.

Nel caso di Abdelkarim Alla F. Hamad (omicidio plurimo e favoreggiamento immigrazione clandestina), il provvedimento di grazia parziale del Presidente Mattarella mira a rendere la pena, per i gravi reati oggetto di condanna, proporzionata alla colpevolezza individuale del giovane libico, la cui identificazione quale scafista è risultata dubbia. Come nel primo dei casi considerati, infatti, il provvedimento presidenziale pone rimedio a una situazione non altrimenti rimediabili dopo il rigetto di un'istanza di revisione, per motivi processuali¹, e, in linea con i principi costituzionali realizza l'esigenza - con le parole della Corte d'Appello di Messina nel giudizio conseguente all'istanza di revisione - di *«ridurre lo scarto indubbiamente esistente tra il diritto e la pena legalmente applicata e la dimensione morale della effettiva colpevolezza»*. Va sottolineato - ad ulteriore dimostrazione della centralità del principio costituzionale del finalismo rieducativo della pena nei provvedimenti presidenziali - come sia stata valorizzato il *«proficuo percorso di recupero avviato in carcere»* dal giovane (diciannovenne all'epoca dei fatti e ora trentenne) che, ha di recente pubblicato un libro sulla drammatica vicenda nella quale è stato coinvolto². Riportiamo di seguito una breve descrizione del libro, tratta dal sito dell'editore:

«Nell'agosto del 2015 la Libia è un paese devastato dalla guerra civile, l'Italia dista cinquecento chilometri, circa un'ora di volo, Alaa ha appena vent'anni. È uno studente di ingegneria, una promessa del calcio libico, alle spalle una famiglia pronta a sostenerlo nel suo sogno: raggiungere l'Italia, la porta dell'Europa, forse un nuovo inizio, la speranza concreta di un futuro felice. Ottenere un visto, però, è impossibile, i canali umanitari non esistono, l'unica strada è salire a bordo di un barcone insieme a tre amici,

¹ Si veda Cass. Pen., Sez. 5, n. 28189 del 12 giugno 2025, disponibile su *Questa Rivista* al link: https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1766499664_cassazione-sentenza-su-casi-abdelkarim-alla-f-hamad.pdf.

² A. FARAJ, *Perché ero ragazzo*, Sellerio, 2025, <https://www.sellerio.it/it/catalogo/Perche-Ero-Ragazzo/Faraj/16518>.

anche loro calciatori. Durante quella disperata traversata 49 persone muoiono soffocate dentro la stiva. I giornali parlano di “strage di ferragosto”. Accusato di essere uno degli scafisti, Alaa Faraj continua ad affermare da dieci anni la sua innocenza. Ha accettato il ruolo del detenuto, non accetterà mai quello del criminale. Ha scritto questo libro in prigione, in un italiano appreso dentro le celle, in una lingua naturalmente delicata, a volte ironica, colma di dignità e stupore. Lo ha scritto a mano, a stampatello, nei fogli rimediati in prigione e poi inviati – lettera dopo lettera – ad Alessandra Sciurba, docente di filosofia del diritto, conosciuta in carcere durante un laboratorio e diventata la voce e il volto della battaglia di Alaa per la giustizia e la verità. “Perché ero ragazzo” è il racconto di un viaggio fatto di speranze e pericoli, l’indecenza delle morti per mare, l’arresto, la condanna, i primi dieci anni di carcere. Alaa Faraj ripercorre la sua storia con uno sguardo prima sbigottito, poi sempre più consapevole, mantenendo una paradossale fiducia nello Stato: le indagini forse frettolose, sulla base di poche testimonianze di persone sotto shock, la vita dietro le sbarre, la voglia di studiare, la felicità di certi incontri, la necessità di resistere, la paura e la frustrazione sempre in agguato. La lotta di Faraj per la libertà è diventata la lotta di scrittori e artisti, attivisti come don Ciotti, giornalisti d’inchiesta, programmi televisivi, un’attenzione che non accenna a scemare. Sono più di tremila le persone arrestate negli ultimi dieci anni in Italia come “scafisti” – nelle parole dei giudici “l’ultima ruota di un mostruoso ingranaggio del traffico di vite umane” – ma è noto che i trafficanti, quelli veri, rimangono a casa senza rischiare, spesso agendo in continuità con le autorità del loro paese, e non solo».

4. Come si vede, i cinque provvedimenti, adottati all’esito di approfondite istruttorie e corredati di pareri delle competenti autorità, compresi quelli del Ministro della Giustizia, riguardano vicende complesse e peculiari, sul piano giuridico e umano. L’esercizio del potere di grazia del Presidente ha costituito, rispetto a ciascuna di esse, la via per assicurare nell’ordinamento il rispetto dei principi costituzionali, in un delicato equilibrio e contemperamento tra gli interessi in rilievo.

Il Presidente della Repubblica ha fatto la sua parte, nei limiti delle attribuzioni costituzionali, con ciò impartendo una lezione di responsabilità istituzionale e costituzionale che, purtroppo, non sembra sia stata colta da chi, stando almeno a qualche primo commento apparso sui media, ne ha già tratto occasione per sollevare polemiche. A queste si potrebbe tra l’altro rispondere, ma non sarebbe elegante, facendo notare come l’esercizio del potere di grazia nel corso dell’anno sia stato molto limitato, anche per tipologia dei reati interessati, se rapportato, ad esempio, a quello del Presidente Trump nel 2025³.

³ Office of the Pardon Attorney, U.S. Department of Justice, Clemency Grants by President Donald J. Trump

D'altra parte, la “clemenza” – *rectius*, l'impunità – per via legislativa, assicurata ai colletti bianchi autori di abusi d'ufficio o traffici di influenze illecite non ha suscitato alcuna polemica da parte di chi, seguendo il vento del populismo oggi in voga, promuove una giustizia penale forte solo con i deboli cioè, guarda caso, i destinatari dei provvedimenti presidenziali di clemenza (stranieri, anziani, poveri).

(2025-Present), 20 Gennaio 2025, <https://www.justice.gov/pardon/clemency-grants-president-donald-j-trump-2025-present>.

MISURE DI PREVENZIONE E REVOCA DELLA PATENTE: QUALE SORTE PER I PROVVEDIMENTI DISPOSTI IN VIA AUTOMATICA DAL PREFETTO PRIMA DELLA DICHIARAZIONE D'INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 120 CO. 2 COD. STRADA, E PER LA CONNESSA RESPONSABILITÀ PENALE AI SENSI DELL'ART. 73 COD. ANTIMAFIA?

Cass., sez. I, 29 maggio 2025 (dep. 17 giugno 2025), n. 22663, De Marzo, rel. Lanna

di Edoardo Zuffada

1. Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione si è occupata dello spinoso tema degli effetti prodotti dalla declaratoria di parziale incostituzionalità di una norma extrapenale, rilevante ai fini della tipizzazione di una figura di reato. Più in particolare, i giudici di legittimità si sono occupati delle conseguenze derivanti dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 120 cod. strada rispetto all'integrazione del reato di cui all'art. 73 cod. antimafia, realizzato da chi, già sottoposto a misura di prevenzione personale, venga colto alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo senza patente o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata.

2. Per una migliore comprensione della questione affrontata dai giudici di legittimità, occorre subito ricordare che l'applicazione di una qualsiasi misura di prevenzione personale – vale a dire: avviso orale, foglio di via obbligatorio, sorveglianza speciale di pubblica sicurezza – comporta, ai sensi dell'art. 120 co. 1 cod. strada, il venir meno dei requisiti morali per il rilascio della patente di guida.

Qualora già conseguita, essa veniva originariamente revocata in via automatica dal prefetto ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, senza alcun margine residuo di valutazione rispetto al nesso tra la pericolosità sociale riconosciuta attraverso il provvedimento applicativo della misura di prevenzione e la circolazione stradale su autoveicoli o motoveicoli del destinatario della misura stessa.

Identica disciplina trova(va) applicazione anche nei confronti: *i)* dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza; *ii)* dei destinatari di una misura di sicurezza personale; *iii)* delle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 t.u. stupefacenti, fino al sopraggiungere dell'eventuale provvedimento riabilitativo; *iv)* dei destinatari dei divieti di cui agli artt. 75 co. 1 lett. a) e 75-bis co. 1 lett. f) t.u. stupefacenti.

A partire dal 2018, con tre diverse sentenze – la n. 22/2018¹, la n. 24/2020² e la n. 99/2020³ – la Corte costituzionale ha sostituito, in relazione a tre dei cinque casi normativamente previsti, all’automatismo originariamente stabilito dall’art. 120 co. 2 cod. strada una valutazione discrezionale da parte del prefetto circa la necessità/opportunità o meno di revocare la patente, dichiarando incostituzionale la norma in questione nella parte in cui stabilisce che l’autorità di pubblica sicurezza «provvede» alla revoca del titolo di circolazione stradale, anziché «può provvedere». Il che significa che, oggi, in caso di condanna per uno dei reati di cui agli artt. 73 e 74 t.u. stupefacenti o di applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione personali, la revoca della patente è in ogni caso subordinata a una valutazione del prefetto alla luce delle circostanze del singolo caso concreto.

3. Venendo ora al caso di specie, il ricorrente veniva attinto, nel 2016, dalla misura di prevenzione personale questorile dell’avviso orale di cui all’art. 3 cod. antimafia e, nel 2018, subiva la revoca “automatica” della patente da parte del prefetto in applicazione di quanto al tempo stabilito dall’art. 120 co. 2 cod. strada.

Il 16 gennaio 2020 il ricorrente veniva sorpreso alla guida di un autoveicolo e, contestatagli la contravvenzione di cui all’art. 73 cod. antimafia – che, com’è noto, punisce chi, già sottoposto a misura di prevenzione personale, guidi un autoveicolo o un motoveicolo senza patente o dopo che la patente sia stata revocata – veniva condannato alla pena di tre mesi di arresto.

Nel frattempo, tuttavia, a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità dell’art. 120 cod. strada ad opera della già ricordata sentenza n. 99/2020, il prefetto, con provvedimento emesso in data 17 novembre 2020, aveva annullato in autotutela la precedente revoca della patente disposta nei confronti del ricorrente nel 2018, riservandosi la facoltà di disporla nuovamente qualora, a seguito di una valutazione del caso concreto, fosse risultato necessario inibire (nuovamente) la conduzione di autoveicoli e di motoveicoli al ricorrente.

Costui ricorreva dunque in cassazione lamentando, tra l’altro, l’erronea valutazione, da parte dei giudici di primo e di secondo grado, del provvedimento prefettizio di annullamento della revoca della patente *medio tempore* intervenuto, al quale, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe dovuto attribuirsi efficacia retroattiva (e non già, come invece ritenuto dalle corti di merito, un effetto solamente *ex*

¹ C. cost., sent. 24 gennaio-9 febbraio 2018, n. 22, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120 co. 2 cod. strada nella parte in cui, dispone che il prefetto «provvede», invece che «può provvedere», alla revoca della patente nei confronti di chi sia stato condannato per reati di cui agli artt. 73 e 74 t.u. stupefacenti.

² C. cost., sent. 16 gennaio-20 febbraio 2020, n. 24, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120 co. 2 cod. strada nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede», invece che «può provvedere», alla revoca della patente nei confronti di chi sia sottoposto a misura di sicurezza personale.

³ Corte cost., sent. 6-27 maggio 2020, n. 99, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120 co. 2 cod. strada nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede», invece che «può provvedere», alla revoca della patente nei confronti di chi sia sottoposto a misura di prevenzione personale.

nunc), con conseguente effetto liberatorio dalla responsabilità penale in relazione alla contestata contravvenzione.

4. In accoglimento delle doglianze difensive, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello perché il fatto contestato non sussiste.

A supporto di tale decisione, i giudici di legittimità hanno anzitutto rammentato come, alla base delle declaratorie di incostituzionalità che hanno investito l'art. 120 cod. strada (*supra*, 2), vi sia la considerazione per cui la revoca della patente, ivi disciplinata, non risponde a esigenze punitive, retributive o dissuasive, trovando piuttosto la sua *ratio* giustificatrice «nell'individuazione di un perimetro di affidabilità morale del soggetto, cui è rilasciata la patente di guida, e nella selezione di ipotesi in presenza delle quali tale affidabilità viene meno»⁴.

Inoltre, la Suprema Corte ha osservato che, nel caso sottoposto al suo esame, l'annullamento in autotutela del provvedimento di revoca della patente da parte del prefetto trova spiegazione nel fatto che la revoca del titolo di circolazione stradale era stata disposta in un momento in cui l'art. 120 cod. strada ne prevedeva l'automatica applicazione al verificarsi di una delle condizioni sopra ricordate (di nuovo *supra*, 2). Preso atto della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 120 cod. strada, l'autorità prefettizia, pur conservando «intatta la possibilità di avvio di un nuovo provvedimento di revoca della patente di guida, questa volta, però, all'esito della verifica della sussistenza degli effettivi presupposti di pericolosità»⁵, non ha fatto altro che invalidare in via di autotutela il proprio provvedimento in quanto basato su una norma che nel frattempo era stata riconosciuta contraria ai principi costituzionali.

Tanto premesso, i giudici di legittimità – pur ammettendo che l'imputato, allorché si mise alla guida dell'autovettura dopo che gli era stata revocata la patente, era senz'altro «ben conscio di non essere a ciò abilitato»⁶ – hanno reputato che «il presupposto storico fattuale (ossia, l'inesistenza della specifica abilitazione alla guida) trae origine (...) dall'applicazione di una normativa successivamente caducata dalla Corte costituzionale»⁷ con effetto *ex tunc*⁸. In effetti, ha osservato la Corte di cassazione, la dichiarazione di illegittimità costituzionale «postula la sussistenza di un vizio atto a inficiare *ab origine* una determinata norma, che si ponga in contrasto con il precetto costituzionale; tale dichiarazione, quindi, ha una efficacia che è di natura invalidante – e non abrogativa semplicemente – atteso che, in sostanza, essa produce effetti di natura equipollente all'annullamento»⁹.

⁴ In questi termini C. cost., sent. 24 gennaio-9 febbraio 2018, n. 22, § 6.1 dei *Considerato in diritto*, così come richiamata al § 3 dei *Considerato in diritto* della sentenza annotata.

⁵ § 3.1 dei *Considerato in diritto* della sentenza annotata.

⁶ § 3.2 dei *Considerato in diritto*.

⁷ *Ibidem*.

⁸ Trattasi di una tesi consolidata nella giurisprudenza di legittimità e avallata a più riprese dalle Sezioni Unite, delle quali vengono richiamate, nella sentenza commentata in questa sede, le pronunce *Conti* del 2002 [Cass., sez. un., 27 febbraio (dep. 8 maggio) 2002, n. 17179, *Conti*] e *Lista* del 2007 [Cass., sez. un., 29 marzo (dep. 12 luglio) 2007, n. 27614, *Lista*].

⁹ *Ibidem*.

Quanto, poi, alla possibilità che il giudice penale rilevi l'illegittimità di un provvedimento amministrativo adottato sulla base di una norma extrapenale successivamente dichiarata incostituzionale (nel caso di specie, il provvedimento di revoca della patente), la Suprema Corte ha ricordato come sia pacificamente riconosciuta, nella propria giurisprudenza, tale facoltà in capo al giudice penale, il quale può senz'altro procedere alla disapplicazione del provvedimento amministrativo illegittimo¹⁰.

In definitiva, e riassumendo, l'annullamento dell'impugnata sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste si spiega, da un lato, con il carattere retroattivo della sentenza n. 99/2020 della Corte costituzionale, la quale ha riconosciuto l'incostituzionalità, fin dalla sua entrata in vigore, dell'art. 120 co. 2 cod. strada nella parte in cui prevedeva la revoca della patente in via automatica a seguito dell'applicazione di una misura di prevenzione personale e, dall'altro lato, con la possibilità del giudice penale di disapplicare il provvedimento prefettizio illegittimo in quanto adottato sulla base di una norma (il medesimo art. 120 cod. strada) poi dichiarata costituzionalmente illegittima.

5. Non essendo certamente questa la sede adatta per un'approfondita trattazione di tutte le complesse questioni sottese alla sentenza annotata, ci si limiterà a svolgere solo alcune brevissime osservazioni in merito alla decisione adottata dalla Suprema Corte qui annotata.

5.1. *Nulla quaestio* in relazione alle due regole di diritto poste dalla Corte di cassazione a fondamento della decisione: come correttamente dato conto in sentenza, infatti, tanto la retroattività degli effetti della declaratoria d'incostituzionalità quanto il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice penale risultano ormai essere acquisizioni pacifiche, oltretché consolidate nella giurisprudenza di legittimità (*supra*, 4).

5.2. Ci si potrebbe piuttosto domandare se la sentenza n. 99/2020, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'automatismo previsto dall'art. 120 co. 2 cod. strada, abbia di per ciò stesso determinato l'illegittimità di tutti i provvedimenti di revoca della patente adottati dalle prefetture fino all'intervento correttivo della Corte costituzionale o se, al contrario, la declaratoria d'incostituzionalità abbia inficiato la validità dei soli provvedimenti amministrativi che, alla luce di una riconsiderazione della posizione del destinatario dell'atto e di una valutazione discrezionale della pericolosità a cominciare dal giorno della revoca della patente (per così dire, a ritroso), non avrebbero dovuto essere disposti sin dall'inizio.

¹⁰ A supporto vengono richiamate, tra le altre, Cass., sez. I, 18 aprile (dep. 8 agosto) 2023, n. 34556, Mihai; e Cass., sez. III, 18 dicembre 2024 (dep. 27 febbraio 2025), n. 8072, Agliano.

La giurisprudenza amministrativa appare incline ad accogliere la prima delle due opzioni interpretative, ritenendo quindi che l'illegittimità costituzionale travolga – a prescindere – qualsiasi provvedimento emesso in base all'automatismo legislativo. In tal senso il giudice amministrativo, ancora di recente e proprio a proposito delle declaratorie d'incostituzionalità che hanno colpito l'art. 120 co. 2 cod. strada, nell'accogliere il ricorso volto a ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca della patente ha ribadito il suo consolidato orientamento secondo cui «dalla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che disciplina il potere di adozione di un atto amministrativo, a sua volta oggetto di impugnativa pendente in sede giurisdizionale, consegue l'illegittimità derivata dell'atto stesso, qualora il ricorrente abbia proposto censure comunque afferenti all'applicazione della norma in rilievo, ancorché non abbia sollevato alcun profilo d'incostituzionalità della stessa»¹¹.

Insomma, la giurisprudenza sembra sposare la tesi, fatta propria anche dalla sentenza annotata, per cui, a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità dell'automatismo applicativo previsto dall'art. 120 co. 2 cod. strada, tutti i provvedimenti amministrativi adottati prima dell'intervento del Giudice delle leggi sarebbero illegittimi e, conseguentemente, se contestati dal destinatario, dovrebbero essere annullati dal giudice amministrativo o disapplicati dal giudice penale.

5.3. A ben vedere, tuttavia, nella casistica relativa all'art. 120 cod. strada possono riscontrarsi diverse ipotesi, non tutte, a quanto sembra, equiparabili. In particolare, in caso di applicazione automatica della revoca della patente in un momento antecedente alla declaratoria d'incostituzionalità, potrebbe accadere che, a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 120 co. 2 cod. strada, l'autorità prefettizia:

a) sia rimasta del tutto inerte, non annullando né confermando il provvedimento originariamente disposto in via automatica;

b) abbia annullato il provvedimento di revoca della patente *ex tunc*, rilevando l'assenza di pericolosità fin dall'inizio del destinatario del provvedimento amministrativo;

c) abbia annullato il provvedimento di revoca della patente con effetto *ex nunc* o comunque con effetto a partire da un momento successivo a quello della sua originaria applicazione, evidenziando l'iniziale sussistenza della pericolosità soggettiva e il suo progressivo venire meno;

d) abbia confermato la legittimità del provvedimento di revoca fin dalla sua prima applicazione in via automatica o comunque da un momento successivo specificamente individuato, evidenziando la sussistenza di una pericolosità sociale (eventualmente estesa anche a tutto o parte del periodo in cui la revoca della patente era stata disposta in automatico) tale da suggerire l'inibizione della circolazione sociale del soggetto.

¹¹ In questi termini, da ultimo, T.a.r. Campania, sez. V, 22 novembre 2022 (dep. 3 gennaio 2023), n. 72, § 4.3 dei *Considerato in diritto*.

5.4. Ebbene, quanto alle ipotesi *sub a)* e *sub b)* – cui può essere ricondotto anche il caso che è alla base della sentenza annotata, benché qui il prefetto abbia annullato solo in via cautelare il provvedimento di revoca, riservandosi dunque al contempo la facoltà di applicare nuovamente la misura in caso di positivo riscontro di una pericolosità soggettiva – sembra di poter dire che la soluzione adottata dalla Corte di cassazione sia la più corretta, in quanto, per un verso, traduce in azione le argomentazioni addotte dal Giudice delle leggi per pervenire alla declaratoria d’incostituzionalità e assicura il legittimo affidamento del privato rispetto alla legittimità dell’operato della pubblica amministrazione; e, per altro verso, risulta coerente con la valutazione negativa (sia pure, a quanto consta, provvisoria) compiuta dal prefetto a seguito della declaratoria d’incostituzionalità.

5.5. Leggermente diverse, invece, sono le ipotesi *sub c)* e *sub d)*, perché in questi casi l’autorità prefettizia ha in un certo senso “sanato” l’originario provvedimento automatico di revoca, disponendo, ora per allora, che il soggetto destinatario era, già al momento della revoca automatica o, comunque, in un momento successivo, portatore di una pericolosità tale da giustificare l’inibizione della circolazione stradale.

Ebbene, in questi casi potrebbe esservi margine per un’affermazione di responsabilità penale ai sensi dell’art. 73 cod. antimafia del soggetto colto alla guida senza titolo di circolazione, proprio perché, se è vero che la revoca della patente è inizialmente dipesa da un automatismo normativo giudicato costituzionalmente illegittimo, è altrettanto vero che l’autorità prefettizia, confermando il proprio provvedimento, ha sostanzialmente rimediato all’originaria assenza di una valutazione personologica del soggetto.

5.6. Le peculiarità del caso sottoposto all’attenzione della Corte di cassazione danno anche l’abbrivio per un’ultima considerazione critica.

Come si è visto, il ricorrente era stato destinatario della misura di prevenzione personale dell’avviso orale nel 2016 e solo nel 2018 il prefetto aveva provveduto a disporre (sulla base dell’automatismo più volte ricordato) la revoca della patente: per due anni, quindi, il soggetto non avrebbe dovuto circolare alla guida di autoveicoli e/o motoveicoli ma, di fatto, proprio a causa del ritardo dell’azione amministrativa, ha potuto farlo in un quadro di formale legalità.

Ora, non è dato sapere se un ritardo di tale entità costituisca un (pur censurabile) caso isolato o se, invece, sia rappresentativo di una cattiva prassi diffusa. Resta il fatto che ha francamente poco senso disporre una misura di fatto afflittiva come la revoca della patente, poco importa se in via automatica o a seguito di una valutazione discrezionale, a così lunga distanza (dall’irrogazione della sanzione o) dall’applicazione della misura che ne ha determinato l’operatività. In effetti, se l’applicazione di una misura di prevenzione (o l’applicazione di una misura di sicurezza o, ancora, la condanna per un reato in materia di stupefacenti) segnala l’inaffidabilità morale del soggetto a condurre veicoli, la patente dovrebbe essere revocata quanto più celermente possibile. Per contro, un significativo divario tra il presupposto legittimante la revoca

prefettizia della patente e la sua concreta applicazione rischia di minare l'effettività della misura, la quale finisce così per svolgere una funzione preventiva soltanto "a scoppio ritardato". Quel che è più grave, però, è che tale ritardo inevitabilmente attribuisce connotati precipuamente afflittivi e punitivi allo strumento di cui all'art. 120 co. 2 cod. strada, il quale potrebbe dunque apparire, agli occhi dell'interessato, come un provvedimento, poiché tardivo, inutilmente vessatorio.

È dunque auspicabile che le prefetture, da un lato, si adoperino per rivalutare la posizione di chi ha subito la revoca della patente in via automatica prima della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 120 co. 2 cod. strada e, dall'altro lato, siano solerti nel determinarsi in relazione alle nuove revoche da disporre discrezionalmente, sì da assicurarne l'efficacia e una funzione autenticamente preventiva.

**FURTO CON STRAPPO:
NON È COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA LA MANCATA
PREVISIONE DELL'ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ.**

*Corte Cost., sent. 22 settembre 2025 (dep. 27 novembre 2025), n. 171, Pres. Amoroso,
red. Buscema.*

di Gabriele Pontepino

1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, **la Consulta ha dichiarato non fondate** le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze¹ e dal G.U.P. presso il Tribunale di Milano², che denunciavano una **violazione degli artt. 3 e 27, comma 1 e 3 Cost.** – *id est* del principio di proporzionalità sanzionatoria – **da parte dell'art. 624 bis, comma 2 e 3 c.p.** (i delitti di furto con strappo e furto con strappo aggravato), laddove **non prevede una diminuzione di pena** “in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, **il fatto risulti di lieve entità**”.

2. Prima di analizzare i passaggi salienti della pronuncia *de qua*, è opportuno dare brevemente conto dei fatti alla base delle due ordinanze di rimessione.

Quella del Tribunale di Firenze prendeva le mosse dalla sottrazione di una collana d'oro, che veniva asportata dal collo di un malcapitato passante in una piazza affollata. L'autore dell'azione predatoria, subito rincorso e bloccato da un altro individuo, dopo aver tentato invano di divincolarsi, era stato tratto in arresto e sottoposto a giudizio direttissimo. La vicenda, inizialmente qualificata come rapina impropria, veniva poi ricondotta nell'alveo dell'art. 624 bis, comma 2 c.p.

In parte analogo è il caso affrontato dal G.U.P. presso il Tribunale di Milano: qui s'ipotizzava che l'imputato si fosse impossessato di una collana d'oro, strappandola dal collo della vittima a bordo di un convoglio ferroviario che stava facendo ingresso in stazione, dandosi poi alla fuga non appena sceso alla fermata.

2.1. I giudici rimettenti lamentavano l'eccezionale asprezza del trattamento repressivo riservato al furto con strappo, fattispecie delittuosa autonoma che, al pari del furto in abitazione di cui al primo comma del medesimo art. 624 bis c.p., prevede una forbice sanzionatoria da quattro a sette anni di reclusione (unitamente alla pena della multa). Sicché, a fronte di un minimo di pena particolarmente elevato, la mancata previsione dell'attenuante c.d. della lieve entità recherebbe un **grave vulnus al rispetto**

¹ Trib. Firenze, 9 dicembre 2024, ord. n. 246.

² Gup Trib. Milano, 14 marzo 2025, ord. n. 59.

del principio di proporzionalità sanzionatoria, e ciò tanto sul piano estrinseco-relazionale, quanto su quello intrinseco cardinale³.

In primis, sul piano comparativo, i rimettenti fanno leva sui recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale in materia di reati contro il patrimonio e, segnatamente, sulle sentenze n. 120 del 2023⁴ e n. 86 del 2024⁵, che, con una fine opera di ingegneria ermeneutica, hanno introdotto l'attenuante della lieve entità nei delitti di estorsione e rapina (propria e impropria), destinata a operare come **"valvola di sicurezza" a garanzia della ragionevolezza, della proporzionalità e della capacità rieducativa della sanzione**.

Si è dunque sostenuto che l'inserimento di tale circostanza in riferimento ai delitti di cui agli artt. 628 e 629 c.p. – e non, invece, in relazione al confinante reato di cui all'art. 624 *bis*, comma 2 – finirebbe con il **pregiudicare la coerenza del sistema**; più nel dettaglio, a fronte di una pena minima di **tre anni e quattro mesi di reclusione** (ferma restando la possibile concessione di ulteriori attenuanti) irrogabile **per una rapina giudicata di lieve entità**, il meno grave delitto di **furto con strappo** verrebbe sempre e comunque punito in maniera più severa, con una pena minima di **quattro anni di reclusione** (ferma restando la possibile concessione di ulteriori attenuanti).

Il giudice milanese riteneva, inoltre, irragionevole l'equiparazione tra furto con strappo e furto in abitazione, in quanto il secondo delitto sarebbe connotato "da maggiore carica offensiva, atteso come la norma tuteli anche la sfera del domicilio come luogo ove si esplica la sfera personale delle personali"⁶.

Sul versante della proporzionalità intrinseca, poi, è stato sottolineato che, in assenza dell'attenuante della lieve entità, **la sanzione comminabile per il furto con strappo sarebbe manifestamente eccessiva rispetto al ridotto disvalore oggettivo e soggettivo del fatto commesso e all'importanza del bene giudico leso**; il che tanto più varrebbe laddove, in virtù del concorso con una delle aggravanti di cui all'art. 625 c.p. (come, nella vicenda affrontata dal Tribunale meneghino, quella del furto commesso sul mezzo di trasporto), l'azione predatoria venisse assoggettata al più severo regime previsto dal comma 3 dell'art. 624 *bis* c.p., ove la pena va da un minimo di cinque a un massimo di dieci anni di reclusione.

3. Così schematicamente riassunti gli argomenti richiamati dalle ordinanze di rimessione, veniamo ora alla pronuncia della Corte. La sentenza n. 171/2025 procede,

³ Sul sindacato costituzionale sulla proporzionalità della pena è imprescindibile: F. Viganò, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino, 2021.

⁴ Cfr. Corte cost., 24 maggio 2023, n. 120, commentata da A. Peccioli, *La proporzionalità del minimo edittale dell'estorsione: una trasfigurazione del tertium comparationis*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 1323 ss.; I. Palma, *L'estorsione di lieve entità dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 15 giugno 2023*, in *Cass. pen.*, 2023, 1503 ss.

⁵ Corte cost., 13 maggio 2024, n. 86, con nota di G. Faillaci, *Corte costituzionale: introdotta la "valvola di sicurezza" dell'attenuante di lieve entità del fatto per il delitto di rapina*, in *Riv. pen.*, 2024, 603 ss.; G. Ruggiero, *La valvola di sicurezza. Il minimo ombra nel compasso edittale del delitto di rapina*, in *Dir. pen. proc.*, 2025, 39 ss.; per un'analisi congiunta delle due pronunce costituzionali sia consentito il rimando a G. Pontepirino, *La «storia infinita» del sindacato sulla proporzionalità della pena*, in questa *Rivista*, 9 settembre 2024.

⁶ Cfr. GUP Trib. Milano, 14 marzo 2025, ord. n. 59.

innanzitutto, a una dettagliata ricostruzione dell'evoluzione normativa del **furto con strappo** (o scippo che dir si voglia), fattispecie che, nell'originario dettato codicistico (e al pari del furto in abitazione), **integrava gli estremi di una circostanza aggravante** (prevista dall'art. 625, comma 1, n. 4, secondo periodo), configurabile ogniqualvolta la sottrazione e l'impossessamento della cosa mobile altrui avvenissero mediante l'esercizio di una minima forma di violenza "immediatamente rivolta verso la *res* e solo indirettamente sulla persona che la detiene", perché – in caso contrario – si avrebbe rapina⁷.

E, tuttavia, **nel 2001**, a fronte della diffusa percezione di insicurezza suscitata da queste peculiari ipotesi di furto, la legge n. 128 del 26 marzo (il primo della lunga serie di "Pacchetti sicurezza" che avrebbero caratterizzato la legislazione penalistica del nuovo Millennio) abrogò le menzionate aggravanti e, contestualmente, introdusse, all'art. 624 *bis* primo e secondo comma, **due autonome figure delittuose (rispettivamente, furto in abitazione e furto con strappo)**, sanzionate in egual misura e con più rigore rispetto al furto "base" ed in radice sottratte al giudizio di bilanciamento⁸.

A questa riforma, fecero seguito altri interventi legislativi (nel 2017 e nel 2019), nel complesso orientati ad inasprire la risposta punitiva al cospetto di delitti ritenuti di notevole allarme sociale⁹.

Del resto, quello dei reati contro il patrimonio è un terreno assai fertile per attuare strategie politico-criminali dal forte valore simbolico e propagandistico, sulla cui reale necessità è però lecito fortemente dubitare, se non altro perché la percezione della crescente frequenza e dell'elevata pericolosità di tali delitti¹⁰ non è, a ben vedere, sorretta da alcun riscontro empirico¹¹. In ogni caso, il trattamento sanzionatorio loro riservato si distingue per una severità notevole, "tanto da risultare iperbolico, perfino rispetto ai criteri rigoristici" seguiti dal legislatore del 1930¹².

Di tutto ciò la Corte mostra di aver piena contezza, quando constata – e non per la prima volta – che **"la pressione punitiva attualmente esercitata riguardo ai delitti contro il patrimonio è ormai diventata estremamente rilevante"**¹³. Il che, se di certo

⁷ Nitidamente, F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, a cura di L. Conti, Milano, 2002, 318.

⁸ In argomento A. Gargani, *Le modifiche al codice penale introdotte dal c.d. «pacchetto sicurezza» (l. 26 marzo 2001, n. 128)*, in *Studium iuris*, 2002, 1 ss.; P. Pisa, *Le misure restrittive del «pacchetto sicurezza»*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 937 ss.; M. Bacci, *L. 26 marzo 2001, n. 128 - Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini*, in *Leg. pen.*, 2002, 386 ss.

⁹ Per una puntuale disamina dell'evoluzione normativa, per tutti: R. Bartoli, *I delitti di aggressione unilaterale*, in R. Bartoli-M. Pelissero-S. Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, IV ed., Torino, 2025, 273 ss.

¹⁰ In effetti, stando al *report* di EURISPES, *La criminalità tra realtà e percezione*, in *Rapporto di ricerca*, 2023, in www.interno.gov.it, p. 6 emerge che fra i crimini che maggiormente preoccupano gli italiani sul piano della sicurezza, vi è il furto in abitazione (26,6%); in seconda posizione si colloca l'aggressione fisica (17,7%), per poi tornare ad altri reati contro il patrimonio: paura di subire uno scippo/borseggio (11,1%), una truffa (7%), il furto sull'auto in sosta e la rapina e il furto dell'auto, della moto o del motorino. Si legga altresì C. Longobardo, *I reati predatori contro il patrimonio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 888 ss.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Così S. Moccia, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, 13.

¹³ Corte cost., 27 novembre 2025, n. 171; in precedenza nello stesso senso: Corte cost., 21 luglio 2020, n. 190, commentata da G. Leo, *La Consulta esclude la manifesta irragionevolezza dei nuovi (ed elevati) minimi edittali di*

suona come un campanello d'allarme per la tenuta costituzionale del sistema, non è di per sé sufficiente ad affermare la manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 624 *bis*, comma 2 c.p.

4. A questo punto, la Consulta richiama alcune delle sue precedenti pronunce che hanno affermato l'illegittimità costituzionale della mancata previsione dell'attenuante indefinita della lieve entità in relazione alle più disparate tipologie delittuose.

Come è noto a tutti, la sentenza "apripista" è la n. 68 del 2012, la quale – mediante un controllo ancora a "rime obbligate" – era intervenuta sull'art. 630 c.p. (il sequestro di persona a scopo di estorsione), concludendo per la manifesta irragionevolezza dell'assenza, in quel contesto, di una circostanza analoga a quella prevista dall'art. 311 c.p., che poteva invece trovare applicazione con riguardo al simmetrico delitto di cui all'art. 289 *bis* c.p. (il sequestro a scopo di terrorismo o eversione)¹⁴.

Con il mutare della "stagione della giurisprudenza costituzionale" e il progressivo passaggio ai "versi sciolti"¹⁵, la Corte ha via via ritenuto indispensabile introdurre una attenuante siffatta in relazione a una pluralità di figure delittuose. **Essa ha così assunto "funzione di riequilibrio del trattamento sanzionatorio" giudicato manifestamente incongruo ed eccessivo.** Il pensiero corre, in primo luogo, alle pronunce in tema di rapina ed estorsione, ma anche a quelle sul delitto di sabotaggio militare¹⁶, sulla pornografia minorile¹⁷ e, infine, sul reato di cui all'art. 583 *quinquies* c.p. (la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)¹⁸.

4.2. Il comune denominatore tra fattispecie delittuose oggetto delle pronunce richiamate poc'anzi è rappresentato dall'ampissima "latitudine tipica del fatto-reato"¹⁹: nel loro perimetro possono, infatti, ricomprendersi condotte espressive di un disvalore assai diverso. Sicché, a fronte di vicende che – pur integrando gli estremi

pena per la rapina impropria, in questa *Rivista*, 3 agosto 2020; Corte cost., 7 giugno 2021, n. 117.

¹⁴ Corte cost., 19 marzo 2012, n. 68, commentata da S. Seminara, *Il sequestro di persona a scopo di estorsione tra paradigma normativo, cornice di pena e lieve entità del fatto. Nota a C. cost. (19) 23 marzo 2012, n. 68*, in *Cass. pen.*, 2012, 2393 ss. e da C. Sotis, *Estesa al sequestro di persona a scopo di estorsione una diminuzione di pena per i fatti di lieve entità. Il diritto vivente «preso - troppo? - sul serio»*, in *Giur. cost.*, 2012, 907 ss.

¹⁵ Sul punto la bibliografia è sterminata. Basti soltanto il rinvio a: F. Viganò, *La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale: un primo bilancio*, in questa *Rivista*, 8 gennaio 2025; V. Manes, *Il controllo di costituzionalità e il congedo dalle "rime obbligate": il difficile equilibrio tra legalità e proporzionalità*, in *Legalità e diritto penale dell'economia. Studi in onore di Alessio Lanzì*, Roma, 2020, 155 ss.; R. Bartoli, *Il sindacato di costituzionalità sulla pena tra ragionevolezza, rieducazione e proporzionalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, 1443 ss. v. da ultimo lo schematico quadro tratteggiato da G.L. Gatta, *Un'importante sentenza della Corte costituzionale sul principio di proporzionalità della pena come criterio di interpretazione restrittiva delle fattispecie penali*, in questa *Rivista*, 21 luglio 2025.

¹⁶ Corte cost., 22 dicembre 2022, n. 244, con nota di E. Penco, *Proporzionalità della pena e ibridazione dei modelli di giudizio: estesa al sabotaggio militare l'attenuante della lieve entità del fatto*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 1145 ss.

¹⁷ Corte cost., 16 aprile 2024, n. 91, con nota di A. Peccioli, *La circostanza della minor gravità nel delitto di pedopornografia*, in *Dir. pen. proc.*, 2024, 1297 ss. e di M.F. Carriero, *Brevi note sulla sent. n. 91 del 2024 in tema di pornografia minorile*, in *Giur. cost.*, 2025, 265 ss.

¹⁸ Corte cost., 25 giugno 2025, n. 83.

¹⁹ Corte cost., 27 novembre 2025, n. 171.

obiettivi e subiettivi del tipo legale – si distinguono per una offensività risibile, **l'introduzione dell'attenuante della lieve entità rappresenta la via costituzionalmente obbligata per garantire l'irrogazione di una pena non manifestamente sproporzionata e dunque un rimprovero sufficientemente individualizzato**, "in attuazione del mandato costituzionale di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost."²⁰.

A detta della Consulta, questo discorso non è replicabile con riguardo al delitto di furto con strappo, nel cui alveo rientrano condotte sostanzialmente omogenee "sul piano criminologico e del tasso di disvalore"²¹. Non sembra, infatti, possibile individuare vicende, che – sebbene astrattamente riconducibili all'art. 624 bis, comma 2 c.p. – presentano una carica offensiva marcatamente inferiore rispetto a quelle di norma riportabili al "nucleo centrale" della fattispecie, risultando, pertanto, "totalmente immuni dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire un minimo edittale di così notevole asprezza"²².

In effetti, come afferma la pacifica giurisprudenza, lo strappo "indicato dalla norma come modalità attraverso la quale si spossa la vittima" postula la realizzazione di una condotta "connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona"²³. È però ovvio che tale azione violenta in qualche misura si rifletta sul soggetto scippato, il quale subisce, pur in via mediata e indiretta, una indebita intrusione nella sua sfera personale inviolabile.

Inoltre, dalla prassi emerge che la condotta dello strappo è tendenzialmente connotata da un "livello di pericolosità significativo", in quanto "può facilmente degenerare in rapina" – per la cui integrazione è sufficiente che la violenza "sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona"²⁴ – o determinare conseguenze deteriori in capo alla vittima. Si pensi al caso dell'anziana signora che, a causa dello scippo di una borsetta commesso da una persona a bordo di un motorino, cade a terra subendo gravi lesioni²⁵.

²⁰ Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 222, con note di: P. Pisa, *Pene accessorie di durata fissa e ruolo riformatore della Corte costituzionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 216 ss.; R. Bartoli, *Dalle rime obbligate alla discrezionalità: consacrata la svolta*, in *Giur. cost.*, 2018, 2566 ss.; A. Galluccio, *La sentenza della consulta su pene fisse e 'rime obbligate': costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta*, in *Dir. pen. cont.*, 10 dicembre 2018.

²¹ Corte cost., 27 novembre 2025, n. 171.

²² Corte cost., 27 novembre 2025, n. 171, che riprende testualmente i *dicta* di Corte cost., 24 maggio 2023, n. 120.

²³ *Ex plurimis*: Cass. pen., Sez. V, 26 ottobre 2016, n. 44976; Cass. pen., Sez. II, 21 gennaio 2015, n. 2533, in *One Legale*. Di recente, Cass. pen., Sez. II, 15 maggio 2025, n. 18414

²⁴ In tal senso, da ultimo, Cass. pen., Sez. II, 1° giugno 2023, n. 23932; Cass. pen., Sez. II, 21 febbraio 2019, n. 16899, in *De Jure*.

²⁵ È il caso affrontato da Cass. pen., Sez. IV, 1° aprile 2014, n. 15022, in *De Jure*.

4.3. Appurata, dunque, l'intrinseca gravità del delitto in parola e la tendenziale omogeneità delle vicende riportabili del suo orizzonte operativo, la Corte conclude per l'infondatezza delle questioni prospettate.

A riprova della validità di una conclusione siffatta, vengono richiamati ulteriori argomenti di carattere "comparativo".

La sentenza in commento mette, infatti, a **confronto l'art. 624 bis, comma 2 c.p., con i limitrofi delitti di rapina ed estorsione, con riguardo ai quali è stato invece ritenuto indispensabile introdurre la valvola di sicurezza della lieve entità** (sentenze n. 120/2023 e n. 86/2024). A tal proposito, viene sottolineato che, nella fattispecie descritta dall'art. 628 c.p., la violenza alla persona è una componente soltanto eventuale, in quanto è ben possibile che la rapina, propria o impropria, sia commessa mediante una semplice minaccia, astrattamente meno grave rispetto a "qualsiasi atto violento" e che può dirsi realizzata anche al cospetto di condotte aventi una scarsissima portata offensiva. Discorso analogo vale per l'estorsione, che ricomprende nel proprio ambito applicativo "episodi notevolmente dissimili" dal punto di vista del disvalore, talora caratterizzati da "marcata occasionalità" e da "ridotte dimensioni offensive"²⁶.

Nel furto con strappo, al contrario, la condotta dell'agente – pur indirizzata alla res – dà luogo a un'intrusione violenta necessariamente percepita dalla vittima, che "non si presta a significative gradazioni sul piano dell'offensività" e suscita, in ogni caso, "allarme sociale" alimentando il senso di insicurezza e la frustrazione tra i consociati²⁷.

Sulla scorta di tali premesse, **la Corte esclude anche l'irragionevolezza dell'equiparazione sanzionatoria tra lo scippo ed il furto in abitazione** (in riferimento a cui non è prevista l'attenuante della lieve entità): se è vero che quest'ultimo delitto è posto a salvaguardia, oltre che del patrimonio, dell'inviolabilità di domicilio, è vero anche che il furto con strappo "coinvolge nella lesione tipica valori non solo patrimoniali ma anche inerenti all'integrità fisica della persona"²⁸.

5. Sin da una prima lettura, la pronuncia della Corte costituzionale qui brevemente ripercorsa presenta molteplici profili di interesse.

In primis, dall'analisi del contesto da cui è scaturita la q.l.c. sollevata dal Tribunale di Firenze emerge incidentalmente, ma in tutta la sua evidenza, la **scivolosità dei confini tra il furto con strappo e il più grave delitto di rapina**. A detta della consolidata giurisprudenza di legittimità, l'inquadramento di una certa vicenda nell'uno o nell'altro reato dipende unicamente dalla direzione dell'azione violenta, in un caso indirizzata solo e soltanto sulla *res* e, nell'altro, anche sulla persona. Tale discriminazione, chiaro in linea teorica, diviene molto più labile in concreto, specie nei casi – in verità non infrequenti – in cui il derubato opponga una qualche forma di resistenza avverso l'azione furtiva

²⁶ Corte cost., 27 novembre 2025, n. 171.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ *Ibidem*.

ovvero quando oggetto dell'impossessamento sia una cosa mobile aderente al corpo, come un orologio o, per l'appunto, una collana. In ipotesi di questo tipo può risultare davvero arduo stabilire se la violenza sia stata esercitata unicamente sulla *res* e le sue involontarie ripercussioni sulla vittima siano dovute al naturale superamento della "forza di coesione" inerente alla stretta relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta (al c.d. contraccolpo); oppure, al contrario, se la condotta del reo debba ritenersi indirizzata direttamente sulla persona e sussista, dunque, rapina²⁹.

Si tratta, chiaramente, di valutazioni di fatto ad esclusivo appannaggio del giudice di merito, che scontano un ineliminabile tasso di imprevedibilità.

In questa sede, ci limitiamo soltanto a rilevare che, per effetto della sentenza n. 86 del 2024, la riconduzione di una data vicenda nell'alveo del più grave delitto di rapina potrebbe, paradossalmente, risultare in concreto più favorevole al reo: qualora venisse riconosciuta e data prevalenza all'attenuante "costituzionale" della lieve entità, costui sarebbe infatti punito meno severamente che in caso di condanna per il reato di furto con strappo non circostanziato o con ritenuta equivalenza tra attenuanti e aggravanti nel giudizio di bilanciamento tra circostanze (minimo di pena di 3 anni e sei mesi di reclusione *vs* 4 anni di reclusione).

5.1. Nonostante questa non trascurabile aporia, ci pare che **la declaratoria di infondatezza cui è pervenuta la Consulta costituisca la risultante di una doverosa – e a nostro avviso condivisibile – opera di *self restraint*.**

È vero: la recente sentenza n. 46 del 2024 (che ha dichiarato l'incostituzionalità, per manifesta sproporzione, del minimo edittale dell'appropriazione indebita)³⁰ ci ha ricordato che **la discrezionalità del legislatore "non equivale ad arbitrio"**; ciò a maggior ragione in materia penalistica, ove le scelte punitive sono destinate a incidere sui diritti fondamentali della persona, *in primis* sulla libertà personale dell'individuo. Alla Corte spetta dunque l'oneroso compito di valutare che la compressione di tali diritti non risulti manifestamente sproporzionata rispetto alle finalità di volta in volta perseguite dal legislatore di turno. Così, a fronte di opzioni sanzionatorie guidate da un "punitivismo imperante", essa non può limitarsi a vigilare sulla coerenza del sistema, né ad affermare – sempre e comunque – l'assoluta prevalenza della riserva di legge, ma è chiamata a provvedere a una difficile opera di riequilibrio, in modo da scongiurare intollerabili patimenti in capo al condannato. Del resto, la Corte rappresenta oggi l'ultimo baluardo avverso sempre più frequenti atti di "bullismo penale" da parte delle forze parlamentari³¹.

²⁹ Cfr. R. Bartoli, *I delitti di aggressione unilaterale*, cit., 291; v. altresì E. Corsi, *La differenza tra il furto con destrezza e il furto con strappo*, in *Cass. pen.*, 2017, 4034 ss. Cfr. *Cass. pen.*, Sez. II, 1° giugno 2023, n. 23932, cit.; *Cass. pen.*, Sez. II, 10 febbraio 2022, n. 12453, in *De Jure*, che hanno qualificato come rapina la "sottrazione violenta" di un orologio da polso.

³⁰ Corte cost., 22 marzo 2024, n. 46, con nota di M. Gambarati, *Tra discrezionalità legislativa e arbitrio: la Corte costituzionale ravvisa la manifesta sproporzione del minimo edittale dell'appropriazione indebita*, in *Giur. cost.*, 2024, 576 ss.; A. Maccanti, *Il nuovo minimo edittale del delitto di appropriazione indebita: si pronuncia la Consulta*, in *Studium iuris*, 2025, 168 ss.; volendo, G. Pontepino, *La «storia infinita»*, cit., 14.

³¹ L'espressione è di V. Manes, *Il controllo di costituzionalità*, cit., 169.

Al contempo, è innegabile che l'assolvimento di questa indispensabile funzione di garanzia si traduca nell'esercizio di un'opera di "mediazione prettamente politica", che postula il compimento di delicatissime valutazioni di merito³². Ragione per cui è necessario adottare un approccio equilibrato, comunque improntato a prudenza: **il sindacato della Consulta non può, cioè, consistere in una valutazione in positivo sulla proporzionalità del trattamento sanzionatorio**, pena realizzare un'indebita invasione del campo di azione del legislatore. Individuare l'entità della pena "giusta" e proporzionata alla gravità di un determinato delitto è infatti operazione altamente discrezionale, per sua natura opinabile, che, di norma, compete al Parlamento. La Corte, allora, non può che limitarsi ad **un controllo in negativo sulla sua non manifesta sproporzionalità, volto ad assicurare un minimum di tutela ai diritti dell'individuo**³³. In altre parole, essa non opera da legislatore negativo, ma agisce piuttosto come un vigile guardiano, che deve attivarsi solo e soltanto quando risulti indispensabile per mettere al riparo il reo dagli arbitri del decisore politico.

Ebbene, ci sembra che, l'iter argomentativo e le conclusioni raggiunte dalla sentenza n. 171/2025 siano del tutto coerenti a tali indicazioni metodologiche.

5.2. Da segnalare, infine, il passaggio in cui la Corte – in linea con quanto affermato dalla di poco precedente pronuncia sull'art. 583 *quinquies* c.p. – chiarisce a quali condizioni sia ipotizzabile l'inserimento, per sua stessa mano, dell'attenuante della lieve entità. **Questa valvola di sicurezza rappresenta sì un efficace antidoto avverso una pena manifestamente eccessiva, ma solo al cospetto di reati aventi un ampio delta applicativo, capaci di ricomprendere nel loro alveo episodi marcatamente dissimili, per disvalore, a quelli normalmente integranti gli estremi del tipo criminoso.**

Eventualità che, come abbiamo visto, non sembra verificarsi nel caso dell'art. 624 *bis*, comma 2 c.p., nel cui perimetro – a quanto ci è dato constatare – rientrano classi di fatti espressive di un disvalore sostanzialmente omogeneo. **In effetti, le due vicende poste al vaglio della Corte costituzionale costituiscono – a noi pare – ipotesi paradigmatiche di furto con strappo (con rischio, perlomeno nel caso della sottrazione della collana, di sconfinamento nella rapina), che si collocano in prossimità del "nucleo centrale" della fattispecie e non certo ai suoi margini.**

Peraltro, non va dimenticato che la declaratoria di incostituzionalità e l'eventuale addizione dell'attenuante *de qua* dovrebbero operare in via di *extrema ratio*, quando la strada della riduzione teleologica della fattispecie in via interpretativa (secondo le note cadenze dell'interpretazione tassativizzante e tipizzante) si riveli impraticabile o comunque non assicuri il raggiungimento di soluzioni conformi a Costituzione.

³² M. Ruotolo, *Oltre le 'rime obbligate'?*, in *Federalismi.it*, 2021, 62.

³³ Puntualmente F. Consulich, *La matematica del castigo. Giustizia costituzionale e legalità della pena nel caso dell'art. 73 comma 1 d.p.r. n. 309 del 1990*, in *Giur. cost.*, 2019, 1244. Tale controllo si concentra, generalmente, sui minimi edittali e sulla loro non manifesta irragionevolezza al cospetto di "fatti collocati in corrispondenza del livello inferiore di gravità tra tutti quelli ricompresi della fattispecie astratta". Cfr. F. Viganò, *La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale*, cit., 106.

D'altro canto, è la stessa Consulta – nella recente sentenza n. 113 del 2025 – a ricordare che il principio di proporzionalità (unitamente a quelli di offensività e colpevolezza) costituisce, innanzitutto, un fondamentale “criterio interpretativo” a disposizione del giudice comune, a cui va riconosciuto il ruolo di primo custode del diritto fondamentale a non subire una pena incongrua ed eccessiva³⁴. Questi è dunque tenuto ad assicurare una lettura “costituzionalmente orientata di ogni norma incriminatrice e pertanto a espungere dall’area della rilevanza penale quelle condotte concrete che, pur se riconducibili alle espressioni linguistiche utilizzate nella formulazione della fattispecie astratta, non sono suscettibili di ledere il bene giuridico tutelato, rivelandosi così in radice inoffensive rispetto ad esso”³⁵. **È però facile intuire l'impraticabilità di una operazione ermeneutica siffatta a fronte dei casi analizzati dalla sentenza in commento, che, come già detto, non esprimono affatto un grado di offensività minore rispetto alle fisiologiche modalità di manifestazione del furto con strappo.**

La strada maestra per mitigare il rigore del trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 624 *bis*, comma 2 sarebbe – naturalmente – quella di un intervento razionalizzante del legislatore sull’intera sistematica dei reati contro il patrimonio. Eventualità, quest’ultima, tanto auspicabile quanto remota, se consideriamo il furore punitivo e l’ossessione securitaria che hanno animato le maggioranze di governo di ogni colore negli ultimi decenni.

In alternativa, potrebbe ipotizzarsi un nuovo pronunciamento della Corte, questa volta direttamente sul minimo edittale, magari all’esito di un confronto con le limitrofe ipotesi di furto con destrezza e furto con mezzo fraudolento, che, giova ribadirlo, costituiscono semplici circostanze aggravanti dell’art. 624 c.p., punite meno gravemente del furto con strappo (reclusione da due a quattro anni), procedibili a querela a seguito della Riforma Cartabia. Dietro un intervento di questo tipo si celerebbe però il forte rischio di sconfinamento in un controllo *in positivo* sulla proporzionalità della pena, sindacando scelte che – per quanto discutibili – rientrano nella discrezionalità del legislatore. La Consulta, tuttavia, non può e non deve a cedere alla tentazione – davvero forte in tempi di populismo penale – di farsi protagonista nella (ri)definizione dei tracciati di politica-criminale, di assumere, cioè, le vesti di un *deus ex machina* pronto a intervenire sulle cornici edittali ogniqualvolta se ne presenti occasione, nell’utopistica ricerca di una pena ideale e completamente *giusta*.

³⁴ In questo senso, F. Viganò, *La proporzionalità della pena*, cit., 253 ss.

³⁵ Corte cost., 18 luglio 2024, n. 113, su cui G.L. Gatta, *Un'importante sentenza*, cit., secondo cui, seguendo un tale *modus procedendi*, dovrebbero restare fuori dal penalmente rilevante i “fatti offensivi di un dato bene ma non al punto da integrare una determinata fattispecie, [per l'appunto] in ragione della pena per essa comminata”; più in generale, sul principio di proporzionalità quale canone di interpretazione restrittiva, F. Viganò, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, cit., 300 ss.

IN G.U. LA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 181 (C.D. LEGGE SUL FEMMINICIDIO): UNA PANORAMICA DEI PROFILI PENALISTICI SOSTANZIALI E PROCESSUALI

di Francesco Lazzeri

1. Il 2 dicembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la l. 2 dicembre 2025, n. 181, c.d. legge sul femminicidio, dopo l'approvazione – in entrambi i casi all'unanimità – da parte dei due rami del Parlamento¹.

La legge, oltre a introdurre la norma incriminatrice eponima, contiene numerose altre previsioni accomunate dalla finalità di irrobustire gli strumenti di «contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime», come recita l'intitolazione, in ambito domestico e non solo: obiettivo che, alla luce del ruolo preponderante che nell'articolato normativo assumono le modifiche di diritto penale sostanziale e processuale, pare perseguito attraverso un "investimento" – con clausola di invarianza finanziaria, salvo limitate eccezioni² – pressoché esclusivo nell'apparato punitivo.

¹ Numerosi gli interventi e i commenti degli studiosi nel corso del percorso che ha portato all'approvazione della legge, con un focus particolare sul nuovo delitto di femminicidio: in ordine cronologico si vedano, in questa *Rivista*, G. FIANDACA, [Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio](#), 14.03.2025; M. DONINI, [Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già](#), 18.03.2025; A. PUGIOTTO, [La mimosa all'occhiello del populismo penale \(prima parte\)](#), 02.04.2025; C. PECORELLA, [Perché può essere utile una fattispecie di femminicidio](#), 02.06.2025; V. MONGILLO, [Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva](#), 12.06.2025; A. MASSARO, [Riflessioni sul disegno di legge in materia di femminicidio](#), 25.06.2025; G.L. GATTA, [Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali](#), 20.06.2025; D. PULITANO, [Messaggi normativi e messaggi culturali. La discussione sul femminicidio](#), 21.06.2025; R. BARTOLI, [Il tornante del femminicidio: si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?](#), 15.07.2025. Tra i contributi dedicati all'illustrazione critica dell'articolato normativo nel suo complesso si segnalano anche l'esteso scritto di F. Menditto, [Valutazioni e proposte sul DDL avente ad oggetto l'introduzione del delitto di femminicidio](#), in *Giurisprudenza Penale Web*, 04.11.2025, il commento di G. PESTELLI, [Il nuovo d.d.l. su femminicidio e codice rosso: sarà vera gloria?](#), in *Quotidiano Giuridico*, 04.04.2025 (relativo al testo in origine presentato al Senato, in parte, ancorché ridotta, difforme da quello ora definitivamente approvato), e il [parere](#) della Commissione Diritto e procedurale penale dell'Associazione Nazionale Magistrati approvato il 23.05.2025, pubblicato in questa *Rivista* il 30.05.2025, seguito da un [aggiornamento](#) (approvato il 14.10.2025 e parimenti pubblicato in questa *Rivista* il 15.10.2025) che tiene conto delle modifiche apportate in prima lettura dal Senato, infine recepite in sede di seconda lettura.

² Su questi profili si soffermava già, in sede di audizione alla Commissione Giustizia del Senato, G.L. GATTA, [Il reato di femminicidio](#), cit.; le ridotte eccezioni riguardano il gratuito patrocinio a favore degli orfani di femminicidio (art. 4, con stanziamento di 280.000 € annui) e in favore delle persone offese (prossimi congiunti della vittima) dei reati di omicidio in famiglia o di femminicidio (art. 12, con stanziamento di 56.000 € annui), nonché la registrazione a debito (con imposte a carico dello Stato) dei provvedimenti giurisdizionali di condanna al risarcimento per danni derivanti da femminicidio e omicidio in famiglia (art. 11, con stanziamento di 900.000 € nel 2025 e poi di 300.000 € annui).

Se da una logica reattiva o comunque ex post non sembrano discostarsi neppure le previsioni agevolatrici dell'accesso ai centri anti-violenza (art. 9) o attinenti alla formazione dei magistrati e degli operatori «*che entrano a contatto con le vittime*» (art. 8, su cui v. *infra*), l'unica disposizione ispirata a istanze di prevenzione in senso proprio le declina poi nella forma di «*campagne di sensibilizzazione*» in ordine al rischio che l'uso di stupefacenti rappresenta nel facilitare le violenze di natura sessuale: è agevole prefigurare che la norma non sarà esente da critiche, non solo per la ribadita esclusione di ulteriori oneri per la finanza pubblica e per la parzialità dell'approccio a un fenomeno con radici assai più profonde e strutturali, ma anche, o forse soprattutto, per l'ambiguità con cui – nel quadro di una legge di dichiarato alto valore simbolico – sembra includere, nei destinatari di tale sensibilizzazione, le vittime di violenza sessuale, ammonendo queste ultime sulla rischiosità di certi comportamenti da loro tenuti (l'assunzione di stupefacenti), anziché mettere in campo concreti strumenti volti a educare i possibili autori e prevenire le condotte illecite da loro perpetrate.

Chiarito l'impianto generale dell'intervento legislativo, si cercherà di offrire qui di seguito una rapida panoramica per orientarsi tra le principali novità di rilievo penalistico, anche in un'ottica pratico-applicativa, in attesa di più puntuali e approfonditi commenti.

2. Modifiche al codice penale. Solo alcune brevi note sul nuovo delitto rubricato come «femminicidio», su cui sinora si è concentrata l'attenzione sia a livello politico che giuridico³.

Con l'art. 577-bis c.p. viene introdotta una fattispecie speciale di omicidio caratterizzata dagli elementi specializzanti del soggetto passivo («*una donna*») e da un insieme di circostanze, alternative tra loro, che valgono a connotare la finalità perseguita dall'autore o, comunque, il contesto o la funzione della condotta («*fatto commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali*»).

Al di là dei profili attinenti all'oggettività giuridica e alla funzione promozionale dell'incriminazione, dal punto di vista tecnico la previsione di una figura autonoma di reato si salda con la scelta di riservare al fatto un trattamento sanzionatorio differenziato, sia per quanto riguarda la pena base (l'ergastolo) sia per quanto riguarda le circostanze (in particolare, i limiti delle riduzioni di pena derivanti dalle attenuanti).

Da segnalare tra le molte, considerata la verosimile casistica concreta, è la problematicità dell'esplicito rinvio all'applicabilità delle aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p., tra cui sono annoverate ipotesi – fatto commesso in occasione del reato di maltrattamenti o dall'autore di atti persecutori o dall'(ex) partner – che si sovrappongono alla realtà fenomenologica che costituisce referente oggettivo del nuovo

³ Ne sono prova i numerosi contributi già ospitati su *questa Rivista*, consultabili nella colonna a destra; di recente, un intero *panel* del [XIII convegno dell'Associazione Italiana Professori di Diritto Penale](#) è stata dedicata a questo specifico tema.

reato e il cui disvalore risulta pertanto già almeno in parte riflesso nella relativa comminatoria edittale. Ciò, a tacere della scelta di sancire l'operatività di aggravanti per un fatto già punito, nella sua forma base, con la pena massima prevista dall'ordinamento: meccanismo che potrebbe peraltro apparire futile, oltre che irragionevole, se non fosse in grado di produrre ulteriori effetti deteriori sul trattamento sanzionatorio quale contrappeso paralizzante al possibile operare di attenuanti⁴.

In ottica sistematica, la natura speciale dell'art. 577-*bis* c.p. rispetto alla figura generale di omicidio – e l'esigenza di evitare ulteriori divaricazioni in tensione con il principio di uguaglianza – riemerge nella previsione di portata generalissima (art. 13) che, mediante una clausola di equivalenza, estende al nuovo delitto le norme già vigenti «in tutti i casi» in cui la legge fa riferimento all'«omicidio» o alla relativa norma incriminatrice. Una serie di disposizioni di dettaglio, nell'ambito del testo in commento, svolge poi la funzione di parificare, specie a fini processuali, il trattamento del femminicidio a quello delle ipotesi di omicidio in famiglia o tra partner (aggravato ex art. 577 comma 1 n. 1 e comma 2 c.p.).

3. I problemi di tipicità e prova, già ampiamente discussi nel dibattito anche giuridico, relativi ai confini della fattispecie di femminicidio sono destinati a proporsi nella prassi con frequenza di gran lunga maggiore rispetto ai casi di violenza con esito letale.

Una prima linea di intervento del legislatore sul diritto penale sostanziale (art. 1 comma 1 lett. b) ss.) consiste infatti nell'estendere trasversalmente ad altre figure criminose gli elementi specializzanti della nuova fattispecie, configurando altrettante nuove ipotesi circostanziali tramite previsione di quella che, per sintesi e con inevitabile approssimazione, potremmo chiamare aggravante “di genere” (applicabile, appunto, *«quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»*).

L'operazione riguarda i più significativi reati già ricompresi nella disciplina processuale del c.d. codice rosso– maltrattamenti in famiglia (nuovo art. 572 comma 5 c.p.), lesioni personali (nuovo art. 585 comma 4 c.p.), violenza sessuale (nuovo art. 609-ter n. 5-ter.1 c.p.), atti persecutori (nuovo art. 612-*bis* comma 4 c.p.) – nonché il reato di interruzione di gravidanza non consensuale (nuovo art. 593-ter comma 6 c.p.).

In base a criteri di non immediata evidenza, l'aumento di pena varia a seconda della fattispecie, assumendo perlopiù (tranne nel caso della violenza sessuale) la consistenza di una circostanza a effetto speciale (in alcuni casi con incremento massimo fino a due terzi).

Si segnala sin d'ora che il rilievo pratico della configurabilità di tale aggravante – e dunque delle incertezze sulla loro portata – non è limitato al piano sanzionatorio,

⁴ Nota già questi aspetti, ritenendoli censurabili non solo per irragionevolezza ma anche per contrasto con il principio di proporzionalità della pena, G.L. GATTA, [Il reato di femminicidio](#), cit.

poiché dalla stessa dipendono conseguenze non secondarie di natura processuale, specie in materia di intercettazioni e di misure cautelari (di cui si dirà oltre).

Già sul versante sostanziale, comunque, vi è almeno un profilo di significativo impatto pratico, con riferimento alla fattispecie di lesioni personali: l'effetto coordinato della scelta di inserire la nuova ipotesi circostanziale nell'art. 585 c.p. e, in parallelo, il mancato aggiornamento dell'art. 582 comma 2 c.p. concorre a rendere il reato, ove ricorra l'aggravante "di genere", procedibile d'ufficio. Si tratta di un risultato che non pare ricercato né previsto dal legislatore, destinato per il futuro (trattandosi di disciplina evidentemente non retroattiva) a invertire la regola applicabile a numerosi casi che, nella prassi, erano stati sinora ricondotti alle fattispecie di lesioni "in famiglia" o tra (ex) partner aggravate ai sensi dell'art. 577 c.p. Tale assetto meriterà senz'altro riflessioni più approfondite in punto di ragionevolezza: il problema forse non si porrà rispetto alle altre ipotesi di lesioni "codice rosso", vuoi perché in parte già procedibili d'ufficio ex artt. 585-576 c.p., quando commesse dall'autore di maltrattamenti o atti persecutori, vuoi perché potrà sostenersi la specificità criminologica della nuova circostanza; ma la giustificazione della disparità di trattamento non è altrettanto intuitiva quando si vanno a confrontare le lesioni aggravate con altre fattispecie – in particolare, gli atti persecutori – già punite più severamente dal legislatore, e che, anche ove ricorra l'aggravante "di genere", restano nondimeno soggette a un regime di procedibilità a querela⁵.

4. Una seconda linea di intervento in ambito sostanziale interessa nello specifico il reato di maltrattamenti in famiglia.

4.1. In primo luogo, viene esteso il perimetro di tipicità della fattispecie prevedendosi espressamente che tra i soggetti passivi rientri anche la persona «non più convivente» quando «l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione».

Appare così risolta *per tabulas*, mediante recepimento anche testuale di uno degli orientamenti giurisprudenziali in campo, la questione, ricorrente nella prassi, sull'alternativa tra la configurabilità dell'art. 572 o dell'art. 612-bis c.p. nei casi di condotte vessatorie e aggressive commesse ai danni dell'ex partner in occasione o causa degli incontri di persona o dei contatti a distanza conseguenti alla necessità di gestire in comune i figli minori secondo i tempi di visita concordati o comunque stabiliti dal giudice civile.

⁵Del resto, come noto, già oggi il raffronto tra il regime di procedibilità di lesioni e atti persecutori fa affiorare aporie: si pensi alla "circularità" (così si esprime, al par. 4, Cass. Sez. III, sent. 6 marzo 2018 (dep. 4 luglio 2018), n. 30045) propria delle ipotesi in cui vengano contestati entrambi i reati, gli atti persecutori, normalmente procedibili a querela, diventano procedibili d'ufficio perché connessi ad altro reato procedibile d'ufficio (così il comma 4, ora comma 5, dell'art. 612-bis c.p.), che in tal caso sono le lesioni stesse, le quali – di regola parimenti procedibili a querela – diventano a loro volta procedibili d'ufficio in quanto... realizzate dall'autore di atti persecutori (ai sensi del combinato disposto degli artt. 582 comma 2, 585 e 576 n. 5.1 c.p.).

Può notarsi, in attesa dell'evoluzione del diritto vivente, che l'indirizzo interpretativo in via di affermazione, attestato da una recentissima pronuncia pubblicata anche da *questa Rivista*⁶, sembrava favorire la soluzione opposta a quella ora positivizzata; vero è, tuttavia, che tale risultato poggiava prevalentemente sul richiamo al principio di legalità-tassatività, nella scia delle indicazioni fornite da una nota sentenza della Corte costituzionale ([n. 98/2021](#)), con argomenti ora destinati almeno in parte a venire meno data la riscrittura della disposizione.

4.2. Ulteriore novità relativa al reato di cui all'art. 572 c.p. consiste nella previsione di una ipotesi *ad hoc* di confisca obbligatoria avente ad oggetti i beni utilizzati per commettere il reato «ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari» (così ora l'aggiunto art. 572-bis c.p.).

Al contatto con la prassi la norma desta perplessità, suscitando nell'interprete il dubbio sulla sua utilità concreta e, *a fortiori*, sulle ragioni per cui una previsione analoga non sia stata prevista né per gli atti persecutori né per la diffusione non consensuale di materiale intimo: reati dove pure, del tutto coerentemente con la relativa fenomenologia criminale, è contemplata una aggravante speciale “del mezzo informatico” e per i quali in effetti è ampio, nel corso delle indagini preliminari, il ricorso a perquisizioni per ricercare e sequestrare cellulari e altri dispositivi.

5. Modifiche al codice di procedura penale. Spostandoci sul versante processuale, ma in continuità con i cenni in tema di maltrattamenti, una prima modifica da segnalare concerne l'attribuzione del reato di cui all'art. 572 c.p. alla cognizione del Tribunale monocratico (art. 3 comma 1 lett. a), anche qualora ricorra non solo la nuova aggravante “di genere”, ma anche quella del comma 2 (ipotesi che rappresenta oggi parte significativa, se non predominante, del carico dei collegi specializzati in materia di “codice rosso”).

L'avvertenza, però, è che tale redistribuzione dei pesi dibattimentali risulta controbilanciato dallo spostamento in senso opposto del reato di cui all'art. 612-bis c.p. che ora, nelle frequenti ipotesi di cui al nuovo comma 4 (che verosimilmente saranno contestate ogni qual volta si legge nel capo di imputazione che il reo “*non accettava la fine della relazione*”), risulta sanzionato con pena fino a dieci anni e dieci mesi di reclusione e che di conseguenza, in mancanza di deroghe, sarà attratto nella cognizione collegiale secondo la regola generale dell'art. 33-bis comma 2 c.p.p.

⁶ Cfr. par. 4 della motivazione di Cass. sez. VI, sent. 11 settembre 2025 (dep. 31 ottobre 2025), n. 35067/2025, Pres. Ricciarelli, Est. Di Nicola Travaglini, pubblicata il 25.11.2025 con [nota di F. TORLASCO](#).

6. Novità disciplinari di rilievo interessano, come anticipato, la fase delle indagini preliminari, a partire dalla prima e più importante attività istruttoria, ossia l'assunzione di informazioni dalla persona offesa nei reati "codice rosso".

È noto come il legislatore, con la l. 69/2019, abbia introdotto all'art. 362 comma 1-ter c.p.p. una norma che ha la funzione di vincolare e al tempo sollecitare le determinazioni investigative del pubblico ministero che riceve una notizia di reato per una serie di fattispecie elencate, imponendo l'audizione della vittima (o del querelante/denunciante) entro tre giorni dall'iscrizione. Va parimenti ricordato come la prassi abbia metabolizzato la norma, da un lato interpretando in modo sistematico e dunque estensivo le ipotesi normative di deroga all'obbligatorietà dell'incombente (fino a ricomprensivi tutti i casi in cui l'audizione si rivelerebbe non proficua e dunque solo fonte di rischio di vittimizzazione secondaria), e, dall'altro lato, considerando comunemente tale attività tra quelle delegabili alla polizia giudiziaria.

La nuova legge – oltre a includere tra le fattispecie sottoposte a tale meccanismo anche l'art. 612-ter c.p., sinora vistosa esclusione, e la nuova ipotesi di lesioni personali "di genere" – interviene sull'assetto vigente rimodulando i margini di delegabilità dell'atto istruttorio in questione (art. 3 comma 1 lett. p) n. 5).

Il testo, come riformulato, conferma implicitamente la possibilità di avvalersi della polizia giudiziaria, ma stabilisce ora espressamente, quale regola generale, che, in presenza di una «motivata e tempestiva richiesta» da parte della persona offesa, «il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione».

È contemplata una possibilità di deroga – da giustificare con «decreto motivato», senza ulteriori specificazioni –, ma a sua volta vi è un'eccezione dell'eccezione – pertanto con divieto assoluto di delega – quando si procede per il reato di cui all'art. 612-bis nelle ipotesi di cui al relativo comma 4.

Numerosi sono gli inconvenienti addebitabili alla nuova norma, sia in termini ermeneutici sia sul piano delle ripercussioni organizzative sugli Uffici di Procura.

6.1. In questa sede può meritare un corno, dal primo punto di vista, l'indeterminatezza dei presupposti operativi della disciplina – vuoi per vaghezza dei concetti impiegati ("tempestiva richiesta"), vuoi per l'assenza di criteri applicativi (relativi, ad esempio, alle circostanze che possono motivare un decreto di non audizione personale) –, o la scarsa chiarezza del raccordo tra le frastagliate coppie regola-eccezione (non è a prima lettura limpido se l'obbligo inderogabile di audizione personale presuppone o meno una richiesta della p.o. o abbia portata assoluta, e in ogni caso se sia a sua volta derogabile in forza delle eccezioni che già erano previste dalla legge).

La certezza più forte è che il riferimento al comma 4 (che vieta la delega dell'audizione) debba intendersi come relativo al comma così numerato per effetto delle modifiche introdotte dalla stessa legge in esame, e sia pertanto da mettere in rapporto all'aggravante "di genere", e non al comma – finora ad oggi, appunto, quarto – che disciplina le ipotesi, invero del tutto eterogenee, di procedibilità d'ufficio del reato (insieme in effetti privo di alcun valore selettivo ai fini della disciplina qui in rilievo); il che, d'altro canto, porta nuovamente ad emersione le note difficoltà di netta definizione

dei confini dei concetti, non solo giuridici, evocati dal legislatore, e induce a domandarsi – se davvero tanto peso deve essere riconosciuto alla circostanza in questione – perché il divieto assoluto di deroga valga solo per gli atti persecutori e non per le altre fattispecie (in particolare, i maltrattamenti) che presentano una uguale ratio di tutela della vittima e che oggi il legislatore stesso, per tale motivo, ha ritenuto tutte meritevoli di maggior pena.

6.2. Dal secondo punto di vista, già altri commentatori⁷ hanno sottolineato con efficacia l'onere che la nuova disciplina potrebbero rappresentare, per il singolo magistrato del pubblico ministero e, di riflesso, per l'ufficio requirente: ciò sia in termini di impegno diretto nel compimento di atti istruttori notoriamente ponderosi, sia, si aggiunge, anche solo in termini di accentuata burocratizzazione di questa fase delle indagini, già irrigidita dall'onere di motivazione circa l'andamento dell'audizione entro tre giorni e dall'onere di valutare entro trenta giorni la sussistenza dei presupposti per richieste cautelari (cfr. art. 362-*bis* c.p.p., introdotto dalla l. 168/2023). La sensazione di un appesantimento procedurale non collegato a reali esigenze investigative o di tutela della vittima è inevitabilmente rafforzata dalla menzionata assenza di (chiari) criteri selettivi cui subordinare l'obbligatorietà dell'audizione personale.

In attesa che la prassi stabilisca il punto di equilibrio della disciplina, non può tacersi il rischio che quest'ultima, ove non adeguatamente calata nella realtà degli uffici giudiziari, possa condurre, in ultima analisi, a una allocazione delle risorse disponibili controproducente rispetto al dichiarato intento repressivo; esito infausto cui non sembra poter rimediare la previsione che conferisce al Procuratore un ulteriore potere di revoca dell'assegnazione del fascicolo quando si riscontrino violazioni delle disposizioni viste da parte del magistrato titolare (cfr. art. 10, che modifica l'art. 2 comma 2-bis del d.lgs. 106/2006).

7. Già si era accennato al rilievo processuale che il legislatore attribuisce ora alla neo-introdotta aggravante “di genere” per una serie di reati “codice rosso”.

La prima di queste si apprezza in relazione alla disciplina della durata delle intercettazioni, in quanto per tali ipotesi di reato, al ricorrere della circostanza in questione, viene stabilita una deroga al regime generale in materia di cui all'art. 267 comma 3, ultimo periodo, c.p.p., come modificato dalla c.d. legge Zanettin (termine massimo di 45 giorni, salvo “elementi specifici e concreti” che rendano “assolutamente indispensabile” la prosecuzione)⁸.

Non pare inutile sottolineare come in tal modo i reati in esame si aggiungano ad altre ipotesi di deroga contemplate dalla legge (per i reati di criminalità organizzata e

⁷ Cfr. i rilievi critici, espressi anche sotto forma di dubbi di legittimità costituzionale, di G. PESTELLI, [Il nuovo d.d.l. su femminicidio e codice rosso: sarà vera gloria?](#), in *Quotidiano Giuridico*, 04.04.2025.

⁸ Per una panoramica cfr. G.L. GATTA, [Durata massima delle intercettazioni \(45 giorni\). Note a caldo sulla legge Zanettin](#), in *questa Rivista*, 24.03.2025.

affini, ex art. 13 d.l. 152/1991, e per i reati che a tale decreto rinviano), ma, per il resto, continuano a essere disciplinati dal “regime ordinario”, ad esempio in punto di durata delle proroghe stesse: sicché anche in materia di intercettazioni sembra profilarsi una ulteriore frammentazione del sistema con emersione di tre distinti canali (disciplina generale con limite dei 45 giorni salvo deroghe; reati “codice rosso” aggravati per i quali non opera il limite dei 45 giorni ma per il resto sottoposti alla disciplina generale; reati di criminalità organizzata e parificati, soggetti a un regime speciale sotto plurimi aspetti).

8. Il secondo ambito in cui, a livello processuale, vengono richiamate i reati con aggravante “di genere” è, come detto, quelle delle misure cautelari, e in particolare le disposizioni in materia di scelta della misura da parte del giudice.

Occorre premettere come, avendo stretto riguardo a questo settore, la nuova disciplina – mediante una ulteriore differenziazione che renderà difficile per l’interprete orientarsi senza codice alla mano – sia in realtà riservata a un catalogo di fattispecie (contenuto nel nuovo comma 3.1 dell’art. 275 c.p.p.) più ampio rispetto a quelle appena richiamate: vi compaiono, ad esempio, l’art. 572 c.p. anche nella sua forma semplice, e gli artt. 612-*bis* e 612-*ter* c.p. nelle forme aggravate diverse da quelle connotate dalla circostanza “di genere”.

A questi reati, anzitutto, viene estesa la norma (art. 275 comma 2-*bis* terzo periodo c.p.p.) che stabilisce l’irrilevanza della prognosi di pena infratriennale quale elemento ostativo all’applicazione della custodia cautelare in carcere.

La modifica di maggior rilievo è però quella di cui al medesimo nuovo comma 3.1 dell’art. 275 c.p.p., ove viene ora prevista, in presenza di esigenze cautelari, una presunzione relativa di adeguatezza delle misure custodiali (arresti domiciliari e custodia in carcere), superabile solo nei casi le esigenze «possano essere soddisfatte da altre misure cautelari», avendosi riguardo, tra gli altri, «al pericolo per la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa».

La prassi di ogni ufficio giudiziario negli ultimi anni ha conosciuto un’amplissima casistica cautelare in materia “codice rosso”, e sarà interessante verificare le forme di adattamento alla nuova disciplina degli strumenti e dei criteri già maturati ai fini delle valutazioni sulla scelta della misura, specie in considerazione del diffuso approccio gradualistico che, anche in linea con i principi portanti del sistema, conduceva in gran parte dei casi alla iniziale applicazione delle misure – non custodiali – di cui agli artt. 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p.

9. Qualora poi il giudice si convinca della possibilità di disporre “solo” il divieto di avvicinamento dell’autore del fatto alla vittima, la nuova legge stabilisce ora che tale prescrizione, sia essa autonoma o accessoria rispetto all’allontanamento dalla casa familiare, comporti una distanza minima rispetto alla p.o. di almeno «mille metri», anziché cinquecento.

La previsione sembra destinata, se non a raddoppiare, quantomeno ad aggravare, specie nei piccoli centri urbani, gli inconvenienti pratici già noti all'esperienza applicativa che avevano suscitato i dubbi poi confluiti in una questione di legittimità costituzionale: se da un lato pare probabile che, in astratto, la novità normativa non sia sufficiente a mettere in discussione gli argomenti addotti dalla Corte a sostegno di una pronuncia di non fondatezza ([sent. 173/2024](#)) – la preminenza dell'interesse alla tutela dell'incolumità personale della vittima e la ragionevolezza del bilanciamento con il grado di compressione della libertà di movimento dell'indagato – dall'altro è parimenti verosimile che aumenteranno i casi in cui il giudice farà ricorso alla facoltà di modulare il divieto di avvicinamento «per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative» ex art. 282-ter comma 4 c.p.p.

10. Le modifiche al sistema delle misure cautelari personali sono completate con la previsione (introdotta nell'art. 299 comma 2-bis c.p.p.) che siano comunicati alla persona offesa i provvedimenti giudiziari che autorizzano il distacco anche temporaneo del braccialetto elettronico – si noti che il legislatore non modifica l'art. 299 comma 3 c.p.p., sicché nessun onere comunicativo a pena di inammissibilità è però richiesto al richiedente il distacco –, nonché i provvedimenti del Tribunale che «non confermano» le ordinanze cautelari impugnate con riesame (nuovo comma 10-bis dell'art. 309 c.p.p.) o con appello (nuovo comma 2-bis dell'art. 310 c.p.p.).

11. Pare interessante segnalare un'ultima modifica in materia cautelare, che interviene però sulla misura reale del sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.): la norma speciale (comma 1-bis) che dal 2018 attribuisce al pubblico ministero l'allora inedito potere di attivarsi in tal senso, oltre per assicurare il recupero delle somme dovute all'erario, anche per tutelare i crediti risarcitori maturati dai figli delle vittime di omicidio commesso da partner o ex partner, viene adesso affiancata da una simile previsione di più ampia portata (nuovo comma 1-ter), i cui beneficiari sono le «persone offese o danneggiate» dei reati di “codice rosso” (il richiamo è al catalogo di cui all'art. 362 comma 1-ter c.p.p.).

12. Il rafforzamento della posizione della vittima anche nell'ambito delle dinamiche procedurali è realizzata attraverso un duplice ordine di interventi.

Sul piano informativo, oltre ai ritocchi estensivi all'art. 90-ter c.p.p. in tema di comunicazioni di evasione e scarcerazione, si segnala l'introduzione di un articolo (90-bis.2) specificamente volto ad assicurare che alla persona offesa sia dato sin da subito avviso della facoltà di richiedere di essere sentita personalmente dal pubblico ministero.

Sul piano della partecipazione al procedimento, invece, spicca il nuovo comma 1-quater dell'art. 444 c.p.p., che mira ad assicurare il coinvolgimento della vittima anche nella definizione del giudizio mediante patteggiamento: la parte che richiede l'applicazione della pena fuori dall'udienza viene ora onerata – a pena di inammissibilità

– di notificare l’istanza alla persona offesa, dando a questa l’occasione di presentare «memorie e deduzioni» (facoltà a sua volta oggetto di uno specifico obbligo informativo nell’art. 90-bis c.p.p.). Quando l’accordo sul patteggiamento è raggiunto in fase di indagini, è previsto che la persona offesa sia informata mediante notifica del decreto di fissazione dell’udienza ex art. 447 c.p.p.

13. Nelle pieghe del testo normativo si trova infine una previsione solo apparentemente di dettaglio ma in realtà rivelatrice di profonde tensioni tra contrapposti interessi.

La norma cui si allude (nuovo comma 6-bis dell’art. 499 c.p.p.) disciplina le modalità dell’esame in contraddittorio della persona offesa e stabilisce un espresso divieto di «domande e contestazioni» che possano determinare «lesioni della dignità e del decoro e ogni altra forma di vittimizzazione secondaria». Si tratta, come reso palese anche dalla sede di intervento, di una specificazione dei poteri che il precedente comma 6 conferisce al giudice nel regolare tutti gli aspetti dell’esame testimoniale e che, vista la loro ampiezza, già potevano essere utilmente spesi per raggiungere il medesimo risultato.

La finalità che pare aver ispirato il legislatore è soprattutto quella di perseguire per via normativa uno scopo di orientamento culturale dei diversi attori del processo, la cui opportunità in materia di reati di genere, ben conosciuta a chi frequenta le aule di giustizia, è stata portata all’attenzione dell’opinione pubblica in coincidenza di celebri casi di cronaca, in tempi recenti (quando sono state denunciate “1.675” domande a una vittima di violenza sessuale) ma, verrebbe da notare, fin dalla trasmissione in tv, il 26 aprile 1979, dell’arringa dell’Avv. Tina Lagostena Bassi nel c.d. “processo per stupro”⁹.

In un ordinamento che peraltro ammetterebbe tuttora domande sulla «personalità» della persona offesa «quando il fatto dell’imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di questa» (art. 194 comma 2 c.p.p.), resta però evidentemente apertissima la questione sia teorica sia pratica del bilanciamento tra le esigenze di tutela della vittima e garanzia del contraddittorio, la cui soluzione sarà in prima battuta rimessa a una prevedibile lunga serie di eccezioni sollevate delle parti del processo davanti al giudice; questione aperta e particolarmente attuale, come dimostra il vivace dibattito sviluppatosi nei giorni scorsi, specie in ambito forense, circa il peso che, a seguito di una ridefinizione dell’ambito di tipicità dell’art. 609-bis c.p., sarebbe inevitabilmente riconosciuto alle dichiarazioni della persona offesa e circa la conseguente necessità di un vaglio particolarmente attento dei profili di attendibilità e credibilità della medesima, da realizzarsi in primo luogo in sede di esame e controesame.

14. Ulteriori modifiche. In conclusione, una volta ribadita l’inevitabile incompletezza del presente contributo, possiamo segnalare cursoriamente alcune novità di dettaglio:

⁹ Oggi il documentario, che non risulta essere più stato trasmesso in TV, è comunque reperibile [in streaming su RaiPlay](#).

- viene riformulato l'art. 64-bis disp. att. c.p.p. onerando espressamente il pubblico ministero – in caso di reati commessi all'interno di relazioni affettive e simili, nonché di reati commessi da convivente contro un minore – di attivarsi per accertare la pendenza di procedimenti civili per regolamentare i rapporti di coppia o i rapporti con i figli, e trasmettere una serie di atti non coperti da segreto (si noti che, in senso inverso, il legislatore civilistico, nell'ambito del c.d. rito violenza, già oggi sollecita la richiesta di informazioni sui procedimenti penali pendenti da parte del giudice civile al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 473-bis.42 c.p.c.: previsione nella prassi dimostratasi capace di garantire un flusso informativo senz'altro più consistente rispetto a quello richiesto dal previgente art. 64-bis);

- nella materia dell'esecuzione, viene ampliato il catalogo dei reati di cui al comma 1-quater dell'art. 4-bis ord. penit., includendo anche il femminicidio, i maltrattamenti aggravati e alcune ipotesi di atti persecutori aggravati tra le fattispecie per cui la concessione dei benefici penitenziari è subordinata alla valutazione giudiziale positiva dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto condotta per almeno un anno; si ricorda che a tali fattispecie si estenderà anche il divieto di concessione di pene sostitutive che l'art. 59 l. 689/1981 stabilisce per i reati di cui all'art. 4-bis, con una preclusione assoluta che la Corte costituzionale ([sent. 139/2025](#)) ha di recente ritenuto immune da vizi di legittimità;

- viene integrato il quadro normativo di riferimento per la formazione dei magistrati in materia di violenza contro le donne (art. 6 l. 168/2023), con specificazione dei relativi temi (tra cui compare «*la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria*», in effetti sintonica rispetto ad alcune delle linee di intervento passate in rassegna, tra cui l'obbligo di audizione personale e i limiti dell'esame dibattimentale) e con previsione, per i magistrati assegnati “anche in via non esclusiva” alla trattazione di procedimenti in materia (categoria che, se presa alla lettera, risulta invero assai ampia, specie negli Uffici di Procura, dove tutti i magistrati di turno esterno, a prescindere dall'esistenza di gruppi specializzati, sono chiamati quotidianamente a compiere delicate valutazioni in punto di allontanamenti d'urgenza o arresti in flagranza, o negli Uffici GIP/GUP privi, come accade di frequente anche negli uffici medio-grandi, di ripartizioni in aree specialistiche) di un obbligo di partecipazione ad «almeno uno» dei corsi formativi proposti annualmente dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**